

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 gennaio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

### S O M M A R I O

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 novembre 2012, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)". . . . . Pag. 3

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg.

Approvazione del regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all'articolo 16, comma 2, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) . . . . . Pag. 12

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROVINCIALE 26 novembre 2012, n. 42.

Mediazione al lavoro pubblica . . . . . Pag. 14

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2012, n. 17.

Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme finanziarie urgenti. . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2012, n. 18.

Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi . . . . . Pag. 17

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2012, n. 46.

Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute. . . . . Pag. 18

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA


LEGGE REGIONALE 22 novembre 2012, n. 14.

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011. . . . . Pag. 20

#### REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 14.

Norme di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica) . . . . . Pag. 21



REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 15.

**Modificazioni al regolamento regionale 20 maggio 2011, n. 5 - Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia).....** Pag. 23

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2012, n. 15.

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).....** Pag. 23

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 16.

**Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 .....** Pag. 34

REGOLAMENTO REGIONALE 7 novembre 2012, n. 16.

**Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semi-residenziale per le persone anziane autosufficienti .** Pag. 37

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 17.

**Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria .** Pag. 41

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2012, n. 55.

**Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) .....** Pag. 44

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2012, n. 56.

**Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore .....** Pag. 45

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2012, n. 25.

**Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21** Pag. 46



## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 novembre 2012, n. 9/R.

**Regolamento regionale recante: “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)”.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte  
n. 47 del 22 novembre 2012)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 - 4785 del 15 ottobre 2012;

Visto il dispositivo n. 13/2012/PREV del 14 novembre 2012 della Corte dei conti;

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Capo I

#### FINALITÀ E DEFINIZIONI

##### Art. 1.

##### Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte):

*a)* individua gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti escursionistiche provinciali e regionale e per l'implementazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico;

*b)* definisce le modalità di gestione ed aggiornamento del catasto regionale del patrimonio escursionistico;

*c)* definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei diritti dei proprietari, nei casi in cui la rete regionale includa tratti di viabilità di uso privato;

*d)* individua indirizzi e criteri per la definizione delle modalità di fruizione della rete locale, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata;

*e)* individua i criteri per la concessione dei contributi e le tipologie di attività finanziabili;

*f)* definisce le specifiche tecniche per la segnaletica direzionale unificata.

##### Art. 2.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a)* percorso escursionistico (di seguito denominato percorso): un tracciato escursionistico ben definito, composto da elementi minimi detti tratte, inserito nel catasto e nella rete regionale del patrimonio escursionistico, che si svolge in gran parte su:

1) tratti di viabilità di proprietà regionale, provinciale, comunale e militare così come definiti all'art. 2, comma 3, lettere da *c)* a *f-bis)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

2) sentieri così come definiti all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, della legge regionale n. 12/2010;

3) tratti di viabilità minore così come definiti all'art. 3, comma 1, lettera *f)* della legge regionale n. 12/2010;

*b)* tratta: una porzione omogenea di percorso definita da un punto iniziale e finale, caratterizzata da una serie di elementi che la connotano, come la tipologia di tracciato, di fondo, la difficoltà escursionistica ed altre caratteristiche ritenute significative;

*c)* itinerario: l'unione di percorsi o tratte appartenenti a percorsi esistenti e compresi nel catasto regionale del patrimonio escursionistico, che si sviluppa prevalentemente in ambiente naturale e semi-naturale, anche antropizzato, di forte impatto attrattivo e che si inserisce e si integra con l'offerta turistica sul territorio di riferimento. L'itinerario, della durata di uno o più giorni, deve essere opportunamente segnalato, infrastrutturato e supportato da adeguati servizi all'escursionista;

*d)* tappa: l'unità minima in cui si articola l'itinerario ai fini della razionale fruizione dell'itinerario stesso. Nel caso di itinerario di più giorni, la tappa corrisponde al tratto percorribile nella giornata, in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza; nel caso di itinerario della durata di poche ore, deve essere prevista un'unica tappa;

*e)* via ferrata: un tratto di percorso prevalentemente artificiale, segnalato, che conduce il fruitore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, preventivamente attrezzate con funi, scale o pioli;

*f)* via di arrampicata: un tracciato su roccia più o meno verticale di lunghezza e difficoltà variabile, caratterizzato da appigli per le mani e appoggi per i piedi d'ogni forma e dimensione, naturali e no, atti a facilitare la progressione;

*g)* sito di arrampicata: un'insieme di aree caratterizzate da vie di arrampicata sportiva monitiro con caratteristiche di sicurezza e di percorribilità tali da essere anche considerate idonee alla facilitazione dell'apprendimento della pratica sportiva.

#### Capo II

#### LA RETE ED IL CATASTO REGIONALE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO

##### Art. 3.

*Indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciali e regionale*

1. La rete regionale del patrimonio escursionistico, anche denominata RPE, ed il relativo catasto sono strumenti tecnici di conoscenza e di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale attuata dalla Regione Piemonte e dagli enti territoriali competenti.

2. La Regione Piemonte definisce, in accordo con le province ed i soggetti gestori individuati all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 12/2010, l'organizzazione della rete e del catasto regionale del patrimonio escursionistico, nel rispetto dei livelli di pianificazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/2010.

3. Ai fini della prima definizione ed approvazione della RPE, nonché dei suoi aggiornamenti a cadenza triennale, la Giunta regionale, sulla base di una valutazione tecnica ricognitiva sulla consistenza e funzione dei percorsi, vie ferrate e siti di arrampicata presenti sul territorio regionale o della preesistente pianificazione escursionistica regionale, adotta lo schema di rete regionale di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 12/2010 con la relativa articolazione dei settori escursionistici e lo presenta alle province per la successiva individuazione delle reti escursionistiche provinciali.


4. Sulla base della proposta regionale, le province organizzano conferenze pianificatorie e definiscono il numero dei settori, le reti escursionistiche locali e gli ambiti di competenza gestionale. Alle conferenze partecipano i soggetti gestori della rete escursionistica individuati all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 12/2010 e le associazioni componenti le consultazioni provinciali per il patrimonio escursionistico.

5. Le reti escursionistiche provinciali definite a seguito del processo di pianificazione congiunta sono adottate dalle rispettive province e dagli enti interessati alla gestione della rete escursionistica e pubblicate all'albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di sessanta giorni.

6. Ai fini della pubblicazione e della successiva approvazione da parte degli enti interessati, la rete è rappresentata per ogni provincia, dai seguenti elaborati:

*a)* lista dei percorsi: sintesi complessiva del catasto a livello provinciale contenente i dati identificativi di ciascun percorso;

*b)* tavole cartografiche della rete regionale articolate a livello provinciale in scala 1:50.000;



c) relazione tecnica descrittiva dell'organizzazione della rete escursionistica provinciale.

7. La fase di pubblicazione deve altresì contemplare la comunicazione ai soggetti privati proprietari dei sedimi su cui insistono le infrastrutture oggetto d'inserimento nella rete regionale, da effettuarsi nel rispetto delle procedure indicate all'art. 9.

8. Al termine del periodo di pubblicazione, apportate le opportune modifiche introdotte a seguito delle osservazioni ed opposizioni pervenute, lo schema di rete provinciale è inviato alla Regione per le verifiche tecniche e la riorganizzazione a livello regionale. Completate tali procedure la rete è definitivamente approvata dalla Regione e pubblicata sul *Bollettino ufficiale telematico*.

#### Art. 4.

##### *Organizzazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico*

1. Il catasto regionale del patrimonio escursionistico è costituito da una banca dati informativa collegata ad un sistema informativo geografico contenente, per ogni provincia, i dati identificativi, descrittivi e geografici di ciascun percorso, via ferrata o sito di arrampicata.

2. La rete e il catasto regionale del patrimonio escursionistico sono organizzati in tre distinte sezioni:

- a) sezione A: rete e catasto regionale dei percorsi;
- b) sezione B: rete e catasto regionale delle vie ferrate;
- c) sezione C: rete e catasto regionale dei siti di arrampicata.

3. Il catasto regionale del patrimonio escursionistico suddivide il territorio in zone, aree e settori:

a) le zone identificano il territorio regionale e i territori provinciali;

b) le aree sono costituite da sottozone corrispondenti ad aggregazioni di settori omogenei dal punto di vista territoriale. La suddivisione in aree può essere operata quando una zona corrispondente ad una provincia è territorialmente troppo vasta per definire la codifica dei singoli percorsi. Normalmente una zona viene divisa in non più di tre aree;

c) i settori sono costituiti da porzioni di territorio entro un'area o una zona con caratteristiche geografiche e morfologiche omogenee, in cui possono trovarsi fino ad un massimo di cento percorsi, cento siti di arrampicata e cento vie ferrate.

4. Il catasto regionale del patrimonio escursionistico identifica ogni percorso, via ferrata e sito di arrampicata con un codice univoco riferito alle zone, aree e settori di cui al comma 3 e ad altri dati essenziali secondo le modalità indicate negli Indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

5. Sono registrati nel catasto del patrimonio escursionistico anche gli itinerari secondo quanto previsto dall'art. 10.

#### Art. 5.

##### *Banche dati della rete e del catasto regionale del patrimonio escursionistico*

1. La rete ed il catasto regionali del patrimonio escursionistico costituiscono strumento di conoscenza e di informazioni gestito, aggiornato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30 e messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione.

2. Le iniziative di valorizzazione hanno finalità pubbliche e in nessun caso i dati del patrimonio escursionistico possono essere utilizzati o ceduti a terzi in contrasto con i criteri deontologici indicati negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

3. Le banche dati del patrimonio escursionistico sono organizzate in tre distinte sezioni:

a) sezione A, comprende i dati della rete e del catasto regionale dei percorsi escursionistici strutturati in banche dati composte da:

- 1) elementi geometrici lineari, che descrivono i percorsi facenti parte della rete, suddivisi in elementi minimi detti tratte;
- 2) elementi geometrici puntuali che localizzano le varie emergenze e punti di interesse funzionali alla fruizione della rete;
- 3) tabelle di attributi, descrizioni testuali e immagini fotografiche collegate agli elementi di cui ai numeri 1 e 2;

b) sezione B, comprende i dati della rete e del catasto regionale delle vie ferrate strutturati in banche dati composte da:

- 1) elementi geometrici lineari, che descrivono le vie ferrate facenti parte della rete;
- 2) elementi geometrici puntuali che localizzano le varie emergenze e le attrezzature funzionali alla fruizione della via ferrata;
- 3) tabelle di attributi, descrizioni testuali e immagini fotografiche collegate agli elementi di cui ai numeri 1 e 2;

c) sezione C, comprende i dati del catasto regionale dei siti di arrampicata strutturati in banche dati composte da:

- 1) elementi geometrici areali che definiscono ogni singolo sito di arrampicata incluso nel catasto;
- 2) tabelle di attributi, descrizioni testuali e immagini fotografiche che definiscono con precisione le diverse vie di arrampicata contenute all'interno del sito.

#### Art. 6.

##### *Indirizzi tecnici per il rilevamento dei percorsi escursionistici delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inclusi nella Rete regionale*

1. Al fine di garantire la qualità e l'uniformità dei dati inseriti nel catasto del patrimonio escursionistico, i tracciati dei percorsi, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata sono rilevati secondo le modalità contenute negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

#### Capo III

##### PROCEDURE PER L'INCLUSIONE NELLA RPE DI PERCORSI, VIE FERRATE, SITI DI ARRAMPICATA E PER LA REGISTRAZIONE DI ITINERARI ESCURSIONISTICI

#### Art. 7.

##### *Inclusione di un percorso nella rete regionale: modalità di richiesta e criteri generali di valutazione*


1. Possono proporre l'inclusione di un percorso nella RPE i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/2010, sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12/2010.

2. La proposta di inclusione è indirizzata alla struttura regionale competente in materia di valorizzazione del patrimonio escursionistico (di seguito indicata come struttura regionale competente), allegando la seguente documentazione redatta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30:

- a) scheda del percorso;
- b) cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda;
- c) documentazione fotografica delle diverse caratteristiche del percorso;
- d) attestazione dello stato di proprietà dei sedimi attraversati dal percorso;
- e) documentazione inerente l'espletamento delle procedure di pubblicità di cui all'art. 9;
- f) attestazione relativa all'eventuale attraversamento di territori della rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità).

3. La struttura regionale competente valuta in via preliminare la proposta di inclusione entro trenta giorni dal ricevimento, secondo i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) la proposta deve riguardare infrastrutture che siano già turisticamente frequentate; nel caso di infrastrutture viabili ricadenti su proprietà private, il transito escursionistico può avvenire a fronte di una preesistente servitù di uso pubblico gravante sull'infrastruttura oppure per autorizzazione formalmente concessa da parte dei proprietari oppure liberamente, da tempi immemorabili;
- b) possono essere inclusi nella rete i percorsi con tipologia di fondo prevalentemente diversa dall'asfalto (almeno l'ottanta per cento del percorso). Nell'ambito di tale valutazione possono essere omessi i percorsi che necessariamente, ai fini di garantire continuità allo sviluppo dell'itinerario, devono attraversare i centri abitati;



c) eventuali tratti di collegamento su strade destinate alla circolazione veicolare sono possibili solo nel caso in cui non sia possibile identificare un'alternativa su sentieri o strade minori.

4. Concluso l'esame preliminare con esito positivo, la proposta di inclusione è trasmessa alla provincia competente che, entro trenta giorni, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.

5. La valutazione da parte delle province ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4 è condotta in base ai seguenti criteri generali:

a) rilevanza del percorso ai fini dello sviluppo della rete provinciale;

b) grado di interconnessione con gli altri percorsi già accatastati e, più in specifico, in base ai seguenti principi:

1) interconnessione con la rete viaria, con i parcheggi e con le stazioni di trasporto pubblico;

2) collegamento con colli e valichi per l'accesso ai territori vicini, con i centri abitati principali e con le strutture ricettive presenti sul territorio;

3) raggiungimento di rifugi e punti di arroccamento fondamentali come basi di partenza per l'attività escursionistica ed alpinistica;

4) collegamento con siti e località ritenute importanti a fini turistici o che si intende comunque valorizzare per motivi culturali, storici o devozionali;

5) possibilità di servire alpeggi e altre località importanti dal punto di vista turistico e della fruizione;

6) definizione di una rete armonica e ben collegata attraverso l'eventuale ripristino di tracciati in disuso ma funzionali al collegamento tra quelli esistenti e, solo dove assolutamente indispensabile, anche attraverso l'apertura di nuovi tracciati sempre con funzione di collegamento tra quelli esistenti;

7) connessione con percorsi e reti sentieristiche a livello provinciale e regionale, con particolare riferimento tanto ad itinerari di lunga percorrenza in quota, quanto a circuiti turistici pedonali di bassa quota;

8) possibilità di servire aree scarsamente interessate da flussi escursionistici e che possono quindi essere valorizzate a partire dalla loro inclusione nella rete;

9) salvaguardia delle aree ritenute più fragili o non idonee al transito di flussi escursionistici;

10) assenza lungo il percorso di ostacoli di qualsivoglia genere, anche di siti o attività incompatibili alla fruizione escursionistica per la loro presunta nocività.

6. Acquisito il parere della provincia, la struttura regionale competente accoglie o respinge la proposta di inserimento, oppure propone modifiche ed integrazioni al fine dell'accettazione della stessa.

7. In caso di accoglimento della proposta, la struttura regionale competente approva l'inclusione del percorso nella rete regionale e ne dà comunicazione al soggetto proponente e alla provincia, comunicando altresì il codice e la tipologia (principale, secondario, collegamento o variante) assegnati al percorso stesso e richiede contestualmente al soggetto proponente la trasmissione del rilievo GPS effettuato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

8. Al ricevimento della documentazione di cui al comma 7 ed entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, la struttura regionale competente conclude il procedimento con il definitivo accatastamento.

#### Art. 8.

#### *Inclusione di una via ferrata o di un sito di arrampicata nella rete regionale: modalità di richiesta e criteri generali di valutazione*

1. Possono proporre l'inclusione di un sito di arrampicata o di una via ferrata nella RPE i comuni territorialmente interessati di cui all'art. 11 della legge regionale n. 12/2010, sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12/2010.

2. Le proposte di inclusione sono indirizzate alla struttura regionale competente allegando la seguente documentazione:

a) scheda del sito di arrampicata o della via ferrata;

b) cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda;

c) cartografia catastale con indicazione della particella o delle particelle su cui insiste il sito di arrampicata o la via ferrata;

d) documentazione fotografica;

e) attestazione dello stato di proprietà dei terreni sui quali insiste il sito di arrampicata o la via ferrata e, nel caso di terreni di proprietà privata, atto di concessione del proprietario.

3. La documentazione di cui al comma 2 è redatta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento, la struttura regionale competente trasmette la proposta di inclusione alla provincia competente che, entro i successivi trenta giorni, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante in base ai seguenti criteri di ammissibilità:

a) collocazione del sito di arrampicata o della via ferrata non nelle pertinenze di strade aperte alla circolazione stradale;

b) interconnessione del sito arrampicata e della via ferrata in rapporto alla rete viaria, con i parcheggi e con le stazioni di trasporto pubblico;

c) collegamento con la RPE, con i centri abitati principali e con le strutture ricettive presenti sul territorio;

d) assenza di interferenza con le aree ritenute più fragili per motivi ambientali, geologici o di salvaguardia paesaggistica;

e) presenza di apposita segnaletica verticale e orizzontale di accesso a partire dai punti di attestazione veicolare o dalla RPE;

f) presenza di appositi pannelli informativi posizionati in corrispondenza dei punti di attestazione veicolare o nelle immediate vicinanze;

g) attestazione di conformità alle normative vigenti, all'atto della proposta di inserimento o progetto dell'infrastruttura;

h) piano di gestione pluriennale;

i) regolamento di fruizione;

j) piano di evacuazione predisposto dal soccorso alpino;

k) individuazione di un'area o accesso nelle vicinanze del sito di arrampicata o della via ferrata funzionali all'espletamento delle operazioni di soccorso;

l) presenza, nel caso del sito di arrampicata, di un'area parcheggio nelle vicinanze (non oltre 30 minuti a piedi);

m) presenza di servizi igienici, anche chimici, nelle vicinanze del sito e della via ferrata;

n) presenza di almeno cinque vie monotiro;

o) apposita segnalazione dei confini del sito attrezzato.

5. La valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere f), g), h), i) e p), è condotta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

6. Per i siti di arrampicata specificatamente utilizzati a fini dell'avvio alla pratica sportiva dei principianti il parere deve tener conto dei seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

a) presenza di un accesso agevole dall'alto anche per la predisposizione, senza salita di un primo di cordata, del sistema di assicurazione dal basso;

b) segnaletica d'accesso alla sommità delle vie (i settori di arrampicata devono essere inequivocabilmente indicati e delimitati per mezzo di cartelli e di apposite separazioni);

c) presenza di almeno cinque vie monotiro;

d) sentiero o percorso di accesso al sito privo di difficoltà e circolazione agevole ai piedi della parete;

e) possibilità di accesso per veicoli per il trasporto collettivo nelle immediate vicinanze (10 minuti).

7. La valutazione dei requisiti di cui al comma 6, lettere a) e c), è condotta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

8. Acquisito il parere della provincia, la struttura regionale competente accoglie o respinge la proposta di inserimento, oppure propone modifiche ed integrazioni per l'accoglimento.

9. A seguito dell'accoglimento della proposta, la struttura regionale competente approva l'inclusione della via ferrata o del sito di arrampicata nella rete regionale e ne dà comunicazione al soggetto proponente e alla provincia, comunicando il codice della via ferrata o del sito di arrampicata e, per quel che riguarda il sito di arrampicata, la tipologia (sito di arrampicata sportiva, settore scuola, falesia, blocchi, terreno d'avventura, ecc.) e richiede contestualmente al soggetto proponente la trasmissione del rilievo effettuato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

10. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta con il definitivo accatastamento delle infrastrutture da parte della struttura regionale competente.



## Art. 9.

*Forme di pubblicità per l'inclusione nella rete regionale di tratti di viabilità privata*

1. I comuni interessati all'inserimento di tratti di viabilità privata per i quali non esiste servitù d'uso pubblico o formale atto di concessione da parte del privato, provvedono a darne informazione nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ai proprietari e titolari di diritti reali interessati, i quali, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, possono proporre opposizione al comune interessato. La comunicazione ai proprietari può essere effettuata anche in via sintetica sotto forma di avviso, individuando gli elementi minimi del percorso ovvero il nome, le località di partenza e di arrivo, gli incroci con le eventuali altre infrastrutture viabili riportando il tracciato su estratto cartografico in scala 1:10.000.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicate le modalità di fruizione di tali tracciati e di mantenimento delle condizioni di fatto in cui si trovano gli stessi, a tutela della sicurezza dei turisti e della proprietà interessata.

3. Sui percorsi ricadenti in aree di proprietà privata il transito escursionistico è consentito unicamente sui sentieri, sulle tracce o passaggi agrosilvopastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale, senza arrecare danni alla proprietà altrui nel rispetto all'art. 843 del codice civile e 637 del codice penale.

4. Sui percorsi cadenti in aree di proprietà privata sono consentite operazioni di manutenzione ordinaria del tracciato e della segnaletica esistente da parte dei soggetti territorialmente competenti al fine di garantire la transitabilità pedonale e preservare la proprietà da eventuali danni causati da eventuali passaggi fuori tracciato. Le tipologie di interventi di manutenzione sono definite negli Indirizzi tecnici di cui all'art. 30. Tali operazioni non possono alterare le caratteristiche fisiche del sedime interessato dal passaggio escursionistico e sono esclusivamente limitate a garantirne lo stato originale di percorribilità riscontrato all'atto dell'inserimento nella rete escursionistica regionale. L'apposizione di nuova segnaletica è prevista a sostituzione di quella preesistente ed eventualmente nei casi strettamente indispensabili per garantire inequivocabilmente la direzione del percorso.

5. Espletate positivamente le procedure di pubblicità i comuni provvedono ad aggiornare i propri regolamenti di polizia rurale inserendo la clausola di transitabilità su sedimi privati attraversati da tracciati inclusi nella rete escursionistica regionale alle condizioni stabilite nell'atto di pubblicità emanato ai fini dell'inserimento.

6. Le vie ferrate ed i siti di arrampicata da includere nella rete escursionistica regionale sono individuati dai comuni nel rispetto delle modalità procedurali definite all'art. 8.

7. Le vie ferrate ed i siti di arrampicata individuati possono insistere su sedimi di proprietà comunale o di proprietà privata o essere in disponibilità dell'amministrazione comunale.

8. Nei casi in cui l'area oggetto di intervento di recupero sia del tutto o in parte di proprietà privata, l'amministrazione comunale deve comunicare ai proprietari la proposta di inserimento nella rete regionale ed ottenere dagli stessi il formale impegno a concedere le superfici interessate in uso pubblico per un periodo di diciannove anni, rinnovabili, a partire dalla data di accoglimento dell'istanza di inserimento nella rete.

9. L'area su cui insiste la via ferrata o il sito di arrampicata deve essere destinata urbanisticamente ad uso agricolo, verde pubblico o sportivo. Con lo stesso atto si definiscono altresì le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire sulle aree interessate dalle vie ferrate e siti di arrampicata proposte ai fini dell'inserimento nella rete regionale.

## Art. 10.

*Registrazione degli itinerari escursionistici nel catasto regionale del patrimonio escursionistico: enti proponenti e criteri di ammissibilità*

1. Possono richiedere la registrazione a catasto di un itinerario, così come definito all'art. 2, comma 1, lettera c), i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/2010, sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12/2010.

2. Le richieste di registrazione sono indirizzate alla struttura regionale competente, allegando la seguente documentazione:

a) scheda itinerario;

b) cartografia dell'itinerario in formato numerico e cartaceo;

c) documentazione comprovante le caratteristiche organizzative e di qualità, nel caso di itinerario di qualità di cui all'art. 13;

d) documentazione tecnico-scientifica attestante il valore ambientale, storico-culturale dell'itinerario, nel caso di itinerario di interesse storico-culturale di cui all'art. 14;

e) documentazione attestante la fruizione specifica dell'itinerario, nel caso di itinerario a fruizione specifica di cui all'art. 15;

f) attestazione del soggetto proponente di assunzione del ruolo di ente capofila per il coordinamento delle attività di valorizzazione dell'itinerario.

3. La documentazione di cui al comma 2 è redatta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento, la struttura regionale competente trasmette la proposta di inclusione alla provincia competente che, entro trenta giorni, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante in base ai seguenti criteri di ammissibilità:

a) appartenenza dei percorsi coinvolti nell'itinerario alla RPE e al relativo catasto;

b) percorribilità dell'intero tracciato e presenza di opportuna segnaletica direzionale e di continuità e di pannellistica realizzata secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30;

c) fruibilità dell'itinerario, ovvero eventuale suddivisione in tappe dell'itinerario in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza.

5. Nel caso in cui l'itinerario si sviluppi in più territori provinciali, anche di altre regioni, è necessario altresì che la documentazione tecnica da presentare a cura del proponente ai fini della registrazione sia approvata dalle province interessate, sentito il parere delle relative consulte provinciali per il patrimonio escursionistico laddove siano costituite. È necessario inoltre che siano attivati gli specifici accordi di programma previsti dalla legge n. 241/1990 tra le amministrazioni interessate.

6. Per gli itinerari di rilevanza internazionale è altresì necessaria l'approvazione da parte dell'ente omologo competente negli ambiti territoriali oltre confine.

7. Ricevuto il parere provinciale di cui al comma 4, la struttura regionale prosegue l'istruttoria classificando l'itinerario secondo le tipologie previste all'art. 11.

8. Laddove l'itinerario si qualifichi positivamente in ordine alla gestione e manutenzione dei percorsi che lo compongono, all'organizzazione dei servizi turistici collegati, all'informazione e promozione escursionistica, oppure si caratterizzi per l'elevato valore storico-culturale, oppure ancora per la destinazione ad una particolare fruizione, la struttura regionale, su proposta dell'ente proponente o di propria iniziativa, può assegnare, oltre alla specifica classe di riferimento di cui all'art. 11, eventuali attributi relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie di cui all'art. 12. Ai fini di tali ulteriori riconoscimenti la struttura regionale competente può avvalersi, nella fase di analisi delle caratteristiche dell'itinerario, del supporto tecnico di altre strutture regionali competenti nelle materie collegate agli aspetti oggetto di valutazione.


9. Ai fini della registrazione di itinerari di valenza interprovinciale o internazionale l'istruttoria si completa attraverso l'acquisizione del parere della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico che si avvale del gruppo tecnico di cui all'art. 25, comma 4, per l'esame di merito della proposta.

10. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la struttura regionale competente approva la registrazione dell'itinerario nella RPE e nel relativo catasto e ne informa il soggetto proponente, comunicando altresì la classe assegnata all'itinerario e gli eventuali attributi specifici relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie di cui all'art. 12.

11. Il soggetto proponente ha l'obbligo di segnalare alla struttura regionale competente qualsiasi modifica subita dal tracciato dell'itinerario.

12. La registrazione ha la durata di cinque anni, decorsi i quali l'ente proponente deve rinnovarla, garantendo la persistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 4.

13. La struttura regionale competente può comunque, in ogni momento, effettuare controlli relativi ai requisiti di ammissibilità di cui al comma 4.



14. La richiesta di registrazione di un itinerario a catasto può avvenire contestualmente alla richiesta di inclusione dei percorsi coinvolti, sempre che siano rispettati tutti i criteri e presentata tutta la documentazione di cui al comma 2 e all'art. 7.

#### Art. 11.

##### *Classificazione degli itinerari*

1. Gli itinerari sono classificati in:

a) itinerari di I livello o livello regionale (I.R.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

1) collegamenti e interconnessioni interregionali o internazionali;

2) sviluppo complessivo all'interno della Regione Piemonte indicativamente superiore ai 100 chilometri;

3) suddivisione in un certo numero di tappe generalmente più di dieci, ben definite, ognuna di lunghezza adeguata e supportate da relativi posti tappa per il pernottamento;

b) itinerari di II livello o livello provinciale (I.P.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

1) sviluppo prevalente entro una singola provincia con presenza di eventuali connessioni interprovinciali, interregionali o internazionali;

2) sviluppo complessivo all'interno della Regione Piemonte indicativamente tra i 10 e i 100 chilometri;

3) suddivisione in un certo numero di tappe generalmente meno di dieci, ben definite, ognuna di lunghezza adeguata e supportate da relativi posti tappa per il pernottamento;

c) itinerari di II livello o livello provinciale con sviluppo di alta montagna (I.P.Mont.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

1) altitudine media dell'intero percorso superiore indicativamente ai 1.500 metri di quota;

2) suddivisione in un certo numero di tappe (inferiore a dieci), ben definite, di lunghezza adeguata e con relativi posti tappa per il pernottamento sempre rappresentati da rifugi e bivacchi in quota;

3) condizioni che richiedono un adeguato equipaggiamento (abbigliamento e minima attrezzatura alpinistica come piccozza e ramponi);

d) itinerari di livello locale o di prossimità (I.L.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

1) valenza locale e sviluppo limitato (indicativamente tra i 3 ed i 10 chilometri) con un tracciato che attraversa il territorio di non più di tre comuni;

2) percorribilità in giornata e assenza della suddivisione in tappe.

#### Art. 12.

##### *Itinerari di qualità, itinerari di interesse storico-culturale e itinerari a fruizione specifica*

1. La struttura regionale competente, nel corso della registrazione a catasto di un itinerario può assegnare all'itinerario stesso, oltre alla classe di cui all'art. 11, ulteriori attributi specifici relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie che seguono:

a) itinerario di qualità di cui all'art. 13;

b) itinerario di interesse storico-culturale di cui all'art. 14;

c) itinerario a fruizione specifica secondo le ulteriori sotto-tipologie di cui all'art. 15.

2. È possibile attribuire ad uno stesso itinerario più di una delle tipologie di cui al comma 1.

#### Art. 13.

##### *Itinerari di qualità*

1. Sono definiti Itinerari di qualità quegli itinerari che presentano, oltre ad un elevato valore ambientale o culturale, le caratteristiche organizzative e di qualità che seguono:

a) gestione e manutenzione dell'itinerario garantita a tempo indeterminato (da parte del soggetto competente ai fini della gestione tecnica del settore della rete o affidata a soggetto esterno);

b) valore turistico dell'itinerario e del territorio coinvolto, in termini di:

1) buona organizzazione, presenza e qualità delle strutture ricettive e dei servizi all'escursionista presenti sul territorio;

2) buona organizzazione dell'informazione turistica dedicata all'escursionismo;

3) dotazione e corretta distribuzione di strumenti di promozione e divulgazione cartacei (in particolare mappe o cartoguide) o web, di cui all'art. 29;

4) presenza di proposte escursionistiche integrate nel contesto dell'offerta turistica locale.

#### Art. 14.

##### *Itinerari di interesse storico-culturale*

1. Sono definiti itinerari di interesse storico-culturale quegli itinerari che appartengono ad una o più delle seguenti categorie:

a) itinerari significativi per specifiche memorie storiche;

b) itinerari devozionali;

c) itinerari utilizzati in passato a fini commerciali, strategici, militari;

d) itinerari utilizzati in passato per migrazioni di popolazioni;

e) itinerari transfrontalieri;

f) itinerari che presentino tratti caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse, per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale (ad esempio lastricatura, parapetti, muri a secco);

g) itinerari caratterizzati da un ruolo strutturale per gli insediamenti rurali;

h) itinerari che presentano tratti panoramici, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio e su beni paesaggistici;

i) itinerari riconducibili ai tracciati presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1:25.000 e riportate nelle mappe Teresiane e Rabbini.

2. Gli itinerari di interesse storico-culturale possono essere inseriti all'interno degli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e sono da questi sottoposti a specifiche prescrizioni finalizzate alla loro tutela derivanti dal Piano paesaggistico regionale e dalle relative norme ed in particolare riferite ai seguenti indirizzi ed obiettivi:

a) permanenza, continuità e leggibilità del tracciato antico anche in presenza di modifiche e varianti;

b) integrità, mantenimento e ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali caratterizzanti, nonché dei materiali utilizzati;

c) conservazione e leggibilità dei segni storicamente legati alla presenza del tracciato, quali allineamento di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili.


#### Art. 15.

##### *Itinerari a fruizione specifica*

1. Il soggetto gestore della rete locale, in accordo con i comuni territorialmente interessati, le associazioni e la struttura regionale competente, può individuare degli itinerari destinati ad una specifica modalità di fruizione come:

a) itinerari cicloescursionistici;

b) appovie;



- c) itinerari invernali;  
d) itinerari destinati ad altre e diverse modalità fruibili.

2. Le caratteristiche degli itinerari a fruizione specifica sono contenute negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

3. Gli itinerari a fruizione specifica devono essere segnalati secondo quanto indicato all'art. 27, comma 5, lettera b), numero 2).

#### Capo IV

##### MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA RETE LOCALE

#### Art. 16.

##### Fruizione multipla

1. La fruizione multipla (a piedi, in bicicletta e a cavallo) è di norma liberamente consentita su tutti i percorsi inclusi nella rete escursionistica regionale ad eccezione dei casi in cui, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi, degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori, in accordo con i comuni interessati, definiscono specifiche modalità di fruizione dei percorsi.

#### Art. 17.

##### Indirizzi per la fruizione in bicicletta/mountain bike

1. Ferme restando le indicazioni di cui all'art. 16, comma 5, della legge regionale n. 12/2010, la fruizione dei percorsi della RPE con bicicletta/mountain bike (MTB) è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (elevata pendenza, larghezza limitata, particolare tipologia di fondo ed altre caratteristiche valutate dal soggetto gestore determinanti per la fruizione in bicicletta) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori, di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/2010, può, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati e le associazioni coinvolte:

a) interdire la fruizione con biciclette/MTB, qualora l'incidenza, dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia significativa rispetto alla totalità del percorso. Su tali percorsi è fatto obbligo riportare il simbolo di divieto per biciclette/MTB secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30;

b) mantenere la fruizione multipla del percorso, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo alle biciclette/MTB il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso. Sui tali percorsi a fruizione multipla i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori e i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti (per esempio l'obbligo di portare a mano la bicicletta per un certo tratto);

c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette/MTB, quali il down hill, in conformità alla legislazione vigente in materia, escludendo dunque il percorso dalla RPE.

3. È possibile che nell'ambito delle prescrizioni di tutela degli itinerari di interesse storico-culturale di cui all'art. 21, comma 4, laddove tratti di percorso appartenenti a tali itinerari siano caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata (ad esempio lastricatura, parapetti, muri a secco) e che possano essere danneggiati dal passaggio delle biciclette, siano presi provvedimenti in merito al divieto di transito delle biciclette/MTB su tali tratti.

4. Tutte le limitazioni del presente articolo riguardano anche i percorsi della RPE presenti all'interno delle aree di parchi, riserve ed altre aree naturali protette. Tali limitazioni possono essere integrate da particolari provvedimenti e regolamenti interni a tali aree.

#### Art. 18.

##### Indirizzi per la fruizione a cavallo

1. La fruizione dei percorsi della RPE a cavallo è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/2010 può, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati e le associazioni coinvolte:

a) interdire la fruizione a cavallo, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione a cavallo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. Su tali percorsi è fatto obbligo di riportare il simbolo di divieto per fruizione a cavallo secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30;

b) mantenere la fruizione multipla del percorso, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione a cavallo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito a piedi accompagnando il cavallo nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso. Sui tali percorsi a fruizione multipla i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori e i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti.

3. È possibile che nell'ambito delle prescrizioni di tutela degli itinerari di interesse storico-culturale di cui all'art. 21, comma 4, laddove tratti di percorso appartenenti a tali itinerari siano caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata (ad esempio lastricatura, parapetti, muri a secco) e che possano essere danneggiati dal passaggio dei cavalli, siano presi provvedimenti in merito al divieto di transito dei cavalli su tali tratti.

4. Tutte le limitazioni del presente articolo riguardano anche i percorsi della RPE presenti all'interno delle aree di parchi, riserve ed altre aree naturali protette. Tali limitazioni possono essere integrate da particolari provvedimenti e regolamenti interni a tali aree.

#### Art. 19.

##### Norme di comportamento ed informazione agli escursionisti

1. La fruizione di tutti i percorsi della RPE è regolamentata dalle norme del decreto legislativo n. 285/1992 per gli ambiti di applicazione e dalle specifiche norme di comportamento contenute negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

2. Il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori deve riportare le norme di comportamento di cui al comma 1 su tutti i pannelli della rete dei percorsi escursionistici a qualsiasi livello (pannelli della rete regionale, provinciale, locale e pannelli di itinerario di cui all'art. 28) e su tutto il materiale promozionale e divulgativo (carte, guide e siti web, di cui all'art. 29).

3. Secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30, è altresì obbligatorio riportare sugli strumenti di cui al comma 2 le informazioni relative a:

a) tipo di infrastrutture viabili comprese nella rete escursionistica;

b) regolamentazione del traffico motorizzato sui percorsi della rete;

c) eventuali divieti per il transito con bicicletta/MTB o a cavallo sui percorsi della rete;

d) livello di difficoltà assegnato a ciascun percorso, via ferrata o sito di arrampicata;

e) itinerari a fruizione specifica con relativi gradi di difficoltà di cui all'art. 15.



*Capo V*

## VIE FERRATE E SITI DI ARRAMPICATA

## Art. 20.

*Disposizioni generali*

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2010:

a) promuove la pratica in sicurezza dell'arrampicata su roccia e del ferratismo tramite la creazione di una rete di siti di arrampicata e vie ferrate di valenza regionale inclusi nella RPE; promuove altresì la loro riqualificazione, la periodica manutenzione e la promozione, in quanto parti integranti del patrimonio escursionistico regionale;

b) detta gli indirizzi in merito alle loro modalità fruibili.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i siti di arrampicata e le vie ferrate costituiscono, insieme alle relative pertinenze, un sistema organizzativo e gestionale omogeneo.

3. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2010, al comune compete:

a) l'individuazione delle vie ferrate dei siti di arrampicata da proporre alla Regione;

b) la progettazione, la realizzazione, la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e tutti gli altri interventi volti a garantire la sicurezza e l'efficienza dei siti di arrampicata e delle vie ferrate inseriti nella RPE e delle relative pertinenze;

c) la predisposizione di un regolamento relativo alle modalità di accesso e fruizione del sito di arrampicata o via ferrata tenuto altresì conto di eventuali disposizioni già vigenti relative alla fruizione di infrastrutture in aree tutelate sotto il profilo urbanistico o ambientale.

4. La progettazione contempla i seguenti ambiti:

a) realizzazioni ex-novo;

b) interventi di estensione, adeguamento, riqualificazione, manutenzione straordinaria di siti di arrampicata e vie ferrate esistenti e da includere o già incluse nella rete del patrimonio escursionistico regionale;

5. La progettazione deve contemplare, in aggiunta alle specifiche previste dalle norme vigenti, uno studio geologico strutturale che individui preliminarmente le caratteristiche geologico-tecniche delle aree interessate dagli interventi al fine di garantire un ulteriore elemento conoscitivo a supporto della progettazione delle opere.

6. La gestione contempla le seguenti attività:

a) realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, controllo dell'infrastruttura e delle sue pertinenze ai fini di garantirne la frequentazione in sicurezza da parte degli utenti;

b) organizzazione delle modalità di accesso e di fruizione delle infrastrutture interessate e della loro pertinenze in ordine alle disposizioni regolamentari comunali vigenti.

7. La manutenzione ordinaria contempla l'insieme di interventi, da eseguirsi periodicamente, di riparazione, rinnovamento e sostituzione, necessarie ad integrare e mantenere in efficienza le vie di arrampicata e ferrate esistenti ed inserite nella RPE purché non comportino modifiche alle strutture in parete e ai percorsi delle vie medesime. Sono da annoverare in questa tipologia d'intervento anche la manutenzione delle pertinenze ovvero i lavori di pulizia dei percorsi di accesso, di alcuni luoghi di attestazione veicolare (parcheggi) e il rinnovamento della segnaletica orizzontale o la riparazione della segnaletica verticale.

8. Le attività inerenti la gestione devono essere previste in uno specifico piano pluriennale predisposto dal comune che tenga conto delle caratteristiche tecniche del sito di arrampicata e della via ferrata. Nel piano sono individuati gli interventi da eseguire sulle vie ferrate, siti di arrampicata e relative pertinenze, le modalità esecutive, la tempistica di realizzazione e le verifiche periodiche da effettuare anche al fine di individuare gli eventuali ulteriori interventi necessari, le modalità per organizzare l'accesso e la fruizione degli utenti in relazione alle specifiche disposizioni regolamentari comunali comprese le eventuali attività di controllo.

9. Il piano di gestione è attuato dal comune direttamente o attraverso un soggetto gestore qualificato per la realizzazione delle attività previste dal piano e convenzionato con il comune stesso ai fini della gestione. Il gestore è tenuto, oltre agli adempimenti previsti nella convenzione, a garantire la copertura assicurativa relativa all'utilizzo dell'area e per ciò che concerne ogni rischio derivante dall'utilizzo della

stessa nei confronti di terzi, fatta salva la responsabilità diretta dei singoli fruitori in ordine ad un uso inappropriato dei sistemi di sicurezza e alla inosservanza dei disposti regolamentari inerenti modalità di fruizione e accesso alla via ferrata e sito di arrampicata.

10. Il regolamento di cui al comma 3, lettera c), deve contemplare almeno i seguenti aspetti:

a) modalità di raggiungimento dei siti di arrampicata e delle vie ferrate, preferibilmente con mezzi non motorizzati e modalità d'uso dei servizi a disposizione, quali aree di parcheggio, servizi navetta, rastrelliere per biciclette;

b) modalità d'accesso ai siti di arrampicata ed alle vie ferrate: il comune può infatti subordinare l'accesso alle vie ferrate di propria competenza al pagamento di una quota contributiva a supporto dei costi di manutenzione della via, degli accessi, della cartellonistica informativa e degli eventuali servizi annessi, apponendo opportuna segnaletica; anche l'accesso gratuito va segnalato;

c) norme comportamentali per la fruizione del sito o della via ferrata nonché disposizioni riguardanti l'attrezzatura da impiegare;

d) eventuali restrizioni circa la fruizione del sito di arrampicata o della via ferrata in particolari condizioni meteorologiche, ambientali e stagionali;

e) divieti da parte di fruitori o personale non autorizzato di apportare qualsiasi modifica e alterazione alla roccia, all'attrezzatura dei siti di arrampicata e delle vie ferrate, nonché alla relativa segnaletica;

f) norme di comportamento sul rispetto dei luoghi relative a: gestione dei rifiuti, accensione di fuochi, rispetto dei fondi privati, rispetto delle colture agricole e di aree di particolare valore naturalistico;

g) le modalità di segnalazione da parte dei frequentatori di eventuali problemi relativamente all'attrezzatura in loco, alla presenza di blocchi instabili, di rifiuti alla base delle pareti, o di qualsiasi altro problema legato al sito di arrampicata o alla via ferrata.

11. Il comune di propria iniziativa o su segnalazione del soggetto gestore convenzionato, in caso di accertate situazioni di pericolosità vieta attraverso l'adozione di appositi provvedimenti l'accesso alle vie ferrate ed ai siti di arrampicata e l'esercizio dell'arrampicata nelle zone individuate, a tutela della incolumità pubblica.

12. I comuni, ai fini dell'individuazione, progettazione, realizzazione, attrezzatura e manutenzione dei siti di arrampicata sportiva e della via ferrate, nonché per la determinazione delle loro modalità fruibili, possono istituire specifiche commissioni tecniche consultive locali composte da rappresentanti del:

a) Collegio regionale Guide alpine del Piemonte;

b) Federazione arrampicata sportiva italiana (FASI);

c) Club alpino italiano (CAI);

d) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);

e) associazioni locali utilizzatrici delle pareti di arrampicata.

*Capo VI*

## TUTELA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO

## Art. 21.

*Tutela dei percorsi inseriti nella rete escursionistica regionale*

1. La RPE è rappresentata nell'ambito del Piano paesaggistico regionale ed è compresa nella rete fruibili definita nelle norme del Piano stesso.

2. Le province ed i comuni rappresentano, in sede di formazione ed approvazione della pianificazione territoriale e paesaggistica, la rete escursionistica di propria competenza.

3. In particolare le province provvedono, coerentemente alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale e delle relative norme, a valorizzare le reti escursionistiche provinciali.

4. Gli itinerari d'interesse storico-culturale di cui all'art. 14 possono altresì essere riconosciuti per il loro valore nell'ambito del Piano paesaggistico regionale ai sensi delle norme del Piano stesso e nell'ambito degli altri strumenti di pianificazione previsti, ai vari livelli territoriali, dalla legge regionale n. 56/1977 ed essere sottoposti da tali strumenti a specifiche prescrizioni finalizzate a tutelare la loro riconoscibilità nonché il rapporto con il contesto, tenuto conto delle funzioni svolte dai percorsi facenti parte di tali itinerari e delle caratteristiche del territorio attraversato ed in coerenza con il Piano paesaggistico regionale e con le relative norme.



5. Nell'ambito della rete escursionistica regionale non possono essere individuati dai comuni percorsi per mezzi motorizzati ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), fatte salve le porzioni dei percorsi individuate a carico della rete stradale. Su tali percorsi non è altresì ammessa l'organizzazione di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada temporanee secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 5-bis, della legge regionale n. 32/1982. Restano vigenti le deroghe previste dall'art. 11, comma 6 della stessa legge.

6. Il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori è tenuto a segnalare, secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30, le limitazioni di cui al comma 5 sui percorsi della rete escursionistica.

#### Art. 22.

##### *Interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici delle vie ferrate e dei siti di arrampicata*

1. La manutenzione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata è definita coordinata nell'ambito della pianificazione biennale prevista all'art. 13 della legge regionale n. 12/2010 e secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

2. Ai fini della manutenzione dei percorsi inclusi nella RPE i soggetti responsabili per la gestione dei settori escursionistici individuano i percorsi oggetto d'intervento sulla base delle priorità dagli stessi stabilite in ordine alla fruizione escursionistica, alle tipologie d'intervento necessarie, tenendo altresì in debita considerazione i tempi previsti per la realizzazione degli interventi anche sotto il profilo degli adempimenti amministrativi richiesti.

3. Nel caso gli interventi interessino sedimi di proprietà privata e si tratti di operazioni di manutenzione ordinaria rientranti nelle tipologie di intervento corrispondenti alla casistica prevista all'atto d'inserimento nella rete regionale, richiamato l'art. 9, comma 4, non è necessario ottenere formale autorizzazione da parte del proprietario o titolare di diritti reali. Qualora le operazioni previste si discostino dalla casistica anzidetta il soggetto attuatore degli interventi, oltre ad ottemperare alle previste procedure autorizzative, deve ottenere formale autorizzazione all'esecuzione delle operazioni da parte del proprietario o titolare di diritti reali.

4. Ai fini autorizzativi si distinguono progetti riconducibili alle seguenti categorie e tipologie d'intervento:

- a) progetti di sola manutenzione ordinaria;
- b) progetti di manutenzione straordinaria o di realizzazione nuove opere.

#### Capo VII

##### PIANIFICAZIONE BIENNALE DEGLI INTERVENTI E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE

#### Art. 23.

##### *Tipologie d'intervento*

1. La Regione Piemonte realizza direttamente e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore, l'infrastrutturazione e la manutenzione del patrimonio escursionistico regionale, l'implementazione e l'aggiornamento della RPE e del relativo catasto, le iniziative nel campo della promozione, della divulgazione e informazione, finalizzate a diffondere anche in ambito internazionale la cultura e la frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale.

2. La valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale avviene attraverso la definizione e l'attuazione del piano biennale degli interventi sulla rete dei percorsi, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata e attraverso specifiche iniziative a regia regionale tese alla diretta realizzazione o alla concessione di contributi ad enti e soggetti operanti nel settore dell'escursionismo.

3. La struttura regionale competente, sulla base delle disponibilità finanziarie del bilancio e delle priorità programmatiche stabilite a livello regionale, ripartisce in via preliminare le risorse disponibili:

- a) agli interventi infrastrutturali, e all'aggiornamento dei dati territoriali relativi alle infrastrutture costituenti la rete ed il catasto regionale dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata;

- b) alle iniziative nel campo della promozione e della divulgazione attuate direttamente dalla regione o dalle associazioni operanti nel settore del turismo escursionistico;

- c) alla formazione dei soggetti interessati al ripristino e manutenzione dei sentieri e dei rilevatori per il catasto regionale.

#### Art. 24.

##### *Pianificazione provinciale*

1. Ai fini della definizione del piano d'intervento, le province, in accordo con i soggetti gestori dei settori, con i comuni interessati ed il CAI definiscono l'elenco degli interventi di infrastrutturazione e di manutenzione della rete dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, con le relative priorità sulla base dei criteri e delle modalità fissati dalla Regione Piemonte. Al fine fornire un quadro esaustivo in ordine agli interventi in atto sul territorio provinciale, il piano deve fornire indicazioni aggiornate sugli interventi infrastrutturali in fase di realizzazione sul soggetto attuatore di tali interventi e sulle relative fonti di finanziamento.

2. Il piano definisce inoltre le eventuali attività necessarie ai fini dell'aggiornamento dei dati territoriali relativi alla rete e al catasto regionale dei percorsi, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata.

3. Su specifica indicazione della struttura regionale competente, quota parte delle risorse costituenti la dotazione finanziaria provinciale (nella misura massima del venti per cento della disponibilità) può essere destinata, sulla base di motivate esigenze, alla manutenzione delle reti secondarie di percorsi non inseriti nella rete, per la realizzazione in via prioritaria, di interventi connessi al ripristino della percorribilità a seguito di eventi calamitosi.

4. Il programma d'intervento provinciale è approvato e trasmesso alla struttura regionale competente per la successiva definizione e approvazione del programma d'intervento regionale.

#### Art. 25.

##### *Pianificazione regionale*

1. La pianificazione provinciale è integrata dal piano degli interventi effettuati direttamente dalla Regione Piemonte, sui percorsi preventivamente individuati dalla Regione e valutati di interesse regionale.

2. Prima dell'approvazione, la pianificazione è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di turismo, sport e parchi e ad altre eventuali strutture regionali interessate, per la verifica della specifica programmazione di competenza e per favorire complementarietà tecnica e finanziaria agli interventi programmati.

3. Il piano regionale, è approvato dalla Giunta previo parere della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico e della commissione consiliare competente. L'approvazione del piano costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi ai soli fini della verifica della coerenza con le previsioni attuative della legge regionale n. 12/2010. Sono fatte salve le vigenti disposizioni normative di riferimento ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere.

4. Ai fini dell'espressione del previsto parere la Consulta regionale si avvale per la valutazione di merito, di un gruppo tecnico costituito con provvedimento della struttura regionale competente e composto da funzionari della Regione Piemonte e delle province. Tale gruppo opera, altresì, a supporto della Consulta per la valutazione degli aspetti tecnici connessi agli ambiti di competenza della consulta stessa.


#### Art. 26.

##### *Valorizzazione e promozione delle attività escursionistiche*

1. La Regione Piemonte definisce ed effettua specifiche azioni di valorizzazione e promozione dell'escursionismo nell'ambito di iniziative a regia regionale tese alla realizzazione di progetti di sviluppo escursionistico attraverso l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, finalizzati alla promozione della frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella RPE.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati:

- a) direttamente dalla Regione;



b) da enti e associazioni operanti nel settore del turismo escursionistico il cui statuto o atto costitutivo preveda lo svolgimento di iniziative divulgative e informative strategiche a carattere regionale anche di coinvolgimento locale e impegnate in progetti attuativi che coinvolgano l'utente alla fruizione del territorio, anche con finalità di aggregazione, favorendo contatti reciproci e scambi di informazioni in tutti gli ambiti sociali.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), gli interventi sono proposti dalle strutture regionali e possono essere attuati dalle strutture regionali stesse o dalle province o dai soggetti gestori dei settori escursionistici.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), la concessione dei contributi è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi e le finalità della legge regionale n. 12/2010;

b) finalità istituzionali dell'ente o associazione in relazione agli obiettivi della legge regionale n. 12/2010;

c) rappresentatività dell'ente o associazione e numero di soci;

5. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono formulati in apposito bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto degli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

### Capo VIII

#### SEGNALETICA E STRUMENTI DI PROMOZIONE DELLA RETE REGIONALE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO

##### Art. 27.

##### *Sistema modulare di segnaletica*

1. Il sistema modulare di segnaletica per i percorsi escursionistici, le vie ferrate ed i siti di arrampicata adottato dalla Regione Piemonte prevede l'utilizzo di segnali ed etichette montati su appositi supporti (segnaletica verticale), accompagnati da segnavia applicati su elementi naturali o manufatti lungo il percorso (segnaletica orizzontale).

2. La segnaletica verticale è applicata su appositi elementi di supporto (palo o picchetto), realizzati secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

3. Il luogo di posa è un punto del percorso su cui viene installato l'insieme di un palo di supporto e degli elementi della segnaletica verticale relativi a quel punto. Il luogo di posa è codificato e geograficamente identificato nel catasto regionale del patrimonio escursionistico. Il picchetto non determina un luogo di posa.

4. La segnaletica orizzontale è applicata al suolo su elementi naturali o manufatti, è complementare a quella verticale ed è utile a garantire la continuità della percezione del percorso.

5. La segnaletica verticale e orizzontale si divide nelle seguenti categorie:

a) segnaletica direzionale (utilizzabile in ambito verticale e, in parte, in ambito orizzontale): rappresenta il principale strumento per la corretta interpretazione della rete regionale dei percorsi escursionistici. Fornisce le indicazioni relative alle destinazioni raggiungibili seguendo i percorsi segnalati, nonché informazioni turistiche utili alla fruizione consapevole del territorio. Appartengono alla segnaletica direzionale:

- 1) segnale di direzione;
- 2) segnale di località;
- 3) segnavia semplice;
- 4) segnavia a bandierina;

b) segnaletica di itinerario (utilizzabile in ambito verticale): segnala la continuità di infrastrutture turistiche collegate alla Rete regionale dei percorsi escursionistici quali itinerari, percorsi tematici, itinerari destinati a forme di fruizione specifiche. Appartengono alla segnaletica di itinerario:

- 1) segnale di itinerario;
- 2) segnale di fruizione specifica;

c) segnaletica informativa (utilizzabile in ambito verticale): raccoglie l'insieme delle indicazioni che riguardano gli aspetti fruitivi complessivi del territorio, le limitazioni ed i divieti e le informazioni relative a enti o altri soggetti coinvolti nella realizzazione della segnaletica stessa o nella gestione della rete escursionistica. Appartengono alla segnaletica di itinerario:

- 1) numero del luogo di posa;

2) etichetta istituzionale;

3) pittogramma di divieto.

6. Lo schema complessivo del sistema modulare di segnaletica, le caratteristiche di ciascun elemento, le modalità di realizzazione e di utilizzo sono indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

7. È vietato l'uso di pittogrammi diversi da quelli compresi nella suite di cui agli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

8. È vietato applicare sui pali o sui picchetti qualunque altro elemento estraneo al sistema modulare di segnaletica.

##### Art. 28.

##### *Pannelli descrittivi della rete del patrimonio escursionistico*

1. Il sistema di segnaletica della RPE è integrato da una serie di pannelli descrittivi dei diversi livelli della rete stessa, da posizionarsi secondo una specifica gerarchia. In particolare:

a) i pannelli descrittivi dell'itinerario sono da posizionarsi all'inizio ed alla fine dell'itinerario o in altri punti significativi (punti di attestamento, ecc.);

b) i pannelli descrittivi della rete locale del patrimonio escursionistico descrivono la rete di un intero settore della rete e sono da posizionarsi in punti strategici di informazione a livello comunale (piazza, ufficio di informazione turistica, stazione ferroviaria e dei bus, ecc.);

c) i pannelli descrittivi della rete provinciale del patrimonio escursionistico sono da posizionarsi in punti strategici di informazione a livello provinciale (principali stazioni ferroviarie e dei bus, principali centri abitati, ecc.);

d) i pannelli descrittivi della rete regionale del patrimonio escursionistico sono da posizionarsi in punti strategici di informazione a livello regionale (principali stazioni ferroviarie e dei bus, aeroporto, ecc.).

2. Le specifiche tecniche, dimensionali, grafiche e di contenuti sono descritte negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

##### Art. 29.

##### *Strumenti di promozione della rete regionale del patrimonio escursionistico*

1. Sono strumenti di promozione della RPE al livello locale, provinciale e regionale il materiale divulgativo cartaceo, i gadget, i siti internet dedicati, gli audiovisivi, i supporti multimediali, eventi, articoli, altri supporti e attività promozionali.

2. Gli strumenti di promozione della RPE devono essere conformi alle indicazioni della Regione Piemonte in merito alla linee grafiche ed editoriali riportate negli indirizzi tecnici di cui all'art. 30.

### Capo IX

#### NORME FINALI

##### Art. 30.

##### *Indirizzi tecnici*

1. Con provvedimenti della struttura regionale competente sono individuati gli indirizzi tecnici per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative a:

a) catasto regionale del patrimonio escursionistico (art. 4);

b) banche dati della rete e del catasto regionale del patrimonio escursionistico (art. 5);

c) modalità di rilevamento di percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata (art. 6);

d) inclusione di un percorso nella rete regionale (art. 7);

e) inclusione di una via ferrata o di un sito di arrampicata nella rete regionale (art. 8);

f) registrazione degli itinerari escursionistici nel catasto regionale del patrimonio escursionistico (art. 10);

g) itinerari a fruizione specifica (art. 15);



h) norme di comportamento ed informazione agli escursionisti (art. 19);

i) interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici delle vie ferrate e dei siti di arrampicata (art. 22);

l) valorizzazione e promozione delle attività escursionistiche (art. 26);

m) segnaletica (art. 27) e pannelli descrittivi della rete del patrimonio escursionistico (art. 28);

n) strumenti di promozione della rete regionale del patrimonio escursionistico (art. 29).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 16 novembre 2012

COTA

12R0772

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg.

**Approvazione del regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all'articolo 16, comma 2, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 23 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1861 di data 31 agosto 2012 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all'art. 16, comma 2, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);

EMANA  
il seguente regolamento:

### Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce gli standard e le modalità per ottenere la qualificazione prevista dall'art. 16 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), da parte dei soggetti culturali per la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23 della legge provinciale sulle attività culturali.

2. Ferma restando la disciplina generale prevista dal presente regolamento e dall'allegato A del presente regolamento, i requisiti di qualificazione che costituiscono presupposto per far parte del sistema bibliotecario trentino di cui all'art. 17 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, e la disciplina del regime transitorio, sono definiti da un successivo specifico regolamento.

3. Coloro che ottengono la qualificazione in base al dispositivo di indicatori ed elementi per la qualificazione indicati nell'allegato A (parte A) del presente regolamento possono accedere alla concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 11, 12, 14, 15, 19 e 21, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lettera e) della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, coloro che ottengono la qualificazione in base al dispositivo di indicatori ed elementi per la qualificazione semplificata indicato nell'allegato A (parte B) del presente regolamento possono accedere esclusivamente alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 12 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15.

5. Possono ottenere la qualificazione che costituisce presupposto per far parte del sistema museale trentino di cui all'art. 23 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, i soggetti che soddisfano gli standard di qualità previsti da questo articolo specificamente riferiti ai musei di cui all'allegato B al presente regolamento.

### Art. 2.

#### Standard di qualità

1. Per ottenere il riconoscimento della qualificazione previsto dall'art. 16 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, un soggetto deve possedere gli standard di qualità, riferiti alla struttura organizzativa e finanziaria, di cui agli allegati al presente regolamento.

### Art. 3.

#### Domanda di qualificazione

1. La domanda di qualificazione è presentata alla struttura provinciale competente in materia di attività culturali in conformità alla modulistica e unitamente alla documentazione individuata con deliberazione della giunta provinciale.

2. La presentazione della domanda avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa.

### Art. 4.

#### Valutazione delle domande

1. L'istruttoria delle domande di qualificazione è effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata nonché, qualora sulla base della documentazione ricevuta la struttura competente ritenga necessario, anche attraverso un confronto diretto con i soggetti che hanno richiesto la qualificazione.

2. Il procedimento di qualificazione si conclude, nei termini previsti con deliberazione della giunta provinciale, con il provvedimento di concessione o di diniego della qualificazione da parte del dirigente della struttura competente in materia di attività culturali.

3. La struttura competente in materia di attività culturali, per l'istruttoria delle domande presentate, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della vigente normativa provinciale.

### Art. 5.

#### Durata della qualificazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, la qualificazione non ha una scadenza temporale. Qualora la provincia modifichi i requisiti richiesti per ottenere la qualificazione o la loro specificazione, ne dà opportuna comunicazione ai soggetti già qualificati. La qualificazione precedentemente rilasciata resta valida per il periodo massimo di un anno; entro tale termine i soggetti qualificati devono adeguare i propri requisiti alle modifiche introdotte dandone comunicazione alla struttura competente in materia di attività culturali.

2. Laddove il soggetto non si adegui entro il predetto termine di un anno, la struttura competente in materia di attività culturali revoca la qualificazione, previa assegnazione, al soggetto qualificato, di un ulteriore termine per l'adeguamento.



## Art. 6.

*Verifiche periodiche*

1. La struttura competente in materia di attività culturali verifica la permanenza dei requisiti di qualificazione mediante verifiche annuali, a campione, richiedendo la documentazione necessaria alle predette verifiche o effettuando indagini dirette.

2. Per svolgere le attività di cui al comma 1, la struttura competente in materia di attività culturali può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della normativa provinciale.

## Art. 7.

*Conferma, rinuncia, sospensione e revoca della qualificazione*

1. Al momento della presentazione della richiesta di finanziamento, i soggetti qualificati attestano, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la permanenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Se la predetta dichiarazione non viene presentata, la struttura competente in materia di attività culturali assegna al soggetto un termine per provvedere e, in caso di inutile decorso dello stesso, dispone la revoca della qualificazione.

2. La rinuncia volontaria alla qualificazione effettuata in corso di realizzazione dell'attività agevolata comporta la decadenza dal finanziamento già concesso.

3. Nel caso in cui, anche a seguito delle verifiche periodiche a campione previste dall'art. 6, si riscontrano che il soggetto qualificato non è più in possesso di uno o più requisiti richiesti, la struttura competente in materia di attività culturali segnala all'interessato quanto riscontrato e lo invita a presentare entro un termine massimo di trenta giorni le eventuali controdeduzioni.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni:

a) ove le difformità riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, il dirigente della struttura competente in materia di attività culturali dispone la sospensione della qualificazione ed impartisce le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il termine per provvedervi. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo, fatta salva la conclusione delle attività agevolate in corso;

b) nel caso in cui le difformità riscontrate non siano sanabili o il soggetto non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni impartite, ai sensi della lettera a) di questo comma, il dirigente della struttura competente in materia di attività culturali dispone la revoca della qualificazione.

5. Con deliberazione della giunta provinciale in sede di definizione dei criteri per la concessione dei finanziamenti ai soggetti qualificati, vengono disciplinate le modalità di decadenza dai finanziamenti stessi in caso di revoca della qualificazione o di rinuncia volontaria alla stessa.

6. La revoca della qualificazione nonché la rinuncia volontaria determinano la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 8.

## Art. 8.

*Elenco dei soggetti culturali qualificati*

1. La struttura competente in materia di attività culturali istituisce e mantiene aggiornato, in base ai provvedimenti di cui agli articoli 4 e 7, l'elenco dei soggetti culturali qualificati e ne cura la pubblicazione avvalendosi degli strumenti telematici.

## Art. 9.

*Registro provinciale delle scuole musicali*

1. È istituito il registro provinciale delle scuole musicali.

2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, previa presentazione di apposita domanda, una scuola musicale deve:

a) essere gestita da un soggetto in possesso della qualificazione di cui al presente regolamento;

b) rivolgere i servizi didattici alla generalità dell'utenza del proprio bacino di riferimento, come individuato dal comma 6 del presente articolo;

c) svolgere attività didattica per un numero minimo di 100 ore settimanali di formazione, conformi agli orientamenti didattici stabiliti con deliberazione della giunta provinciale;

d) avere personale qualificato nell'erogazione della formazione in possesso di un diploma conseguito presso un conservatorio;

e) individuare e applicare i contratti collettivi di lavoro per il proprio personale dipendente.

3. Il registro è istituito e gestito dalla struttura competente in materia di attività culturali. Il dirigente della struttura dispone, con proprio provvedimento, l'iscrizione e la cancellazione dei soggetti in base al possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. L'accertamento dell'insussistenza o del venir meno di uno dei requisiti richiesti comporta la cancellazione dal Registro di cui al comma 1 e, di conseguenza, la decadenza dai benefici ottenuti su tale presupposto, secondo quanto stabilito con deliberazione della giunta provinciale. In tal caso il dirigente della struttura competente in materia di attività culturali adotta i relativi provvedimenti, nei termini e con le modalità stabiliti dalle norme in materia di procedimento amministrativo. Il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione dal registro di cui al comma 1 non può, a pena di irricevibilità, presentare domanda di iscrizione nei cinque anni successivi alla data del provvedimento stesso.

5. La struttura competente in materia di attività culturali cura la pubblicazione, anche avvalendosi di strumenti telematici, del registro di cui al comma 1.

6. I bacini d'utenza delle scuole musicali sono i seguenti :

a) Comunità della Valle di Sole e Comunità della Val di Non;

b) Comunità della Paganella, Comunità rotaliana e Comunità di Cembra;

c) Comunità delle Giudicarie;

d) Comunità dell'Alto Garda e Ledro e Comunità della Valle dei Laghi;

e) Comunità della Val d'Adige;

f) Comunità della Vallagarina e Comunità degli Altopiani cimbri;

g) Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol;

h) Comunità della Valsugana e Tesino;

i) Comunità di Primiero;

j) Comunità della Val di Fiemme e Comunità generai de Fascia.

## Art. 10.

*Qualificazione delle federazioni di associazioni*

1. Le federazioni di associazioni che operano prevalentemente nell'ambito delle attività culturali possono ottenere la qualificazione se soddisfano gli standard di qualità previsti dall'art. 2 del presente regolamento.

2. Inoltre le federazioni devono possedere anche i seguenti requisiti:


a) avere associazioni aderenti con sede in almeno 9 delle comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

b) un numero di aderenti delle associazioni iscritte alla federazione non inferiore a 1.000.

## Art. 11.

*Regime transitorio*

1. Per consentire il progressivo adeguamento dei soggetti culturali di cui all'art. 16, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 ai requisiti di qualificazione posti dal presente regolamento, è fissato un periodo massimo pari a tre anni solari, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.



## Art. 12.

*Abrogazioni*

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 28 (Abrogazioni e disposizioni transitorie) della legge 3 ottobre 2007, 15 (Disciplina delle attività culturali) a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate:

a) la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali), e le sue seguenti modificazioni:

1) l'art. 33 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

2) il primo comma dell'art. 20 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;

b) la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina), e l'art. 21 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;

c) la legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), ad eccezione dell'art. 36, e le sue seguenti modificazioni:

1) gli articoli da 30 a 40 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;

2) l'art. 15 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

3) gli articoli da 1 a 5 e l'art. 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;

4) gli articoli da 47 a 50 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11;

5) il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3;

6) l'art. 18 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

7) l'art. 46 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

8) l'art. 92 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

9) l'art. 71 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

10) gli articoli 3 e 37 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;

11) l'art. 14 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;

12) l'art. 40 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

d) la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea), e il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale dell'11 maggio 2000, n. 5;

e) la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), e le sue seguenti modificazioni:

1) l'art. 41 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;

2) gli articoli 15 e 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;

3) l'art. 57 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

f) la legge provinciale dell'11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo «Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali»);

g) la legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 16 ottobre 2012

DELLAI

12R0732

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETODELPRESIDENTEDELLAGIUNTA PROVINCIALE  
26 novembre 2012, n. 42.

### Mediazione al lavoro pubblica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 4 dicembre 2012)

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 5 novembre 2012, n. 1640;

E M A N A  
il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### Definizione ed accertamento dello stato di disoccupazione

1. Si definisce stato di disoccupazione la condizione della persona senza alcuna occupazione retribuita, che sia immediatamente disponibile alla ricerca e allo svolgimento di un'attività lavorativa. Per gli effetti del presente regolamento lo stato di disoccupazione è riconosciuto alle persone residenti o con domicilio stabile in Provincia di Bolzano.

2. Per comprovare il proprio stato di disoccupazione la persona interessata deve presentarsi presso l'Ufficio provinciale servizio lavoro e rendere una contestuale dichiarazione di disponibilità immediata alla ricerca ed allo svolgimento di un'attività lavorativa. La giunta provinciale può stabilire che, per determinati gruppi di persone, il riconoscimento dello stato di disoccupazione possa avvenire anche a prescindere dalla presentazione suddetta, mediante registrazione della persona interessata sul sito Internet della ripartizione provinciale lavoro. In tal caso la persona interessata deve confermare il proprio stato di disoccupazione presentandosi entro i successivi 30 giorni presso l'ufficio provinciale servizio lavoro, pena il disconoscimento dello stato medesimo a decorrere dal trentunesimo giorno. Tale conferma non è necessaria in caso di disoccupati stagionali.

3. L'ufficio provinciale servizio lavoro sottoscrive con la persona disoccupata un patto di servizio, che prevede:

a) l'indicazione delle prestazioni offerte e dei servizi erogati dall'ufficio provinciale servizio lavoro, l'eventuale rinvio ad altri servizi di mediazione lavoro riconosciuti in Alto Adige e indicazioni in materia di orientamento professionale;

b) colloqui obbligatori presso l'ufficio provinciale servizio lavoro e informazioni circa le condizioni che determinano la perdita dello stato di disoccupazione;

c) l'impegno da parte della persona interessata a svolgere tutte le misure concordate e ad effettuare una ricerca attiva del lavoro.

4. Il patto di servizio è integrato da un piano d'azione individuale, nel quale si stabiliscono misure per una ricerca attiva del lavoro e per migliorare l'occupabilità della persona.

#### Art. 2.


##### Verifica dello stato di disoccupazione

1. La persona disoccupata dimostra l'immediata disponibilità alla ricerca attiva ovvero allo svolgimento di un lavoro mediante:

a) l'accettazione di una congrua offerta di lavoro;

b) l'accettazione di una misura concordata di inserimento lavorativo;

c) la frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale;



d) ulteriori iniziative personali finalizzate alla ricerca di un lavoro.

2. L'ufficio provinciale servizio lavoro verifica lo stato di disoccupazione - di regola con cadenza almeno trimestrale - al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro e di prevenire la disoccupazione di lunga durata.

3. L'ufficio provinciale servizio lavoro effettua una duplice verifica:

a) attraverso il sistema obbligatorio di notifica d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro di cui alla normativa vigente, verifica se la persona sia effettivamente priva di lavoro, anche ricorrendo ad idonee misure di controllo attivate dalla ripartizione provinciale lavoro con l'ausilio delle banche dati disponibili e servendosi dei servizi ispettivi competenti;

b) verifica inoltre se - conformemente alla dichiarazione resa di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro, al patto di servizio ed al piano d'azione individuale - la persona è immediatamente disponibile alla ricerca attiva o allo svolgimento di un lavoro.

4. I risultati della verifica costituiscono i presupposti per la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione. L'esito della verifica deve essere documentato e possibilmente essere condiviso dalla persona interessata, che sottoscrive il documento insieme al o alla consulente dell'ufficio provinciale servizio lavoro.

#### Art. 3.

##### *Perdita e conservazione dello stato di disoccupazione in caso di assunzione*

1. Lo stato di disoccupazione viene meno con l'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Si conserva tuttavia lo stato di disoccupazione nel caso in cui il rapporto di lavoro non superi i cinque giorni di calendario consecutivi. La richiesta di conservazione dello stato di disoccupazione va inoltrata all'ufficio provinciale servizio lavoro entro 30 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

#### Art. 4.

##### *Ulteriori condizioni di perdita dello stato di disoccupazione*

1. Accanto all'ipotesi di assunzione al lavoro, sono cause di perdita dello stato di disoccupazione:

a) la mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione ad un colloquio di orientamento presso l'ufficio provinciale servizio lavoro;

b) il rifiuto, senza giustificato motivo, di una misura prevista dal piano d'azione individuale, in particolare il rifiuto ingiustificato o la frequenza irregolare di una misura atta all'apprendimento oppure al miglioramento della conoscenza delle due lingue principali utilizzate nel territorio provinciale;

c) la mancata conferma dello stato di disoccupazione di cui all'art. 1, comma 3;

d) il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro.

2. L'accertamento delle cause che determinano la perdita dello stato di disoccupazione è disposto sulla base delle procedure di cui all'art. 2, del patto di servizio e del piano d'azione individuale. Il verificarsi delle cause di cui al comma 1 del presente articolo comporta la perdita dello stato di disoccupazione per un periodo di tre mesi. Decorso questo termine la persona interessata può richiedere nuovamente il riconoscimento dello stato di disoccupazione.

3. Cause di forza maggiore ed altri impedimenti oggettivi rappresentano un giustificato motivo per la mancata presentazione ad un colloquio d'orientamento. Essi vanno valutati caso per caso tenuto conto del patto di servizio e degli accordi siglati nel piano d'azione individuale.

4. Per determinate categorie di persone, da individuare con deliberazione della giunta provinciale, che non necessitano di un'assistenza continuativa, lo stato di disoccupazione può essere disconosciuto d'uf-

ficio qualora la persona interessata non si presenti entro un termine predeterminato presso l'ufficio provinciale servizio lavoro per confermare il perdurare del suo stato di disoccupazione. La persona deve essere informata di questo adempimento al momento del riconoscimento dello stato di disoccupazione. Nel caso previsto dal presente comma non si applica il periodo di esclusione di cui al comma 2.

#### Art. 5.

##### *Sospensione dello stato di disoccupazione*

1. La sospensione dello stato di disoccupazione decorre dall'inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato o temporaneo, la cui durata non sia superiore ai limiti massimi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche. La sospensione dello stato di disoccupazione non è applicabile ai disoccupati stagionali.

2. Durante la sospensione dello stato di disoccupazione, la persona interessata non è considerata disoccupata. Al termine del rapporto di lavoro di cui al comma 1 ricomincia a decorrere l'anzianità di disoccupazione.

3. La persona interessata alla determinazione dell'anzianità di disoccupazione può presentare all'ufficio provinciale servizio lavoro un'apposita richiesta entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e contestualmente al nuovo riconoscimento dello stato di disoccupazione.

#### Art. 6.

##### *Mercato del lavoro e immediata disponibilità al lavoro*

1. L'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un'occupazione è condizione irrinunciabile per il riconoscimento dello stato di disoccupazione da parte dell'ufficio provinciale servizio lavoro. Il piano d'azione individuale fa riferimento all'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un'occupazione da parte della persona interessata, tenuto conto delle seguenti condizioni di base:

a) la situazione del mercato del lavoro, con particolare attenzione alle specificità strutturali locali e al fabbisogno di forza lavoro stagionale;

b) i requisiti professionali e personali, le competenze specifiche e le capacità di sviluppo individuale, gli interessi e le attitudini nonché le condizioni di vita della persona interessata;

c) le offerte formative disponibili e le iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale sia individuali, sia rivolte a gruppi omogenei di persone in cerca di occupazione.

2. Le misure concordate nel piano d'azione individuale hanno lo scopo di trovare quanto prima possibile una nuova occupazione e di favorire lo sviluppo delle potenzialità professionali della persona interessata.

3. Nei seguenti casi lo stato di disoccupazione può riconosciuto anche in assenza di immediata disponibilità al lavoro:

a) in caso di madri che hanno risolto il rapporto di lavoro nell'ambito dell'apposita tutela contro il licenziamento, per il periodo in cui hanno diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione;


b) nel caso di persone che sono temporaneamente inabili al lavoro per malattia o infortunio, qualora l'inabilità non supera la durata di sei mesi.

#### Art. 7.

##### *Congruià dell'offerta di lavoro*

1. Un'offerta di lavoro è congrua se, coerentemente con il patto di servizio e il piano individuale d'azione, presenta i seguenti requisiti:

a) è compatibile con la qualifica professionale della persona disoccupata oppure la retribuzione offerta non è inferiore di oltre il 25 per cento alla retribuzione precedente;



b) il trattamento economico e giuridico proposto corrisponde a quello previsto dal contratto collettivo di riferimento;

c) la sede di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio della persona interessata o è raggiungibile in meno di 80 minuti utilizzando i mezzi pubblici. In caso di disoccupazione di durata superiore ai tre mesi è ammissibile un'offerta di lavoro estesa a tutto il territorio provinciale qualora l'azienda offra un alloggio. Nel caso in cui la persona sia disponibile ad un rapporto di lavoro part-time ai sensi dell'art. 8 o versi nelle condizioni di vita previste dal comma 2 del presente articolo, la distanza e i tempi di trasporto suindicati possono essere ridotti in base alle circostanze.

2. In casi appositamente motivati vanno considerate le condizioni di vita della singola persona per valutare la congruità dell'offerta di lavoro, ad esempio nel caso di persone in possesso dei requisiti previsti per il collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 8.

*Part-time*

1. La disponibilità allo svolgimento o alla ricerca di un'attività lavorativa esclusivamente part-time pari ad almeno il 50% rispetto all'orario full-time, dichiarata nel patto di servizio, può essere riconosciuta ai fini del riconoscimento dello stato di disoccupazione.

Art. 9.

*Assistenze familiari*

1. Le necessità derivanti dall'assistenza ai figli propri o adottati e dall'assistenza a familiari-bisognosi di cure devono essere indicate nel piano d'azione individuale e sono da tenere in considerazione nella verifica della disponibilità al lavoro e nella scelta delle offerte lavorative o formative.

Art. 10.

*Persone disabili*

1. Le persone iscritte alla lista di collocamento obbligatorio presso l'ufficio provinciale servizio lavoro sono in stato di disoccupazione. Esse hanno inoltre diritto al collocamento mirato e all'assistenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

*Borsa lavoro*

1. Le richieste di lavoro delle persone disoccupate sono pubblicate in Internet nella Borsa lavoro elettronica della Rete Civica dell'Alto Adige.

Art. 12.

*Scheda anagrafica e professionale*

1. È approvata la scheda anagrafica e professionale di cui all'allegato A).

Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 14.

*Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 novembre 2012

DUMWALDER

(*Omissis*)

12R0737

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2012, n. 17.

**Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme finanziarie urgenti.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica alla legge regionale n. 1/2007*

1. Al comma 70 dell'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole «dal quale si escludono le prime due annualità» sono sostituite dalle seguenti: «dal quale si escludono le prime tre annualità».


Art. 2.

*Norme finanziarie urgenti*

1. Per le finalità di cui all'art. 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), con riferimento al Fondo di cui all'art. 38 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7713 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione «Finanziamenti a favore dell'imprenditoria giovanile - Spese d'investimento».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 9338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

3. Per le finalità di cui all'art. 174 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 e del capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.



4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante storno di 460.000 euro dall'unità di bilancio 1.5.1.1028 e dal capitolo 7703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 38, lettera b), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5058 e del capitolo 5846 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione «Conferimento iniziale al patrimonio della Fondazione scuola merletti di Gorizia - Spese d'investimento».

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.2.2.1141 e dal capitolo 5370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

7. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

8. All'onere derivante dal comma 7 si provvede mediante storno di 50.000 euro dall'unità di bilancio 6.1.1.5058 e dal capitolo 5845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 ottobre 2012

TONDO

(Omissis).

12R0751

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2012, n. 18.

**Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Ginalità e oggetto*

1. Al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuali e sociali, delle donne affette da endometriosi, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge:

a) promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell'endometriosi, nonché il miglioramento della qualità delle cure;

b) promuove la conoscenza dell'endometriosi e dei suoi effetti dal punto di vista sanitario, sociale e lavorativo;

c) riconosce l'associazionismo specifico del territorio e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi, nonché le loro famiglie.

Art. 2.

*Osservatorio regionale sull'endometriosi*

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi.

2. L'Osservatorio ha il compito di:

a) svolgere attività di monitoraggio dei casi di endometriosi sul territorio regionale, delle azioni di diagnosi, cura e formazione promosse dal Servizio sanitario regionale, nonché delle iniziative di informazione previste dalla presente legge;

b) raccogliere dati e statistiche sulla fenomenologia dell'endometriosi, nonché sulle azioni promosse in sede nazionale ed europea;

c) proporre alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute l'attuazione di campagne di informazione per il personale sanitario e la popolazione;

d) promuovere azioni di prevenzione dirette alla diagnosi precoce;

e) proporre, sulla base dei dati raccolti, alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, modalità di coordinamento delle attività di diagnosi, cura e ricerca;

f) trasmettere, con cadenza annuale, alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta.

3. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute stabilisce la composizione dell'Osservatorio e le sue modalità di nomina e funzionamento. Fanno comunque parte dell'Osservatorio rappresentanti delle associazioni regionali che si occupano di endometriosi, almeno una rappresentanza per ogni professione medica responsabile del piano diagnostico-terapeutico e assistenziale, una rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, un rappresentante dei consultori familiari, nonché, previa intesa con i rispettivi enti, rappresentanti indicati dalle Università degli studi della regione e dalle sedi regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. La mancata designazione di componenti nel termine stabilito dalla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute non pregiudica la costituzione e i lavori dell'Osservatorio. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

5. I componenti dell'Osservatorio partecipano alle riunioni direttamente o tramite delegati. La partecipazione ai lavori non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

6. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate da personale della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute.

7. L'Osservatorio è costituito con decreto del direttore della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute.

Art. 3.

*Registro regionale dell'endometriosi*

1. È istituito il Registro regionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale.

3. Il Registro rileva in particolare:


a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;

b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;

c) la qualità delle cure prestate;

d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 2 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono definiti i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici.



5. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute cura la realizzazione e l'aggiornamento del Registro, utilizzando a tal fine i dati del Sistema informativo socio-sanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso degli enti del Servizio sanitario regionale, tenendo conto altresì di quelli forniti dalle associazioni regionali che si occupano di endometriosi.

6. I dati riportati nel Registro sono utilizzati, in occasione della predisposizione degli atti regionali di pianificazione e programmazione, per individuare azioni finalizzate alla diagnosi precoce e all'ottenimento dei trattamenti medico-sanitari più efficaci.

#### Art. 4.

##### *Campagne di informazione e sensibilizzazione*

1. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, anche sulla base dei dati del Registro di cui all'art. 3 e dei lavori dell'Osservatorio di cui all'art. 2, può promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi.

2. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia, soprattutto nelle scuole, e a promuovere il ricorso al medico di fiducia, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta della malattia e prevenire l'infertilità a essa correlata.

3. Le campagne sono realizzate di norma in collaborazione con le associazioni regionali che si occupano di endometriosi e con il coinvolgimento dei medici e dei consultori familiari.

#### Art. 5.

##### *Giornata regionale per la lotta all'endometriosi*

1. È istituita la «Giornata regionale per la lotta all'endometriosi», da celebrare il 9 marzo di ogni anno.

2. In occasione della Giornata regionale, l'Assessore regionale competente in materia di tutela della salute promuove iniziative di sensibilizzazione sull'endometriosi.

3. Le iniziative di sensibilizzazione sono realizzate con il supporto dell'Osservatorio di cui all'art. 2 e in coordinamento con le associazioni regionali che si occupano di endometriosi.

4. In occasione della Giornata regionale, l'Osservatorio di cui all'art. 2 rende pubblico lo stato di realizzazione e il programma delle iniziative complessivamente previste per il contrasto della malattia.

#### Art. 6.

##### *Formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari*

1. Nell'ambito della pianificazione delle attività formative, gli enti del Servizio sanitario regionale prevedono specifiche iniziative di formazione e aggiornamento sull'endometriosi destinate al personale medico, di assistenza e dei consultori familiari.

#### Art. 7.

##### *Associazioni e attività di volontariato*

1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni che si occupano di endometriosi sul territorio regionale.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di cui al comma 1 a sostegno delle attività aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta a sostenere e aiutare donne affette da endometriosi, nonché progetti di formazione e informazione anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, rivolti alla collettività regionale.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2.

4. In via di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 2 e 3, è adottata anche nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al presente articolo.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità previste dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4861 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione «Spese per campagne informative e di sensibilizzazione in materia di endometriosi».

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 7, comma 2, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4862 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione «Contributi alle associazioni che si occupano di endometriosi sul territorio regionale».

3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1 e 2 per complessivi 50.000 euro si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 ottobre 2012

TONDO

(Omissis).

12R0752

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2012, n. 46.

**Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 100 del 4 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

*Modifica al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 «Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016».*

1. Nel comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 le parole «dal Consiglio regionale» sono sostituite con le parole «dalla Giunta regionale».

#### Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 «Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016».*

1. Nel comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 sono soppresse le parole «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e le parole «entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso».



2. Nel comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 «Modifiche all'art. 8, commi 1 e 1-bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria», sono soppresse le parole «nei trenta giorni successivi, garantendo, comunque, il rispetto del termine complessivo di centottanta giorni».

3. Dopo l'art. 8 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 è inserito il seguente articolo: «Art. 8-bis (Disposizioni in materia di programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale). — 1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa statale, la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale è di competenza del Consiglio regionale, che vi provvede, su proposta della Giunta regionale».

4. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo la parola «obbligatorio» sono soppresse le parole «e vincolante entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso».

5. Nel comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo la parola «obbligatorio» sono soppresse le parole «e vincolante entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso».

#### Art. 3.

*Modifica alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 «Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016».*

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 è inserito il seguente articolo: «Art. 19-bis (Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei"). — 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 3-bis (Regolamentazione in materia di apparati per le radiotelecomunicazioni). — 1. Al fine di tutelare la popolazione dai rischi derivanti alla salute umana dall'esposizione ai campi elettromagnetici, è consentito — in via transitoria fino all'approvazione del Progetto antenne — lo spostamento degli apparati per le radiotelecomunicazioni esistenti nell'ambito del territorio del parco regionale dei Colli Euganei, con contestuale rimozione delle strutture dismesse, recupero naturalistico-ambientale delle aree interessate e ricollocazione degli apparati su strutture tecniche, che producano minori emissioni, appositamente individuate o realizzate dall'Ente parco dei Colli Euganei, anche con la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, previa sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ente parco dei Colli Euganei e i comuni territorialmente competenti, che individuano preliminarmente i siti idonei»».

#### Art. 4.

*Modifiche all'allegato A della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 «Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016».*

1. Al paragrafo «Prevenire le zoonosi e le malattie emergenti» del punto 3.4.1 «Aree prioritarie di intervento» dell'allegato A, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, le parole «l'osservatorio epidemiologico» sono sostituite dalle parole «il centro regionale di epidemiologia veterinaria».

#### Art. 5.

*Modifiche all'allegato A della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 «Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016».*

1. Al punto 3.4.2 «La rete dei dipartimenti di prevenzione» dell'allegato A, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo le parole «servizi veterinari» è aggiunta la frase «articolati distintamente nelle tre aree funzionali: sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche».

#### Art. 6.

*Modifiche all'allegato A della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 «Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016».*

1. Alla fine del punto 3.4.2 «La rete dei dipartimenti di prevenzione» dell'allegato A, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è aggiunta la frase: «All'interno del dipartimento di prevenzione delle aziende ULSS, viene istituita l'Unità di progetto della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare a cui afferiscono i tre servizi veterinari, della sanità animale (SA), dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAOA) e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ), nonché il servizio di igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), in linea con l'organizzazione regionale».

#### Art. 7.

*Modifica al comma 8-ter dell'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» e successive modificazioni.*

1. Nel comma 8-ter dell'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 come inserito dal comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, le parole «ha una durata di tre anni» sono sostituite con le parole «di norma ha una durata pari a quella della legislatura regionale. Il mandato del direttore generale scade centottanta giorni dopo l'insediamento della nuova legislatura».

#### Art. 8.

*Modifica alla lettera d) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».*

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è così modificata: «d) servizi veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali: sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche».

#### Art. 9.

*Modifica alla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 «Modifiche all'art. 8, commi 1 e 1-bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria».*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 4-bis (Gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale socio-sanitaria (ARSS)). — 1. Il segretario regionale per la sanità e sociale viene individuato quale commissario per la gestione liquidatoria dell'ARSS, al fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti.

2. La gestione liquidatoria ha una durata massima di diciotto mesi.

3. Il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'ARSS e presenta periodicamente le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale».

2. I termini di cui al comma 2 dell'art. 4-bis della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, così come inserito dal comma 1, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.



## Art. 10.

*Modifica alla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 «Modifiche all'art. 8, commi 1 e 1-bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria».*

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, così come inserito dall'art. 9, è aggiunto il seguente articolo: «Art. 4-ter (Attribuzione delle funzioni esercitate dall'ARSS). — 1. Sono attribuite alle strutture che afferiscono alla segreteria regionale per la sanità e il sociale tutte le attività di supporto tecnico attribuite all'ARSS dalla normativa regionale, comprese quelle in materia di accreditamento di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

2. Sono attribuite alla struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema sociosanitario veneto" e successive modificazioni le funzioni di monitoraggio, verifica e controllo sul settore socio-sanitario, attribuite all'ARSS dalla normativa regionale».

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 3 dicembre 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0739

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2012, n. 14.

### Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 256 del 22 novembre 2012*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Approvazione del rendiconto generale*

1. Il rendiconto generale - Conto finanziario e conto del patrimonio - della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

## Art. 2.

*Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2011*

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 12.563.421.789,82 cui vanno aggiunti euro 1.357.870.784,96 quale avanzo netto di amministrazione dell'esercizio 2010 applicato al bilancio 2011. Le entrate complessive ammontano pertanto a euro 13.921.292.574,78.

2. Sul totale delle entrate accertate:

euro 10.143.879.750,13 sono state riscosse e versate;

euro 2.419.542.039,69 sono rimaste da riscuotere.

## Art. 3.

*Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2011*

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2011, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.158.740.377,95.

2. Sul totale delle spese impegnate:

euro 10.552.308.708,74 sono state pagate;

euro 2.606.431.669,21 sono rimaste da pagare.

## Art. 4.

*Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2011*

1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza, accertate ed impegnate nell'esercizio finanziario 2011, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio come segue:

entrate complessive (art. 2) - Euro 13.921.292.574,78;

spese complessive (art. 3) - Euro 13.158.740.377,95;

risultato attivo complessivo della competenza dell'esercizio 2011 - Euro 762.552.196,83.

## Art. 5.

*Residui attivi degli esercizi finanziari 2010 e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi 2010 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio in:

Euro 8.039.184.074,35;

dei quali nell'esercizio 2011 sono stati riscossi e versati - Euro 2.961.628.727,25;

e sono rimasti da riscuotere - Euro 5.077.555.347,10.

## Art. 6.

*Residui passivi degli esercizi finanziari 2010 e precedenti*

1. I residui passivi degli esercizi 2010 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio in:

Euro 6.827.801.641,58;

dei quali nell'esercizio 2011 sono stati pagati - Euro 2.218.523.752,94;


e sono rimasti da pagare - Euro 4.609.277.888,64.

## Art. 7.

*Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (art. 2) - Euro 2.419.542.039,69;



somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2010 e precedenti (art. 5) - Euro 5.077.555.347,10;  
residui attivi al 31 dicembre 2011 - Euro 7.497.097.386,79.

## Art. 8.

*Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (art. 3) - Euro 2.606.431.669,21;  
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2010 e precedenti (art. 6) - Euro 4.609.277.888,64;  
residui passivi al 31 dicembre 2011 - Euro 7.215.709.557,85.

## Art. 9.

*Situazione di cassa*

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è determinata come segue:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2010 - Euro 325.262.986,98.  
Riscossioni:  
residui: euro 2.961.628.727,25;  
competenza: euro 10.143.879.750;  
totale: euro 13.105.508.477,38;  
Pagamenti:  
residui: euro 2.218.523.752,94;  
competenze: euro 10.552.308.708,74  
totale: euro 12.770.832.461,68.  
Differenza positiva: euro 334.676.015,70.  
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2011: euro 659.939.002,68.

## Art. 10.

*Situazione finanziaria*

1. L'avanzo netto di amministrazione per l'esercizio 2011 è accertato nella somma di euro 941.326.831,62 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 - Euro 659.939.002,68.  
Residui attivi:  
residui: euro 5.077.555.347,10;  
competenza: euro 2.419.542.039,69;  
totale: euro 7.497.097.386,79;  
Residui passivi:  
residui: euro 4.609.277.888,64;  
competenza: euro 2.606.431.669,21;  
totale: 7.215.709.557,85.  
Differenza positiva: euro 281.387.828,94.  
Avanzo netto di amministrazione al 31 dicembre 2011: euro 941.326.831,62.

## Art. 11.

*Disposizioni speciali - Eccedenze*

1. È approvato il maggior impegno di euro 19.591.302,00 rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di spesa n. 91289 «Spese di competenza di esercizi futuri», afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di entrata 07168 «Entrate di competenza di esercizi futuri», afferente all'UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2011, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

2. È approvato il maggior pagamento di euro 3.172.735,68 rispetto allo stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 91312 «Deposito di somme in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello

Stato - Fondi Nazionali e Risorse CEE (Art. 66, legge n. 23 dicembre 2000, n. 388)», afferente all'UPB 3.1.1.7.31500. Tale pagamento è comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilità a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva del bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), ed è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2011, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

## Art. 12.

*Attività e passività finanziarie e patrimoniali*

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - Conto del patrimonio - in euro 8.859.785.447,25.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, risulta stabilita nel relativo Rendiconto generale - Conto del patrimonio - in euro 8.614.186.508,30.

3. L'eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 2011 risulta di euro 245.598.938,95.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 novembre 2012

ERRANI

(Omissis)

12R0729

## REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 14.

### Norme di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parte I-II serie generale n. 46 del 24 ottobre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A  
il seguente regolamento:


Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5, comma 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica), disciplina:

a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di concorso di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 6/2010;

b) la forma organizzativa e le modalità operative della commissione regionale per la progettazione di qualità di cui all'art. 13 della legge regionale n. 6/2010, di seguito commissione.



## Art. 2.

*Bando per l'individuazione di aree tematiche*

1. Ai fini del miglioramento della qualità urbana, la giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge regionale n. 6/2010, predispone, su proposta della commissione, un bando pubblico per l'individuazione di una o più tematiche territoriali di particolare interesse sulle quali svolgere il concorso a tema di cui all'art. 3.

2. Nel bando di cui al comma 1, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR) e nel sito istituzionale della Regione stessa sono stabilite altresì, le modalità di adesione e la documentazione tecnica da presentare da parte dei comuni.

3. I comuni, anche in forma associata, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge regionale n. 6/2010, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando di cui al comma 1, trasmettono alla Regione l'individuazione nel proprio territorio di uno o più ambiti significativi che presentano le caratteristiche descritte nel bando stesso.

4. La commissione seleziona gli ambiti significativi presentati dai comuni sulla base delle indicazioni del bando e predispone una proposta di concorso a tema da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

## Art. 3.

*Concorso a tema di iniziativa regionale*

1. La Giunta regionale pubblica nel BUR e nel sito istituzionale della Regione un bando per il concorso a tema di cui all'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 6/2010.

2. Possono partecipare al concorso a tema i progettisti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2010, indipendentemente dal possesso di requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-organizzativo, che presentano proposte progettuali secondo le modalità definite nel bando di cui al comma 1.

3. I vincitori del concorso sono individuati dalla giunta regionale, previa valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi delle proposte progettuali, effettuata dalla commissione.

4. La Regione può rendere pubblici gli elaborati progettuali ritenuti di particolare interesse mediante mostre, cataloghi, articoli, pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra forma ritenuta opportuna nel rispetto della normativa vigente in materia.

## Art. 4.

*Garante dell'intervento*

1. Qualora il comune o i comuni in forma associata interessati dal progetto vincitore affidino i successivi livelli di progettazione a soggetto diverso dal vincitore del concorso a tema, nominano garante dell'intervento il soggetto vincitore del concorso stesso.

2. Il garante dell'intervento assicura la coerenza tra il progetto da realizzare e la proposta vincitrice del concorso a tema.

3. La garanzia della coerenza progettuale è perseguita con la presenza del garante durante tutti i livelli di progettazione dell'intervento tramite attività di analisi, verifica, monitoraggio e coordinamento artistico. A tal fine nel quadro economico degli interventi è individuata una quota destinata all'espletamento dell'attività del garante.

## Art. 5.

*Concorso di progettazione bandito da organismi di diritto pubblico o privato e da soggetti privati*

1. Gli organismi di diritto pubblico indicano il concorso di progettazione secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa statale.

2. Il concorso di progettazione indetto da organismi di diritto privato e da soggetti privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 6/2010 deve, in particolare, elevare la qualità dell'ambiente urbano e rurale e promuovere l'architettura di qualità.

3. I comuni, anche in forma associata, preso atto del bando di progettazione presentato da organismi di diritto privato e da soggetti privati, possono concedere agli stessi la riduzione degli oneri per le urbanizzazioni secondarie e del costo di costruzione di una percentuale compresa tra un minimo del cinque per cento e un massimo del venti per cento.

4. Al fine di beneficiare delle riduzioni di cui al comma 3, gli organismi di diritto privato o i soggetti privati che indicano il concorso di progettazione devono garantire in particolare il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

5. La giunta regionale nell'assegnazione di contributi per interventi relativi a lavori e opere pubbliche e di pubblica utilità previsti dai piani di settore, di cui all'art. 6 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici) attribuisce un punteggio aggiuntivo agli interventi per i quali è stato espletato concorso di idee, concorso a tema e/o concorso di progettazione.

## Art. 6.

*Commissione regionale per la progettazione di qualità*

1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale stessa, ed è composta da:

a) il coordinatore regionale dell'ambito competente in materia di territorio con funzioni di Presidente;

b) due dirigenti regionali competenti nelle materie di cui al presente regolamento;

c) tre docenti universitari in materia di composizione architettonica, disegno e rilievo e storia dell'architettura;

d) un rappresentante dell'ordine degli architetti della provincia di Perugia e Terni;

e) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia di Perugia e Terni;

f) un rappresentante dell'associazione nazionale costruttori edili (ANCE Umbria);

g) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI Umbria);

h) un rappresentante dell'accademia di belle arti Pietro Vannucci di Perugia.

2. La commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato alla struttura competente in materia.

4. Ai componenti della commissione, non dipendenti regionali provenienti da fuori regione, spetta un gettone di presenza giornaliero nella misura prevista dalle norme regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o dei collegi comunemente denominati e il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

## Art. 7.

*Compiti della commissione*

1. La commissione ha il compito di:

a) selezionare gli ambiti significativi presentati dai comuni e predisporre una proposta di concorso a tema da sottoporre all'approvazione della giunta regionale;

b) valutare gli aspetti tecnico-qualitativi delle proposte progettuali presentate per i concorsi a tema di cui all'art. 3;

c) redigere la proposta del rapporto annuale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 6/2010 contenente in particolare l'indicazione dei temi da sottoporre a concorso a tema e le tematiche oggetto di borse di studio;

d) selezionare gli studenti e i ricercatori e i loro programmi di ricerca per la formulazione della graduatoria oggetto di borse di studio di cui all'art. 11 della legge regionale n. 6/2010.

2. La commissione, inoltre:

a) formula proposte per il premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano di cui all'art. 10 della legge regionale n. 6/2010;

b) formula proposte per la richiesta al Ministero competente in materia di beni e attività culturali, delle dichiarazioni di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2010;

c) predispone un report illustrativo della situazione della qualità architettonica nella Regione.



## Art. 8.

*Norma transitoria*

1. Fino alla nomina della commissione i compiti assegnati alla stessa sono esercitati dalla commissione nominata con deliberazione della giunta regionale 18 aprile 2011, n. 365.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 19 ottobre 2012

MARINI

(*Omissis*)

12R0747

REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 15.

**Modificazioni al regolamento regionale 20 maggio 2011, n. 5 - Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia).**

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I, II (serie generale) n. 46 del 24 ottobre 2012*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazioni all'art. 2"*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 20 maggio 2011, n. 5 - Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell' art. 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia), le parole: "fra euro 7.500,00 e euro 23.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "fra euro 4.500,00 e euro 15.000,00".

2. Al punto 1) della lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 del r.r. 5/2011, la parola: "altro" è soppressa.

3. Al punto 4) della lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 del r.r. 5/2011, dopo le parole: "o di fatto" sono aggiunte le seguenti: "o divorzio".

Art. 2.

*Modificazioni all'art. 4*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4 del r.r. 5/2011, le parole: "tra 7.500,00 euro e 15.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "tra 4.500,00 euro e 9.500,00 euro".

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 del r.r. 5/2011, le parole: "tra 15.001,00 euro e 23.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "tra 9.501,00 euro e 15.000,00 euro".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 19 ottobre 2012

MARINI

(*Omissis*).

12R0748

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2012, n. 15.

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).**

(*Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 44 del 10 ottobre 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Modificazione del titolo l.r. 23/2003*

1. Il Titolo della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente: «Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale».

Art. 2.


*Modificazioni all'art. 1*

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 1 della l.r. 23/2003 la parola: «pubblica» è sostituita con la seguente: «sociale».

2. I commi 4 e 5 dell'art. 1 della l.r. 23/2003 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli interventi edilizi perseguono obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione, favoriscono la diffusione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi). Gli interventi edilizi assicurano, altresì, nel caso di recupero, il raggiungimento dei necessari livelli di sicurezza statica ed antisismica di cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio). A tal fine la Giunta regionale promuove e coordina interventi volti a sperimentare nuove tipologie edilizie, materiali, tecniche d'intervento e forme di gestione.

5. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge concorre l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (ATER regionale) di cui alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale), i comuni, le cooperative di abitazione, le imprese di costruzione, i privati singoli o associati e altri enti pubblici.».



## Art. 3.

*Integrazione della l.r. 23/2003*

1. Dopo l'art. 1 della l.r. 23/2003 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis (*Alloggio sociale*). — 1. Ai fini della presente legge, nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) emanato in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali), è definito alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale destinata a ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari ed individui che, per ragioni economiche e sociali, non sono in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi nel libero mercato.

2. L'alloggio sociale deve essere salubre, sicuro e adeguato anche sotto il profilo dimensionale rispetto alla consistenza del nucleo familiare che lo occupa.

3. L'alloggio sociale costituisce elemento essenziale dell'insieme dei servizi abitativi di cui all'art. 1-ter, finalizzati al soddisfacimento del bisogno primario di abitazione.

Art. 1-ter (*Servizio abitativo*). — 1. Ai fini della presente legge per servizio abitativo si intende il complesso delle offerte di carattere alloggiativo di edilizia residenziale sociale, di seguito denominata ERS, e di quelle ad esse accessorie rivolte a nuclei familiari ed individui aventi i requisiti stabiliti nei Titoli III e IV.

2. Costituiscono servizi abitativi di carattere alloggiativo, erogati dagli operatori di cui all'art. 25:

a) la locazione permanente a canone sociale degli alloggi di cui all'art. 27, di seguito denominati alloggi di ERS pubblica, al fine di garantire l'accesso alla casa a soggetti economicamente e socialmente svantaggiati, individuati ai sensi dell'art. 29;

b) la locazione permanente o la locazione per almeno otto anni di alloggi di proprietà pubblica o privata che usufruiscono di contributo pubblico, locati a canone concordato non superiore a quello stabilito con le modalità di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), al fine di garantire l'accesso all'abitazione a soggetti non rientranti nella categoria di cui alla lettera a) e non in grado di accedere al libero mercato;

c) la realizzazione di progetti di autocostruzione di prime case;

d) la vendita a prezzi convenzionati di alloggi realizzati o recuperati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche.

3. Costituiscono servizi abitativi di carattere accessorio quelli rivolti a nuclei familiari ed individui assegnatari e finalizzati ad una migliore vivibilità delle abitazioni e degli spazi comuni.»

## Art. 4.

*Modificazioni e integrazioni all'art. 2*

1. All'alinea del comma 3 dell'art. 2 della l.r. 23/2003 dopo la parola: «urbanistico» è inserita la seguente: «strategico».

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 2 della l.r. 23/2003 dopo le parole: «intervento ritenute prioritarie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i progetti di autocostruzione di cui all'art. 1-ter, comma 2, lettera c),».

3. Alla lettera e) del comma 3 dell'art. 2 della l.r. 23/2003 dopo il numero: «8,» sono inserite le seguenti parole: «8-bis,».

4. La lettera h) del comma 3 dell'art. 2 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

«h) individua il sistema di premialità a favore dei comuni che maggiormente si impegnano, con proprie risorse o con agevolazioni fiscali o urbanistiche, a raggiungere gli obiettivi di cui alla presente legge.»

5. Al comma 4 dell'art. 2 della l.r. 23/2003 le parole: «Con apposite norme regolamentari sono disciplinate» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina».

## Art. 5.

*Modificazioni all'art. 3*

1. Alla lettera c) del comma 5 dell'art. 3 della l.r. 23/2003 le parole: «e le modalità di erogazione» sono soppresse.

2. Alla lettera e) del comma 5 dell'art. 3 della l.r. 23/2003 il segno di punteggiatura: «;» è sostituito dal seguente: «.».

3. La lettera f) del comma 5 dell'art. 3 della l.r. 23/2003 è abrogata.

4. Il comma 9 dell'art. 3 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: «9. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 e dal presente articolo, la Giunta regionale può:

a) dare attuazione ad interventi straordinari promossi a livello nazionale o comunitario che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile, nei tempi, con le procedure ordinarie previste dalla presente legge;

b) disporre, in carenza di risorse pubbliche, sentita la Commissione consiliare competente per materia, la realizzazione di interventi ritenuti urgenti e prioritari per il soddisfacimento di particolari esigenze abitative, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.».

## Art. 6.

*Modificazioni e integrazioni all'art. 4*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 23/2003 dopo la parola: «interventi» sono inserite le seguenti: «di ERS».

2. Il comma 4 dell'art. 4 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«4. Il fondo è anche utilizzato:

a) per favorire l'accesso all'abitazione privata in locazione mediante il sostegno al reddito dei nuclei familiari meno abbienti ai sensi dell'art. 14, comma 1;

b) per promuovere iniziative a favore dei nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis.».

3. Alla lettera b) del comma 6 dell'art. 4 della l.r. 23/2003 le parole: «del patrimonio pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «degli alloggi di ERS pubblica».

4. Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 4 della l.r. 23/2003 le parole: «del patrimonio pubblico compreso quello» sono sostituite dalle seguenti: «degli alloggi di ERS compresi quelli».

5. Alla lettera d) del comma 6 dell'art. 4 della l.r. 23/2003 le parole: «delle ATER» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ATER regionale».

6. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della l.r. 23/2003 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La Regione ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa), può promuovere la costituzione di fondi immobiliari locali, ovvero partecipare alla costituzione degli stessi, nonché favorire lo studio di strumenti finanziari immobiliari innovativi, inseriti in un sistema integrato nazionale e locale, finalizzati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta di alloggi di ERS.».

## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 5*

1. L'art. 5 della l.r. 23/2003 è sostituito con il seguente:

«Art. 5 (*Comitato permanente per l'edilizia residenziale*). — 1. È istituito il Comitato permanente per l'edilizia residenziale, competente a formulare pareri e proposte per la programmazione regionale e per l'attività dell'Osservatorio sulla condizione abitativa.


2. Il Comitato permanente per l'edilizia residenziale è composto dall'Assessore regionale competente o da suo delegato, con funzioni di Presidente, e da nove membri, dei quali:

a) due designati dalla Giunta regionale;

b) uno designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

c) uno designato dall'ATER regionale;

d) uno designato congiuntamente dalle associazioni regionali delle imprese di costruzione e delle cooperative di produzione e lavoro;



e) uno designato congiuntamente dalle associazioni regionali delle cooperative di abitazione;

f) uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del settore delle costruzioni;

g) uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli inquilini;

h) uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei proprietari.

3. La Giunta regionale, ai fini della designazione dei componenti del Comitato permanente per l'edilizia residenziale, individua le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di cui al comma 2, lettere d), e), f), g) e h).

4. I membri del Comitato permanente per l'edilizia residenziale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura.

5. Il Comitato permanente per l'edilizia residenziale si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento. I membri del Comitato non percepiscono alcun compenso».

#### Art. 8.

##### *Sostituzione dell'art. 6*

1. L'art. 6 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Osservatorio della condizione abitativa*). — 1. Ai fini della acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa presso la struttura regionale competente in materia di ERS che ne assicura la funzione.

2. L'Osservatorio della condizione abitativa costituisce il supporto informativo per la rilevazione dei fabbisogni e il monitoraggio permanente della situazione abitativa sul territorio regionale. L'ATER regionale, i comuni, gli operatori privati, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria contribuiscono alla implementazione e all'aggiornamento della sua banca dati.

3. La Regione accantona lo zero virgola due per cento delle risorse finanziarie del fondo regionale per le politiche abitative di cui all'art. 4 per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio della condizione abitativa.

4. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, le modalità per l'attività ed il funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa e fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni abitativi, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni e dell'ATER regionale.

5. Le informazioni rese disponibili dall'Osservatorio della condizione abitativa costituiscono la base informativa per l'adozione del POA.».

#### Art. 9.

##### *Modificazione alla l.r. 23/2003*

1. La rubrica del Titolo II della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente: «Strumenti attuativi per il sistema dell'ERS».

#### Art. 10.

##### *Modificazione ed integrazione all'art. 7*

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7 della l.r. 23/2003 le parole: «è commisurato al reddito» sono sostituite dalle seguenti: «è commisurato alla capacità economica» e dopo le parole: «ovvero alla locazione» sono inserite le seguenti: «a termine».

#### Art. 11.

##### *Sostituzione dell'art. 8*

1. L'art. 8 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Contributo per la prima abitazione*). — 1. Per favorire l'accesso alla proprietà della prima abitazione, è concesso un contributo agli operatori privati di cui all'art. 25, comma 4, ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata ai sensi dell'art. 21, comma 1.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per l'acquisto o per il recupero o per l'acquisto e recupero o per la costruzione di abitazioni da cedere in proprietà a favore dei beneficiari in possesso dei requisiti di cui agli articoli 20 e 22, ovvero di abitazioni da cedere in proprietà differita dopo un periodo di locazione di almeno otto anni a favore dei locatari in possesso dei medesimi requisiti.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì per la realizzazione di progetti di autocostruzione di cui all'art. 1-ter, comma 2, lettera c) da parte di cooperative di autocostruzione in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20 e 22, comma 1.

4. Il contributo per la cessione in proprietà è determinato in percentuale al costo di cui all'art. 19 e sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dei beneficiari. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le fasce di ISEE e le relative percentuali di contributo che comunque non possono eccedere, a seconda della tipologia di intervento, quelle di seguito indicate:

a) quaranta per cento per interventi di recupero, acquisto e recupero;

b) trentacinque per cento per interventi di acquisto e nuova costruzione;

c) venti per cento per interventi di autocostruzione.

5. Nel caso di abitazioni in proprietà differita il canone di locazione ed il prezzo di cessione vengono stabiliti nella convenzione di cui all'art. 25, comma 6 che regolamenta i rapporti tra il comune e l'operatore attuatore dell'intervento. La Giunta regionale determina, con proprio atto e secondo le modalità di cui al comma 4, il contributo per la cessione in proprietà differita, la cui percentuale massima non può eccedere quelle di seguito indicate:

a) quaranta per cento per interventi di recupero, acquisto e recupero;

b) trentacinque per cento per interventi di acquisto e nuova costruzione.».

#### Art. 12.

##### *Modificazione alla l.r. 23/2003*

1. Dopo l'art. 8 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Contributo per la prima abitazione a privati singoli*).

— 1. Il contributo di cui all'art. 8 può essere concesso a privati singoli, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 20 e 22, per l'acquisto ovvero l'acquisto e il recupero della abitazione da utilizzare come prima abitazione. Il contributo massimo non può eccedere la misura del trenta per cento del prezzo d'acquisto dell'alloggio ovvero del costo dell'acquisto e recupero.

2. Il contributo non può essere concesso per l'acquisto di abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9 ed è concesso prioritariamente per immobili ubicati nei centri storici.».

#### Art. 13.

##### *Modificazioni all'art. 9*

1. La rubrica dell'art. 9 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente: «Contributo per alloggio in locazione».

2. Il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'incremento di alloggi di ERS pubblica di cui all'art. 1-ter, comma 2, lettera a) da locare ai sensi del Titolo IV della presente legge sono destinate risorse all'ATER regionale per l'acquisto o per l'acquisto e recupero o per la nuova costruzione di abitazioni anche per conto dei comuni.».

3. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 23/2003 è abrogato.

4. Il comma 3 dell'art. 9 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Possono essere concessi contributi agli operatori di cui all'art. 25 per interventi di acquisto o di recupero o di acquisto e recupero o di nuova costruzione di alloggi da destinare alla locazione permanente o alla locazione a termine di cui all'art. 1-ter, comma 2, lettera b)».

5. Al comma 4 dell'art. 9 della l.r. 23/2003 le parole: «comma 7» sono sostituite con le seguenti: «comma 6».



## Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 10*

1. L'art. 10 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Contributi per cooperative in difficoltà*). — 1. Il POA può stabilire, nei limiti delle risorse destinate dal piano triennale, finanziamenti speciali per sostenere cooperative di abitazione e di autocostruzione che si trovano in grave difficoltà.

2. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, le modalità di assegnazione dei finanziamenti speciali in relazione alle situazioni di grave difficoltà economica e patrimoniale di cui al comma 1.»

## Art. 15.

*Modificazioni ed integrazioni all'art. 11*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della l.r. 23/2003, dopo le parole: «risorse destinate a categorie speciali» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 24».

2. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 11 della l.r. 23/2003, le parole: la presenza» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale presenza» e il segno di punteggiatura: «.» è sostituito dal seguente: «;».

3. Dopo la lettera *d*) del comma 2 dell'art. 11 della l.r. 23/2003 è aggiunta la seguente: «*d-bis*) alla manutenzione straordinaria dell'alloggio.»

4. Al comma 3 dell'art. 11 della l.r. 23/2003, le parole: «dei miglioramenti di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d-bis*)».

5. Al comma 4 dell'art. 11 della l.r. 23/2003, le parole: «con norme regolamentari» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale con proprio atto».

## Art. 16.

*Sostituzione dell'art. 12*

1. L'art. 12 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Interventi per studenti universitari*). — 1. Nei comuni ove sono presenti sedi di corsi di laurea universitari possono essere previsti interventi di recupero di unità immobiliari di proprietà dei privati da destinare alla locazione a studenti universitari.

2. Per gli interventi di recupero di cui al comma 1 possono essere concessi contributi ai proprietari che sottoscrivono convenzioni con il comune, impegnandosi a locare, per almeno cinque anni, l'alloggio a favore di studenti universitari con le modalità di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della l. 431/1998. Il contributo non può eccedere i limiti massimi stabiliti per il recupero primario e secondario di cui all'art. 7, comma 3.

3. I comuni di cui al comma 1 possono favorire la realizzazione degli interventi di recupero anche attraverso la riduzione dei tributi comunali per la durata della locazione.

4. Gli interventi di recupero realizzati nei comuni di cui al comma 3 acquisiscono priorità ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al comma 2.»

## Art. 17.

*Modificazione all'art. 13*

1. Al comma 2 dell'art. 13 della l.r. 23/2003, le parole: «7, 8, 9, 10,» sono sostituite dalle seguenti: «7, 8, 8-bis, 9,».

## Art. 18.

*Modificazioni ed integrazione all'art. 14*

1. Il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari dei contributi inerenti alla condizione del nucleo familiare e degli individui e al rapporto tra il canone di locazione ed il reddito e disciplina le modalità per l'erogazione dei contributi.»

2. Il comma 5 dell'art. 14 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«5. Il comune provvede all'individuazione dei beneficiari, alla quantificazione dei contributi spettanti e alla loro erogazione secondo le modalità stabilite al comma 3.»

3. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della l.r. 23/2003 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Possono, inoltre, essere concessi contributi integrativi al canone di locazione a favore di nuclei familiari che devono reperire una idonea sistemazione alloggiativa a seguito di sfratto esecutivo per morosità causata da significativa riduzione del reddito per uno dei seguenti motivi: perdita del lavoro; collocamento in mobilità o cassa integrazione; malattia grave; infortunio grave o decesso di uno dei componenti della famiglia. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri e le modalità applicative per l'erogazione del contributo stesso.»

## Art. 19.

*Integrazione alla l.r. 23/2003*

1. Dopo l'art. 14 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Sostegno ad operatori privati*). — 1. Possono essere erogati contributi agli operatori di cui all'art. 25, comma 4, ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata ai sensi dell'art. 21, comma 1, proprietari di interi fabbricati non locati che provvedono a stipulare singoli contratti di locazione ai sensi dell'art. 2 della l. 431/1998.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri e le modalità applicative per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.»

## Art. 20.

*Modificazione all'art. 15*

1. Al comma 2 dell'art. 15 della l.r. 23/2003, la parola: «competente» è sostituita dalla seguente: «regionale».

## Art. 21.

*Modificazione all'art. 16*

1. Al comma 2 dell'art. 16 della l.r. 23/2003, le parole: «con norme regolamentari» sono sostituite con le seguenti: «, con proprio atto, dalla Giunta regionale».

## Art. 22.

*Modificazione all'art. 18*

1. Al comma 2 dell'art. 18 della l.r. 23/2003, le parole: «propone al Consiglio» sono sostituite con la seguente: «approva».

## Art. 23.

*Sostituzione dell'art. 19*

1. L'art. 19 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Costi massimi di costruzione*). — 1. La Giunta regionale, in coerenza con le determinazioni assunte in merito all'Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), stabilisce, con norme regolamentari, i costi massimi ammissibili al contributo per interventi di recupero e nuova costruzione, con riferimento alle tipologie edilizie ricorrenti ed al livello qualitativo che si intende perseguire.

2. I costi di cui al comma 1 sono revisionati in relazione all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza.»



## Art. 24.

*Sostituzione dell'art. 20*

1. L'art. 20 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Requisiti generali dei beneficiari*) — 1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione europea o di paesi che non aderiscono all'Unione europea purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

b) residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi, ovvero residenza all'estero per i cittadini italiani che manifestano la volontà di rientrare in Italia entro un anno dalla domanda;

c) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti in relazione alle tipologie d'intervento.»

## Art. 25.

*Modificazioni ed integrazioni all'art. 21*

1. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. 23/2003, dopo le parole: «comma 4, sono i proprietari» sono inserite le seguenti: «e i titolari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione».

2. Il comma 3 dell'art. 21 della l.r. 23/2003 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'art. 21 della l.r. 23/2003 è abrogato.

4. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della l.r. 23/2003 è aggiunto il seguente: «6-bis. I beneficiari di cui al comma 6, oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 20, non devono essere titolari, unitamente ai componenti il nucleo familiare, della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso, ad eccezione degli alloggi oggetto degli interventi di recupero.»

## Art. 26.

*Sostituzione dell'art. 22*

1. L'art. 22 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Accesso alla proprietà della prima abitazione*). — 1. Per beneficiare dei contributi di cui agli articoli 8 e 8 bis occorre possedere i requisiti generali di cui all'articolo 20 ed, inoltre, occorre:

a) non essere titolari, unitamente ai componenti il nucleo familiare, della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso;

b) non aver fruito, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di altro contributo pubblico per l'acquisto dell'abitazione.

2. Le risorse per l'accesso alla proprietà della prima abitazione possono essere destinate prioritariamente a cittadini che si trovano in particolari condizioni di bisogno alloggiativo a causa di:

a) realizzazione di nuovi insediamenti produttivi in cui prestano la propria attività lavorativa o spostamento dei medesimi;

b) delocalizzazione di abitazioni costruite in conformità a strumenti urbanistici vigenti in aree a rischio idrogeologico, ovvero ricomprese in aree di forte degrado urbanistico ed oggetto di programmi urbani complessi di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana), che ne impongono la demolizione e la ricostruzione in altri siti.»

## Art. 27.

*Sostituzione dell'art. 23*

1. L'art. 23 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Accesso alla locazione permanente ed a termine*). — 1. I conduttori degli alloggi destinati alla locazione permanente ed a termine di cui all'art. 9 devono possedere i requisiti generali previsti dall'art. 20 ed, inoltre, non devono essere titolari, unitamente ai componenti il nucleo familiare, della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso.»

## Art. 28.

*Modificazioni ed integrazione all'art. 24*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 24 della l.r. 23/2003, la parola: «trenta» è sostituita con la seguente: «trentacinque».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:

«1-bis. I beneficiari dei contributi destinati agli interventi per anziani autosufficienti di cui all'art. 11 devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 20 ed, inoltre, non devono essere titolari, unitamente ai componenti il nucleo familiare, della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso, ad eccezione dell'alloggio da recuperare.»

3. Al comma 2 dell'art. 24 della l.r. 23/2003, le parole: «gli stessi» sono sostituite con le seguenti: «i beneficiari dei contributi di cui all'art. 12, comma 2, devono possedere i requisiti generali di cui all'articolo 20 ed i destinatari degli alloggi».

## Art. 29.

*Integrazione della l.r. 23/2003*

1. Dopo l'art. 24 della l.r. 23/2003 sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis (*Nucleo familiare*). — 1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.

2. Il richiedente può, al momento della domanda, dichiarare di costituire un nuovo nucleo familiare purché il nucleo anagrafico di appartenenza possieda un ISEE entro il limite massimo stabilito per ciascuna tipologia di intervento. Il nuovo nucleo familiare, che deve formarsi entro un anno dalla data della domanda, può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza.

3. Nell'ipotesi prevista al comma 2, i requisiti di cui al presente titolo sono verificati nei confronti del beneficiario e, con riferimento ai componenti il costituendo nucleo familiare, secondo quanto stabilito dagli articoli 21, comma 6-bis; 22, comma 1; 23, comma 1; 24, comma 1-bis.

«Art. 24-ter (*Erogazione dei contributi e disciplina dei requisiti*). — 1. La Giunta regionale detta, con proprio atto, le disposizioni per disciplinare le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, inoltre, detta, con proprio atto, disposizioni per la disciplina applicativa dei requisiti di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24.»

## Art. 30.

*Sostituzione dell'art. 25*

1. L'art. 25 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Operatori*). — 1. Gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale sono realizzati da operatori pubblici o privati, individuati sulla base dei criteri e requisiti stabiliti, con proprio atto, dalla Giunta regionale al fine di garantire la qualità degli interventi medesimi.

2. Per operatori pubblici si intendono l'ATER regionale, i comuni e gli altri enti pubblici con riferimento al recupero ai fini abitativi del patrimonio di loro proprietà. L'ATER regionale può svolgere il ruolo di operatore per conto dei comuni e degli altri enti pubblici, previa apposita convenzione.

3. Gli operatori pubblici erogano il servizio abitativo in locazione permanente previsto dall'art. 1-ter, comma 2, lettera a), nonché, sulla base della programmazione regionale, il servizio abitativo di cui al medesimo art. 1-ter, comma 2, lettere b) e c).

4. Per operatori privati si intendono le imprese di costruzione o loro consorzi ed associazioni, le cooperative di abitazione o loro consorzi, le cooperative di autocostruzione, i fondi immobiliari, i cittadini singoli o riuniti in forma associata ai sensi dell'art. 21, comma 1.

5. Gli interventi in locazione permanente di cui all'articolo 9, comma 3 sono realizzati dall'ATER regionale e dai comuni. Gli stessi



interventi possono essere realizzati, previa stipula di una convenzione con il comune competente per territorio, dagli operatori privati di cui al comma 4, ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata.

6. Gli interventi in locazione a termine, di cui agli articoli 7 e 9, comma 3 sono realizzati dagli operatori privati di cui al comma 4, previa stipula di una convenzione della durata minima di otto anni con il comune competente per territorio.

7. Gli interventi in proprietà di cui all'art. 8 sono realizzati dagli operatori privati di cui al comma 4, ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata, previa stipula di una convenzione con il comune competente per territorio.

8. Gli interventi di recupero di isolati o di edifici composti da più alloggi di proprietà privata, da cedere, in tutto o in parte, in proprietà o da destinare alla locazione a termine, sono realizzati dai proprietari riuniti in cooperativa, consorzio o condominio, previa stipula della convenzione di cui al comma 6.

9. Le convenzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono redatte sulla base degli schemi tipo approvati dalla Giunta regionale con proprio atto e contengono:

a) le modalità di determinazione del canone di locazione, che comunque non può essere di entità superiore a quello fissato dalla normativa vigente sia per la locazione permanente che a termine. Il canone di locazione va commisurato al quadro finanziario dell'intervento, all'entità dei contributi previsti ed ai costi di gestione;

b) la casistica delle violazioni della convenzione, gli effetti che queste producono e le eventuali sanzioni;

c) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli interi immobili o dei singoli alloggi, prima della scadenza della convenzione, sempre che l'acquirente si impegni a rispettare tutti i vincoli assunti per il periodo che ancora intercorre fino alla scadenza della convenzione stessa. I vincoli assunti dall'acquirente sono trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari;

d) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli alloggi una volta concluso il periodo della locazione a termine.

10. La Giunta regionale determina con norme regolamentari la compensazione spettante agli operatori pubblici e privati sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 22 aprile 2008.»

#### Art. 31.

##### *Modificazione alla l.r. 23/2003*

1. La rubrica del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Gestione degli alloggi di ERS pubblica».

#### Art. 32.

##### *Sostituzione dell'art. 27*

1. L'art. 27 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Alloggi di ERS pubblica*). — 1. Il presente Titolo disciplina l'assegnazione, l'alienazione, la gestione ed il canone di locazione degli alloggi di ERS pubblica di cui all'art. 1-ter, comma 2, lettera a) e delle relative pertinenze.

2. Sono considerati alloggi di ERS pubblica quelli che presentano i seguenti requisiti:

a) di proprietà dell'ATER regionale, dei comuni o di altri enti pubblici;

b) recuperati, acquistati o realizzati dall'ATER regionale, dai comuni o da altri enti pubblici con contributi pubblici;

c) destinati senza alcun limite di tempo alla locazione, al canone definito dall'art. 43.

3. Gli alloggi di ERS pubblica che presentano particolare carattere di pregio storico-artistico o che per modalità di acquisizione o di destinazione funzionale, derivanti anche da interventi di riqualificazione, non sono utilizzabili per le finalità previste dal presente Titolo, possono essere esclusi, con provvedimento motivato dell'ente proprietario, dal patrimonio di cui all'art. 1-ter e destinati alla locazione ad uso residenziale con un canone concordato non inferiore a quello stabilito con le modalità di cui all'art. 2 della l. 431/1998.

4. L'ente proprietario può destinare il patrimonio escluso di cui al comma 3 anche alla vendita o alla locazione ad uso non residenziale ad un canone di mercato, previa autorizzazione della Giunta regionale.

5. L'ente proprietario in sostituzione degli alloggi di cui al comma 3, previo parere dell'ATER regionale, acquista, costruisce o recupera un pari numero di alloggi, di dimensioni complessive non inferiori del dieci per cento rispetto a quelle degli alloggi esclusi.

6. Gli alloggi non più funzionali alla locazione a causa della loro ubicazione o per mancanza di domanda o per particolare onerosità dei costi di gestione possono essere inseriti nei programmi di vendita di cui all'art. 45.

7. La Giunta regionale disciplina, con norme regolamentari, le modalità applicative delle esclusioni di cui ai commi 3, 4 e 5.»

#### Art. 33.

##### *Sostituzione dell'art. 28*

1. L'art. 28 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*).

— 1. L'ATER regionale, quale soggetto erogatore del servizio di cui all'art. 1-ter, comma 2, lettera a), gestisce gli alloggi di ERS pubblica di cui all'art. 27.

2. Per la finalità di cui al comma 1 l'ATER regionale stipula con gli enti proprietari apposite convenzioni, con le quali sono disciplinati i compiti di amministrazione e di manutenzione degli alloggi, di contabilizzazione e di riscossione dei canoni di locazione.

3. L'ATER regionale presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi costruttivi e sulla gestione del patrimonio.»

#### Art. 34.

##### *Sostituzione dell'art. 29*

1. L'art. 29 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Requisiti soggettivi per l'assegnazione*). — 1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 27, i beneficiari, oltre al requisito di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), devono possedere:

a) residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni consecutivi e nel comune territorialmente competente da almeno tre anni consecutivi;

b) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da soggetti pubblici;

c) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.

4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce la disciplina dei requisiti di cui al comma 1, nonché i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica.

5. La Giunta regionale sulla base dell'ultima variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati può, con proprio atto, aggiornare biennialmente entro il 31 dicembre i limiti di cui al comma 4.

6. Il richiedente può, al momento della domanda, dichiarare di costituire un nuovo nucleo familiare purché il nucleo anagrafico di appartenenza possieda un ISEE non superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalla Giunta regionale.

7. Il nuovo nucleo familiare può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d) e all'art. 20, comma 1, lettera a) devono essere posseduti dal richiedente, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti da tutti i componenti il nuovo nucleo familiare.»



## Art. 35.

*Modificazioni all'art. 30*

1. Il comma 1 dell'art. 30 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Il comune, ovvero l'unione speciale di comuni di cui all'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), qualora costituita, assegna gli alloggi di ERS pubblica mediante bando pubblico di concorso indetto entro il 30 settembre, di norma biennialmente.».

2. Il comma 5 dell'art. 30 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«5. Il comune disciplina il procedimento di formazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, per l'assegnazione degli alloggi e le relative modalità di pubblicizzazione senza oneri aggiuntivi per la Regione.».

3. Il comma 6 dell'art. 30 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«6. Le graduatorie definitive sono approvate dai comuni entro novanta giorni dalla scadenza dei bandi. Le graduatorie sono efficaci per un periodo di due anni dalla data di approvazione.».

## Art. 36.

*Sostituzione dell'art. 31*

1. L'art. 31 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Criteri per la formazione della graduatoria*). — 1. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

a) ISEE del nucleo familiare non superiore all'ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l'accesso. A tal fine il canone di locazione corrisposto dall'aspirante assegnatario, risultante dal contratto di locazione, viene detratto dall'ISEE del nucleo familiare: punti da 1 a 4;

b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni o di portatori di handicap, con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento: punti da 1 a 4;

c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani superiori ai sessantacinque anni, da giovani con non più di trentacinque anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: punti da 1 a 5;

d) nucleo familiare di recente o prossima costituzione: punti da 1 a 3;

e) nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali: punti da 1 a 3;

f) nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento: punti da 1 a 3;

g) nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di ordinanza di sgombero, di provvedimento esecutivo di sfratto, intimato nell'anno antecedente alla data del bando e non per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro o provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria: punti da 1 a 5;

h) nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica predisposte dal comune titolare del bando: punti da 1 a 3.

2. Il comune individua eventuali condizioni di disagio aggiuntive e determina i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti quattro.

3. Il comune sulla base delle condizioni di disagio e dei relativi punteggi di cui ai commi 1 e 2 formula la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.».

## Art. 37.

*Integrazione alla l.r. 23/2003*

1. Dopo l'art. 31 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (*Commissione per le assegnazioni*). — 1. L'unione speciale di comuni richiamata dall'articolo 30, comma 1, al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, istituisce una Commissione, denominata Commissione per le assegnazioni, con competenza territoriale sovra comunale.

2. La Commissione per le assegnazioni, di cui al comma 1, è composta da cinque membri tra i quali due esperti in materie giuridico amministrative preferibilmente esterni alle amministrazioni comunali ed uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative.

3. La Commissione per le assegnazioni dura in carica cinque anni e le relative modalità di funzionamento, ivi compresa la nomina del Presidente, sono stabilite dall'unione stessa.

4. La Commissione per le assegnazioni, ogni tre mesi, trasmette alla Giunta regionale una relazione in merito alla propria attività.».

## Art. 38.

*Sostituzione dell'art. 32*

1. L'art. 32 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Alloggi da assegnare*). — 1. L'ATER regionale comunica al comune competente per territorio e alla struttura regionale competente in materia di ERS il numero di alloggi disponibili per l'assegnazione. La comunicazione di disponibilità contiene i dati relativi alle caratteristiche tipologiche degli alloggi ed al loro stato di conservazione e manutenzione.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata quattro mesi prima della data presunta di ultimazione dei lavori e almeno dieci giorni prima di quella dell'effettiva disponibilità; per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione almeno dieci giorni prima dell'effettiva disponibilità.

3. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di disponibilità degli alloggi di cui al comma 1 il comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabitabilità o dall'attivazione delle procedure di cui al comma 6, versa all'ATER regionale il canone di locazione di cui all'art. 43.

4. Decorsi inutilmente sessanta giorni dal termine di cui al comma 3, senza che il comune abbia provveduto all'assegnazione, la Giunta regionale esercita il potere sostituito ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

5. Il comune, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 30, comma 6, comunica alla Giunta regionale l'eventuale disponibilità di alloggi eccedenti rispetto al numero di domande in graduatoria ovvero la carenza di alloggi rispetto alle domande in graduatoria.

6. La Regione, tenuto conto dei dati relativi alle domande e alle offerte di alloggi in ambito regionale favorisce specifiche intese fra comuni limitrofi, comunicando le disponibilità alloggiative ai comuni con carenza di patrimonio da assegnare, al fine di fornire una soluzione abitativa ai nuclei familiari collocati nelle relative graduatorie. I comuni possono stipulare le intese entro centottanta giorni dalla data della comunicazione.

7. I comuni possono destinare alle intese di cui al comma 6 un massimo del settanta per cento degli alloggi annualmente disponibili. I comuni che hanno messo a disposizione il proprio patrimonio abitativo beneficiano delle premialità di cui all'art. 2, comma 3, lettera h).

8. Il comune può assegnare a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 gli alloggi di ERS pubblica disponibili per carenza di domanda o per rinuncia da parte degli aventi titolo collocati in graduatoria.

9. Le assegnazioni previste al comma 8 sono disciplinate dal comune, hanno validità sino all'approvazione di una nuova graduatoria e non possono comunque eccedere la durata di anni quattro.».



## Art. 39.

*Integrazione alla l.r. 23/2003*

1. Dopo l'art. 32 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (*Consegna dell'alloggio*). — 1. Il comune disciplina i criteri e le procedure per la scelta dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione.

2. Nell'individuazione dell'alloggio da assegnare il comune persegue l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle esigenze del nucleo avente diritto, con riferimento alla sua composizione e alle preferenze.

3. Non possono comunque essere assegnati alloggi che superano i due vani convenzionali in più rispetto a quelli stabiliti dal comune in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare assegnatario.

4. Il numero di vani convenzionali è determinato dividendo per sedici l'intera superficie dell'unità immobiliare.

5. Sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto disposto al comma 3, fino ad un massimo di tre vani in più rispetto a quelli stabiliti, solo qualora le caratteristiche dei nuclei familiari in graduatoria non consentano l'utilizzo del patrimonio pubblico a disposizione del comune.

6. Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma 5 sono temporanee ed hanno validità sino al momento in cui è possibile effettuare il cambio dell'alloggio. A tal fine gli assegnatari sono inseriti d'ufficio dal comune in mobilità ai sensi dell'art. 35.

7. Nel caso di fabbricati nei quali sono disponibili almeno otto alloggi, il comune individua, con il provvedimento di cui al comma 1, modalità di assegnazione che consentano l'integrazione di nuclei familiari aventi cittadinanza italiana, di Stato membro della Unione europea, di Stato non appartenente alla Unione europea. Nei medesimi fabbricati è altresì garantita la presenza di persone appartenenti alle categorie speciali di cui all'art. 24.

8. Nel determinare le modalità di cui al comma 7, il comune tiene conto del numero degli aspiranti assegnatari collocati utilmente in graduatoria e stabilisce, in ogni caso, che a ciascuna delle categorie previste sia assegnato un numero di alloggi non inferiore al dieci per cento del patrimonio disponibile.»

## Art. 40.

*Sostituzione dell'art. 33*

1. L'art. 33 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea*). — 1. I componenti del nucleo familiare assegnatario nonché il coniuge, il convivente more uxorio e i figli, venuti a far parte del nucleo familiare dopo l'assegnazione, subentrano nella titolarità del rapporto locativo, in caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio, purché ancora conviventi.

2. I componenti il nucleo familiare non ricompresi tra quelli di cui al comma 1, inseriti nel nucleo familiare anagrafico dopo l'assegnazione, subentrano solo se l'ampliamento stabile del nucleo familiare è stato autorizzato dall'ATER regionale almeno cinque anni prima del decesso dell'assegnatario o dell'abbandono dell'alloggio.

3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso si provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice.

4. L'ospitalità temporanea è ammessa per un periodo non superiore a due anni, prorogabile su istanza dell'assegnatario e previa autorizzazione dell'ATER regionale qualora sussistano esigenze di mutua solidarietà ed assistenza. Tale ospitalità non comporta ampliamento del nucleo avente diritto né costituisce titolo al subentro nell'assegnazione.

5. L'ospitalità derivante da un contratto di lavoro subordinato non costituisce titolo al subentro nell'assegnazione.

6. I provvedimenti di subentro sono disposti dal comune competente per territorio.»

## Art. 41.

*Modificazioni ed integrazione all'art. 34*

1. Al comma 1 dell'art. 34 della l.r. 23/2003, le parole: «edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalla seguente: «ERS».

2. Il comma 2 dell'art. 34 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Le assegnazioni di cui al comma 1 non possono superare il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun comune, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'art. 32, comma 1.»

3. All'alinea del comma 3 dell'art. 34 della l.r. 23/2003 le parole: «con proprie norme regolamenti» sono soppresse.

4. La lettera a) del comma 3 dell'art. 34 è sostituita dalla seguente:

«a) sfratti esecutivi non prorogabili inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica;».

5. Il comma 4 dell'art. 34 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«4. I comuni, nel caso di condizioni di emergenza abitativa causate da gravi eventi, possono richiedere l'autorizzazione regionale ad assegnare alloggi di ERS pubblica in deroga al limite stabilito al comma 2.»

6. Al comma 7 dell'art. 34 della l.r. 23/2003 dopo la parola: «ATER» è inserita la seguente: «regionale».

## Art. 42.

*Integrazione alla l.r. 23/2003*

1. Dopo l'art. 34 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (*Commissioni per il contrasto al disagio abitativo*). —

1. Al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto per morosità, nei casi previsti dall'art. 14, comma 5-bis, ed aventi una capacità economica non superiore a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, lettera b), l'unione speciale dei comuni istituisce apposita commissione per promuovere azioni finalizzate al reperimento di alloggi in locazione di proprietà privata, ricercando e favorendo il percorso di passaggio da casa a casa dei nuclei familiari medesimi.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dall'unione speciale dei comuni, prevedendo, comunque, un massimo di cinque componenti, tra i quali un rappresentante dell'ATER regionale e almeno un rappresentante dei comuni. Sono invitati alle sedute della commissione un rappresentante della Prefettura competente per territorio e un rappresentante della Questura competente per territorio.

3. Almeno una volta all'anno le commissioni trasmettono i dati sul disagio abitativo presente nella Regione all'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 6 per essere sottoposti all'esame del Comitato permanente per l'edilizia residenziale di cui all'art. 5, al fine di elaborare proposte di possibili azioni dirette a contrastare l'emergenza abitativa.»

## Art. 43.

*Sostituzione dell'art. 35*

1. L'art. 35 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Mobilità*). — 1. Gli assegnatari degli alloggi di ERS pubblica possono richiedere il trasferimento in altro alloggio nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) sopravvenute variazioni del nucleo familiare che determinano il sottoutilizzo o il sovraffollamento dell'alloggio;

b) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita o di salute, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di handicap e di anziani;

c) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e di assistenza.

2. Il comune, d'intesa con l'ATER regionale, disciplina le procedure per attuare la mobilità volontaria di cui al comma 1 prevedendo, in ogni caso, l'emanazione di bandi con cadenza almeno biennale e modalità di raccordo con le graduatorie di cui all'art. 30.



3. Qualora sono presenti condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio assegnato con standard uguale o superiore al limite stabilito dall'art. 32-bis, comma 3, il comune dispone d'ufficio la mobilità individuando, in sostituzione, un alloggio con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare.

4. Nel caso di assegnatari ricompresi nell'area di protezione sociale di cui all'art. 44, comma 1, lettera a) gli oneri economici derivanti dal trasferimento sono a carico del comune competente per territorio.

5. Qualora l'assegnatario rifiuti il trasferimento d'ufficio nell'alloggio assegnato ai sensi del comma 3, dalla data del provvedimento di trasferimento viene applicato un canone di locazione determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 44, comma 1, lettera c).

6. L'ATER regionale dispone d'ufficio, dandone comunicazione al comune competente per territorio, la mobilità finalizzata al trasferimento temporaneo di assegnatari di alloggi di ERS pubblica sottoposti a ristrutturazione. In tali casi è garantita all'assegnatario la possibilità di rientrare nell'alloggio ristrutturato alla fine dei lavori. Le spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello originario sono a carico dell'ATER regionale.»

#### Art. 44.

##### *Sostituzione dell'art. 36*

1. L'art. 36 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi*). — 1. L'ATER regionale favorisce l'autogestione, da parte degli assegnatari, per la gestione di beni e servizi condominiali, nonché per la piccola manutenzione degli immobili, fornendo assistenza legale, tecnica ed amministrativa necessaria alla costituzione degli organi dell'autogestione stessa e ne supporta, ove necessario, il funzionamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'ATER regionale predispone apposito regolamento.

3. Per l'espletamento delle attività di autogestione di cui al comma 1 e con il necessario supporto delle organizzazioni sindacali dell'utenza, l'ATER regionale predispone un apposito elenco regionale di amministratori e ne determina, mediante convenzione, i corrispettivi a carico degli assegnatari.

4. Per le modalità di funzionamento dell'autogestione si applicano le disposizioni del codice civile in materia di condominio.

5. Le spese necessarie all'autogestione vengono ripartite tra gli assegnatari; l'ATER regionale può essere chiamata a farvi fronte, in via di regresso, solo a condizione che gli organi dell'autogestione possono documentare di aver esaurito le possibili ed opportune azioni di recupero del credito nei confronti degli assegnatari morosi.

6. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40.

7. Qualora sussistano casi di impedimento alla normale attività di autogestione, l'ATER regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, si sostituisce, per i tempi strettamente necessari a far cessare le cause ostative, nella gestione di cui al comma 1. I corrispettivi previsti al comma 3 sono versati all'ATER regionale.

8. L'ATER regionale garantisce l'accesso a tutte le informazioni attinenti alla gestione in suo possesso. Il diritto all'informazione sulle spese d'investimento e su quelle correnti è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.»

#### Art. 45.

##### *Abrogazione dell'art. 37*

1. L'art. 37 della l.r. 23/2003 è abrogato.

#### Art. 46.

##### *Integrazione all'art. 38*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 38 della l.r. 23/2003 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dalla data di notifica del provvedimento di annullamento dell'assegnazione fino alla riconsegna dell'alloggio l'assegnatario è tenuto a corrispondere un'indennità di occupazione pari al canone di locazione calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 44, comma 1, lettera c).»

#### Art. 47.

##### *Modificazioni ed integrazioni all'art. 39*

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 39 della l.r. 23/2003 dopo la parola: «ATER» è inserita la seguente: «regionale».

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 39 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

«c) abbia causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese per il ripristino;».

3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 39 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

«d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 29, comma 1, lettere a), b) e c);».

4. La lettera e) del comma 1 dell'art. 39 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

«e) abbia un ISEE superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalle norme regolamentari di cui all'art. 29, comma 4, per due anni consecutivi;».

5. La lettera f) del comma 1 dell'art. 39 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

«f) non abbia prodotto anche per un anno solamente la documentazione richiesta per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;».

6. Al comma 6 dell'art. 39 della l.r. 23/2003 dopo la parola: «ATER» è inserita la seguente: «regionale».

#### Art. 48.

##### *Modificazione ed integrazioni all'art. 40*

1. Il comma 2 dell'art. 40 della l.r. 23/2003 è abrogato.

2. Al comma 4 dell'art. 40 della l.r. 23/2003, dopo la parola: «ATER» è inserita la seguente: «regionale».

3. Al comma 5 dell'art. 40 della l.r. 23/2003, dopo la parola: «ATER» è inserita la seguente: «regionale».

#### Art. 49.

##### *Modificazioni ed integrazioni all'art. 41*

1. Al comma 1 dell'art. 41 della l.r. 23/2003, la parola: «reddituale» è sostituita dalla seguente: «economica» e dopo la parola: «ATER» è inserita la seguente: «regionale».

2. Al comma 2 dell'art. 41 della l.r. 23/2003, ove ricorre la parola: «ATER» è inserita la seguente: «regionale».

3. Al comma 3 dell'art. 41 della l.r. 23/2003, la parola: «reddituale» è sostituita dalla seguente: «economiche» e dopo la parola: «ATER» è inserita la seguente: «regionale».

4. Il comma 4 dell'art. 41 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«4. L'assegnatario può richiedere di essere collocato in una fascia di ISEE inferiore qualora dimostri di aver subito, nell'anno solare precedente a quello della domanda, una diminuzione della capacità economica del nucleo familiare. La collocazione nella fascia di ISEE inferiore è disposta dall'ATER regionale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la domanda.»

#### Art. 50.

##### *Modificazione e integrazione all'art. 42*

1. Al comma 1 dell'art. 42 della l.r. 23/2003, le parole: «edilizia residenziale» sono sostituite dalla seguente: «ERS».

2. Al comma 4 dell'art. 42 della l.r. 23/2003, dopo la parola: «ATER» è inserita la seguente: «regionale».



## Art. 51.

*Modificazione all'art. 43*

1. Il comma 2 dell'art. 43 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Il canone di locazione di cui al comma 1 è calcolato dall'ATER regionale con le modalità di cui all'articolo 44, con riferimento al valore dell'immobile determinato secondo criteri e parametri stabiliti con norme regolamentari e alla capacità economica del nucleo familiare dell'assegnatario valutata sulla base dell'ISEE calcolato ai sensi della vigente normativa.»

## Art. 52.

*Sostituzione dell'art. 44*

1. L'art. 44 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Applicazione del canone di locazione*). — 1. Le modalità di calcolo del canone di locazione sono disciplinate con norme regolamentari sulla base delle seguenti aree omogenee di utenza:

*a)* area di protezione sociale, costituita da assegnatari in condizioni economiche e sociali svantaggiate, alla quale si applica il canone di locazione commisurato esclusivamente all'ISEE valutato secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 29, comma 4. Il canone non può comunque essere inferiore ad un canone minimo, calcolato al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione degli immobili;

*b)* area amministrata, costituita da assegnatari in possesso di un ISEE non superiore al limite per la permanenza stabilito dalle norme regolamentari di cui all'art. 29, comma 4, al quale si applica il canone di locazione determinato dall'ATER regionale sulla base del valore dell'immobile e graduato con riferimento alla capacità economica dei nuclei stessi entro i limiti minimi e massimi stabiliti;

*c)* area di decadenza, costituita da assegnatari che risultano in possesso di un ISEE superiore al limite per la permanenza stabilito dalle norme regolamentari di cui all'art. 29, comma 4, al quale si applica il canone di locazione determinato dall'ATER regionale apportando maggiorazioni rispetto ai canoni di cui alla lettera *b)* entro il limite massimo stabilito.

2. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ATER regionale le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ATER medesima in relazione al costo dalla stessa calcolato sul complesso degli immobili gestiti, ovvero nella misura risultante dalle contabilizzazioni relative ai singoli immobili.»

## Art. 53.

*Sostituzione dell'art. 45*

1. L'art. 45 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Alienazione degli alloggi di ERS pubblica*). — 1. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 27, comma 6 la Giunta regionale, sentiti i comuni in cui sono ubicati gli alloggi da alienare, approva programmi di vendita del patrimonio di proprietà dell'ATER regionale, dei comuni stessi e di altri enti proprietari, al fine di soddisfare l'esigenza di una più razionale ed economica gestione del patrimonio stesso e favorire lo sviluppo del settore.

2. Il programma di vendita è formulato sulla base delle proposte avanzate dagli enti proprietari e stabilisce i criteri, le procedure e i tempi per pervenire alla vendita degli immobili, nonché le modalità per la determinazione dei relativi prezzi, che devono comunque essere commisurati ai valori di mercato.

3. Agli assegnatari degli alloggi è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto, ad un prezzo diminuito del trenta per cento rispetto a quello di cui al comma 2. La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione di inserimento dell'immobile nel programma di vendita.

4. Nei casi di acquisto da parte di tutti gli assegnatari di un intero fabbricato, il prezzo di ciascun alloggio è diminuito di un ulteriore dieci per cento rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3.

5. Qualora gli assegnatari non esercitino il diritto di prelazione di cui al comma 3, gli enti proprietari incentivano il trasferimento in altro alloggio adeguato al nucleo familiare. Gli alloggi non occupati sono messi in vendita mediante bandi di vendita ad asta pubblica.

6. Ai sensi dell'art. 4, i proventi delle alienazioni concorrono alla programmazione regionale e sono destinati alla riqualificazione e all'incremento degli alloggi di ERS pubblica mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

7. Gli enti proprietari inseriti nei programmi di cui al comma 1 trasmettono semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle vendite.

8. Le proposte di utilizzo dei proventi di cui al comma 6 sono trasmesse, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale dall'ATER regionale, anche per conto dei comuni.»

## Art. 54.

*Modificazione alla l.r. 23/2003*

1. La rubrica del Titolo V della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente: «Destinazione degli alloggi realizzati a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997».

## Art. 55.

*Sostituzione dell'art. 46*

1. L'art. 46 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Alloggi di ERS realizzati a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997*). — 1. Gli alloggi acquistati, costruiti o recuperati dall'ATER regionale e dai comuni ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, ivi quelli ricompresi nei programmi di recupero urbano, e gli alloggi finanziati ai sensi dell'art. 3, comma primo, lettera *g)* della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), per cui sono cessate le esigenze di sistemazione temporanea dei nuclei familiari sgomberati a seguito degli eventi sismici, fanno parte degli alloggi di ERS di cui alla presente legge e sono finalizzati all'erogazione dei servizi abitativi di cui all'art. 1-ter, comma 2.

2. Nel caso in cui gli alloggi sono destinati alle finalità di cui all'art. 1-ter, comma 2, lettere *a)* e *b)* i comuni applicano le seguenti percentuali:

*a)* non inferiore all'ottanta per cento per la locazione permanente a canone sociale di cui all'art. 1-ter, comma 2, lettera *a)*;

*b)* non superiore al venti per cento per la locazione permanente o la locazione per almeno otto anni di cui all'art. 1-ter, comma 2, lettera *b)*.

3. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera *a)* sono gestiti dall'ATER regionale ai sensi dell'art. 28.

4. I comuni, tenuto conto dell'ubicazione degli alloggi in territori montani o zone svantaggiate, possono emanare bandi specialicon criteri e condizioni aggiuntive di accesso, ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera *d)*».

## Art. 56.

*Modificazioni all'art. 47*


1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 47 della l.r. 23/2003 le parole: «edilizia residenziale» è sostituita con la seguente: «ERS».

2. Al comma 3 dell'art. 47 della l.r. 23/2003 le parole: «competente per territorio» sono sostituite dalla seguente: «regionale».

## Art. 57.

*Modificazione all'art. 48*

1. Al comma 4 dell'art. 48 della l.r. 23/2003 le parole: «di edilizia residenziale» sono sostituite con le seguenti: «degli alloggi di ERS».



## Art. 58.

*Sostituzione dell'art. 49*

1. L'art. 49 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Disposizioni generali per la vendita*). — 1. Le procedure di vendita degli alloggi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *d*), resi effettivamente disponibili, sono attivate dagli enti proprietari.

2. La vendita viene effettuata sulla base di specifici bandi, riferiti anche a blocchi di alloggi ricompresi, di norma, in interi fabbricati, al fine di limitare la partecipazione di enti pubblici nei condomini misti.

3. La vendita degli alloggi di cui al comma 1 è rivolta a coloro che sono in possesso, alla data di approvazione del programma, dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di alloggi di ERS pubblica di cui all'art. 29, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), ed il cui nucleo familiare abbia una capacità economica non superiore al limite di ISEE per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica di cui all'art. 29, comma 4.

4. Gli assegnatari ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), che occupano l'alloggio posto in vendita hanno diritto di prelazione purché siano, al momento dell'approvazione del programma, in possesso dei requisiti soggettivi e di reddito di cui al comma 3.

5. È consentito il subentro per l'esercizio del diritto di prelazione ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario secondo quanto disposto dall'art. 33.

6. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, comma 3.

7. I bandi prevedono priorità per i soggetti assegnatari ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *a*) della l.r. 30/1998 diversi da quelli di cui al comma 4 ivi compresi gli assegnatari di alloggi realizzati da imprese e cooperative nell'ambito del programma straordinario di cui all'art. 47, purché occupino tutt'ora l'alloggio ad essi assegnato, nonché per gli altri assegnatari di alloggi di ERS pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di cui agli articoli 20, comma 1, lettera *a*) e 29, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) ed il nucleo familiare abbia una capacità economica non superiore al limite di ISEE per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica di cui all'art. 29, comma 4.

8. I bandi per la vendita degli alloggi per i quali non è stato esercitato il diritto di prelazione possono prevedere criteri di priorità per particolari categorie di soggetti di cui all'art. 47, comma 2, lettera *b*).

9. La Giunta regionale approva lo schema tipo di bando al fine di assicurare la uniformità nell'ambito del territorio regionale.

10. La vendita degli alloggi avviene al prezzo di mercato ridotto del trenta per cento e gli alloggi non possono essere ceduti né locati dagli acquirenti per un periodo di cinque anni, salvo i casi di comprovata necessità e previo nulla osta dell'amministrazione comunale.»

## Art. 59.

*Sostituzione dell'art. 51*

1. L'art. 51 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Assegnazione a titolo definitivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30*). — 1. L'assegnazione a titolo definitivo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a*) della l.r. 30/1998, qualora non già intervenuta, viene effettuata nei confronti di coloro che occupano l'alloggio in virtù di atti comunali emanati in attuazione della stessa norma, che sono in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di cui agli articoli 20, comma 1, lettera *a*) e 29, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) ed il nucleo familiare ha una capacità economica non superiore al limite di ISEE per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Il subentro è consentito ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario avente diritto ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2.

3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, comma 3.

4. Ai soggetti assegnatari di alloggi realizzati da imprese o cooperative nell'ambito del programma straordinario di cui all'art. 46 in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'assegnazione definitiva viene effettuata a valere sugli alloggi di cui all'art. 47, comma 2, lettera *a*) che si rendano disponibili.»

## Art. 60.

*Modificazione all'art. 52*

1. Il comma 1 dell'art. 52 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

«1. I prefabbricati in legno e in calcestruzzo realizzati nell'ambito dei programmi di cui all'art. 46, comma 1 anche con fondi di ERS pubblica, venute meno le esigenze connesse all'emergenza sismica, fanno parte, qualora non si proceda al loro smantellamento, del patrimonio indisponibile dei comuni in cui sono situati. I comuni provvedono alla loro manutenzione e li destinano a strutture permanenti per il ricovero della popolazione in caso di calamità naturali o per ragioni umanitarie.»

## Art. 61.

*Integrazione alla l.r. 23/2003*

1. Dopo l'art. 58 della l.r. 23/2003 è inserito in seguente:

«Art. 58-bis (*Clausola valutativa*). — 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della legge e valuta gli effetti da essa prodotti rispetto al soddisfacimento del fabbisogno abitativo delle famiglie e persone meno abbienti, di particolari categorie sociali e della gestione e implementazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale.

2. La Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, trasmette con cadenza annuale una relazione sull'attuazione e sugli effetti del programma operativo annuale per l'edilizia residenziale e sull'efficacia della legge stessa rispetto al raggiungimento degli obiettivi così come disposto dagli indirizzi e criteri strategici programmatici contenuti nel piano triennale per l'edilizia residenziale.

3. La relazione di cui al comma 2 dovrà contenere dati ed informazioni dettagliati, rielaborati e comparati con i dati omogenei del piano triennale e dei due programmi operativi annuali per l'edilizia residenziale immediatamente antecedenti quelli oggetto della relazione.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 dovranno fare riferimento, per i periodi presi in esame, in particolare:

*a*) al fondo regionale per le politiche abitative;

*b*) all'ammontare delle spese destinate agli interventi di cui al Titolo II (Strumenti attuativi per il sistema dell'ERS);

*c*) alla tipologia dei beneficiari degli interventi;

*d*) alla tipologia degli operatori;

*e*) alla gestione degli alloggi di ERS pubblica di cui al Titolo IV;

*f*) all'attività dell'ATER regionale e alle caratteristiche dei beneficiari dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.

5. La relazione di cui al comma 2 dovrà contenere dati ed informazioni sull'operato del Comitato permanente per l'edilizia residenziale e sull'Osservatorio della condizione abitativa.

6. La Giunta regionale, secondo i tempi previsti al comma 2, trasmette inoltre al Consiglio regionale una relazione che renda conto dell'attuazione degli interventi previsti all'art. 3, comma 9, lettere *a*) e *b*).»

## Art. 62.

*Norme di attuazione*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i regolamenti regionali già previsti dagli articoli 2, comma 4; 8, commi 2 e 4; 11, comma 4; 16, comma 2, come richiamati dall'art. 58 della l.r. 23/2003, sono sostituiti da atti amministrativi.

2. La Giunta regionale adotta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti amministrativi di cui agli articoli 2, comma 4; 6, comma 4; 8, comma 4; 10, comma 2; 11, comma 4; 14, comma 5-bis; 14-bis, comma 2; 16, comma 2; 24-bis commi 1 e 2 e 25, comma 1 della l.r. 23/2003, come modificati dalla presente legge.

3. Gli atti amministrativi di cui al comma 2 sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



4. Le norme contenute nel regolamento regionale 6 novembre 2007, n. 13 (Disciplina concernente le prescrizioni tecniche per l'adeguamento degli alloggi abitati da anziani autosufficienti), abrogato dall'art. 63 della presente legge, continuano a produrre effetti fino alla data di pubblicazione dell'atto di cui all'articolo 11, comma 4 della l.r. 23/2003, come modificato dall'art. 14 della presente legge. Ai procedimenti pendenti alla data di pubblicazione si applica la disciplina di cui al suddetto regolamento.

5. La Giunta regionale adotta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari di cui agli articoli 19, comma 1; 25, comma 10; 27, comma 7; 29, comma 4; 31, comma 1; 43, comma 2 e 44, comma 1 della l.r. 23/2003, come modificati dalla presente legge.

#### Art. 63.

##### Norme di abrogazione

1. L'art. 16 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale) è abrogato.

2. Il regolamento regionale 6 novembre 2007, n. 13 (Disciplina concernente le prescrizioni tecniche per l'adeguamento degli alloggi abitati da anziani autosufficienti) è abrogato.

#### Art. 64.

##### Norme transitorie

1. Gli interventi ricompresi nel piano triennale per l'edilizia residenziale e nei programmi operativi annuali di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 23/2003 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della normativa vigente alla data di approvazione dei medesimi piani triennali o programmi annuali.

2. I membri del Comitato permanente per l'edilizia residenziale di cui all'art. 5 della l.r. 23/2003 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dalla data di nomina dei membri del Comitato stesso di cui al medesimo art. 5, comma 4 della l.r. 23/2003, così come modificato dalla presente legge.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il bando per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica di cui all'art. 30 della l.r. 23/2003 è emanato dal comune, ovvero dalla unione di comuni qualora costituita, dopo l'adozione delle norme regolamentari di cui agli articoli 29 e 31 della medesima l.r. 23/2003, così come modificati dalla presente legge.

4. Le graduatorie vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano la loro efficacia per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data medesima e comunque fino alla formazione di quelle predisposte a seguito del bando di cui al comma 3.

5. Fino alla costituzione delle unioni speciali di comuni di cui all'art. 8 della l.r. 18/2011 e, in ogni caso, fino alla nomina della Commissione per le assegnazioni di cui all'art. 31 bis della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, il comune, al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, istituisce apposita commissione per le assegnazioni attenendosi ai criteri contenuti nel medesimo art. 31-bis. Il comune può, altresì, concordare con uno o più comuni limitrofi l'istituzione di un'unica commissione per l'assegnazione con competenza territoriale sovra comunale, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art. 31-bis della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge.

6. Fino alla istituzione dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'art. 6 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, continua ad operare l'Osservatorio di cui all'art. 16 della l.r. 19/2010.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 5 ottobre 2012

MARINI

12R0741

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 16.

**Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I, II (serie generale) n. 46 del 24 ottobre 2012)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

FINALITÀ, OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

##### Finalità e oggetto

1. La Regione Umbria, con la presente legge, in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto delle competenze dello Stato ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)), concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale nonché allo sviluppo della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'art. 2.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale).

Art. 2.

##### Definizioni

1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:

a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;

b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;

c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.



*Capo II*

## INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

## Art. 3.

*Accordi con enti pubblici*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche prevedendo contributi, per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.

## Art. 4.

*Rapporti con il volontariato e l'associazionismo*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato) e della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale). Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli enti locali del territorio regionale.

2. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, la Regione può anche concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.

## Art. 5.

*Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile*

1. La Regione promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, con la collaborazione delle Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;

b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.

2. Il Consiglio regionale concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

3. La Regione può aderire a reti e associazioni nazionali promosse da enti locali e da associazioni operanti nel settore della lotta al crimine organizzato e mafioso al fine di mettere in campo, nell'ambito delle competenze regionali, le migliori pratiche di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità di cui all'art. 6.

## Art. 6.

*Attività del Comitato tecnico-scientifico nella lotta al crimine organizzato e mafioso*

1. Ai fini della presente legge, la Regione si avvale del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità di cui all'art. 11 della legge regionale 13/2008, per munirsi della strumentazione normativa e tecnica più avanzata e già attuata in altre realtà tradizionalmente infiltrate dalla criminalità organizzata.

2. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 monitora il fenomeno del crimine organizzato e mafioso, con particolare riguardo al settore degli appalti e dell'economia; elabora e propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto dello stesso nonché volte all'aggiornamento degli strumenti normativi e tecnici di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, tenendo conto delle migliori pratiche applicate nelle regioni tradizionalmente infiltrate, collaborando altresì con le competenti Commissioni di inchiesta o speciali di cui agli articoli 54 e 55 dello Statuto della Regione Umbria, ove costituite.

## Art. 7.

*Ruolo della polizia locale. Interventi formativi*

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1/2005, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'art. 3.

2. La Regione promuove la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1/2005.

3. La Regione promuove e/o organizza corsi di formazione per l'acquisizione al suo interno e negli enti locali di competenze specifiche nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

*Capo III*

## INTERVENTI DI PREVENZIONE TERZIARIA E DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 8.

*Politiche a sostegno delle vittime*

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, e di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

## Art. 9.

*Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale*

1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale promuovono le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all'art. 3 e le attività derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente legge.

2. La struttura regionale competente della Giunta regionale per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge e rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;

b) consulta le associazioni di cui all'art. 4 anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche.

3. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale ed il Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale determina con proprio regolamento le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 4, comma 2, e 5.



## Art. 10.

*Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata*

1. Nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d'attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali operanti sul territorio regionale, può adottare, con proprio atto, misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, individuando altresì i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità.

2. Le misure di cui al comma 1 possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

3. Sono considerate vittime dei reati di cui al comma 1, le imprese in forma individuale o societaria che abbiano subito danni, a qualsiasi titolo, in conseguenza di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale purché il fatto delittuoso sia stato tempestivamente denunciato e riscontrato in sede giudiziale.

4. Sono comunque esclusi dalle misure di cui al comma 1 le imprese, i cui titolari, amministratori o soci abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per reati associativi, nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e per qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, commesso con l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale.

## Art. 11.

*Costituzione di parte civile della Regione*

1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio.

2. La Regione non può farsi assistere da avvocati che nel contempo assistano imputati di crimini organizzati e dei reati ad essi collegati.

## Art. 12.

*Centro di documentazione*

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, d'intesa fra loro, costituiscono un portale telematico di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.

## Capo IV

## INTEGRAZIONE DELLA L.R. 13/2008

## Art. 13.

*Integrazione all'art. 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13*

1. All'art. 11 della legge regionale 13/2008 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il Comitato svolge altresì i compiti ad esso attribuiti dalla normativa regionale che dispone misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso.”.

## Capo V

## DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

## Art. 14.

*Norma di prima applicazione*

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'art. 9, comma 4, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 15.

*Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale, una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;

b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;

c) i dati statistici sui fenomeni di illegalità collegati al crimine organizzato e mafioso nelle sue diverse articolazioni, rilevati sul territorio regionale.

## Art. 16.

*Decorrenza dell'esercizio dei compiti del Comitato tecnico-scientifico*

1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 11 della legge regionale 13/2008 esercita i compiti attribuiti ai sensi della presente legge a far data dallo scioglimento della Commissione d'inchiesta istituita con deliberazione del Consiglio regionale 14 settembre 2010, n. 17 (Istituzione di una Commissione d'inchiesta su: Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata - Adempimenti di spettanza del Consiglio regionale - Art. 54 dello Statuto regionale e articoli 36 e 37 del Regolamento interno). Qualora la commissione non venga prorogata o ricostituita sarà cura del Servizio competente del Consiglio regionale dare comunicazione al Comitato dell'avvenuto scioglimento della Commissione d'inchiesta.

## Art. 17.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2013 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 ottobre 2012

MARINI

(Omissis).

12R0742



## REGOLAMENTO REGIONALE 7 novembre 2012, n. 16.

**Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semi-residenziale per le persone anziane autosufficienti.**

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria - serie generale - n. 49 del 14 novembre 2012)

## LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

## TITOLO I

## PRINCIPALI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) individua i servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semi-residenziale per le persone anziane autosufficienti per i quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione e stabilisce i requisiti delle strutture che erogano tali servizi.

2. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) persona anziana autosufficiente: persona di età superiore a sessantacinque anni anche con limitata autonomia fisica, ovvero con limitata autonomia nel soddisfacimento dei bisogni primari e/o del livello della funzione sociale che necessita di supporto assistenziale, i cui bisogni sanitari siano gestibili al domicilio;

b) supporto assistenziale: l'insieme di attività volte a supportare la persona anziana autosufficiente nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, quali l'igiene dell'ambiente, la cura della persona, la preparazione dei pasti, l'aiuto nell'alimentazione e nell'approvvigionamento di generi vari, nei trasporti e negli spostamenti, nonché a favorire la vita sociale;

c) pronta accoglienza: soluzione alloggiativa transitoria per garantire nell'immediato cura e tutela della persona anziana autosufficiente attraverso i supporti assistenziali;

d) micro-residenzialità sociale: struttura familiare, anche autogestita, con bassa capacità di accoglienza, bassa intensità assistenziale e flessibilità nella fruizione del servizio.

## TITOLO II

## TIPOLOGIA DEI SERVIZI

## Art. 3.

*Individuazione dei servizi*

1. I servizi e le strutture in ambito socio-assistenziale, in coerenza con il Piano sociale regionale vigente, si configurano come micro-strutture del sistema dei servizi territoriali idonee a rispondere ai bisogni della persona anziana autosufficiente e della sua famiglia per contrastare i processi di allontanamento dal proprio ambiente.

2. I servizi di cui al comma 1 sono individuati in:

- a) servizi di tipo semi-residenziale: le case di quartiere;
- b) servizi di tipo residenziale: i gruppi appartamento e le residenze servite.

3. Per accedere ai servizi di cui al comma 2 la persona anziana autosufficiente deve presentare la certificazione sanitaria comprovante lo stato di autosufficienza, rilasciata dal medico di medicina generale secondo la normativa vigente in materia.

## Art. 4.

*Casa di quartiere*

1. La casa di quartiere è un servizio di prossimità, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 26/2009, che svolge anche funzioni di sostegno per i soggetti privi o carenti del supporto della rete familiare.

2. La casa di quartiere può offrire un servizio di accoglienza diurno e/o notturno nell'ambito delle ventiquattro ore con una permanenza massima di dodici ore giornaliere.

3. La casa di quartiere è organizzata in spazi polivalenti ed è caratterizzata da una pluralità di attività e interventi integrativi e/o sostitutivi al lavoro familiare di cura.

4. Tutte le attività svolte all'interno della casa di quartiere sono aperte alla comunità locale e organizzate con il coinvolgimento della stessa.

5. La casa di quartiere, nei confronti della persona anziana autosufficiente, deve:

- a) offrire supporto per la cura di sé e assistenza per la gestione della vita quotidiana;
- b) sostenere l'autonomia individuale e sociale, attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- c) favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, rispettando i legami affettivi della persona;
- d) favorire lo svolgimento delle piccole attività;
- e) garantire le attività di comunicazione e di socializzazione.

6. La casa di quartiere oltre ai requisiti di cui all'art. 10 deve prevedere:

- a) una zona destinata per il consumo dei pasti;
- b) una cucina attrezzata adeguata alle modalità organizzative del servizio offerto nel caso in cui all'interno della struttura è prevista la preparazione dei pasti;
- c) servizi igienici, di cui almeno uno accessibile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

7. Qualora la casa di quartiere preveda un servizio di accoglienza notturno deve essere dotata di camere da letto singole o doppie con relativo bagno collocate in una zona separata dalla zona giorno. La superficie utile delle camere deve essere quella prevista dalla normativa edilizia vigente.


8. Nella casa di quartiere deve essere prevista la seguente dotazione di personale:

- a) personale addetto ai servizi di pulizia e alla preparazione e/o somministrazione dei pasti;
- b) operatori di base di cui all'art. 38, comma 3 della legge regionale 26/2009 in relazione al numero degli ospiti presenti;
- c) operatore di base presente nell'orario notturno qualora il servizio sia articolato nelle ventiquattro ore.

9. La casa di quartiere può ospitare anche massimo due persone adulte, di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficienti ma che necessitano di supporto socio-assistenziale.

10. La casa di quartiere ha una capacità ricettiva massima di trenta persone tenuto conto dell'ampiezza della struttura e della effettiva capacità del servizio a fornire i pasti.

11. La capacità massima della casa di quartiere è comprensiva di eventuali posti riservati alla pronta accoglienza, di durata non superiore a quindici giorni; in tal caso la permanenza nella struttura della persona anziana autosufficiente può essere garantita per le ventiquattro ore.



## Art. 5.

*Gruppo appartamento*

1. Il gruppo appartamento è un servizio a carattere residenziale che si configura come soluzione abitativa di tipo comune di piccole dimensioni e garantisce assistenza e protezione in un ambiente familiare, anche attraverso la valorizzazione delle reti sociali e del territorio.

2. Il gruppo appartamento soddisfa le seguenti finalità nei confronti della persona anziana autosufficiente:

a) sostenere una dimensione di vita autonoma garantendo protezione assistenziale;

b) favorire la socialità e la reciprocità tra le persone ospiti promuovendo l'integrazione sociale nella comunità di riferimento;

c) favorire la permanenza nel proprio contesto di vita.

3. Il gruppo appartamento, al fine del raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, garantisce alla persona anziana autosufficiente:

a) le prestazioni e i servizi strumentali quali mensa, lavanderia e trasporti;

b) il supporto nello svolgimento delle attività afferenti alla cura di sé;

c) l'attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;

d) l'accompagnamento nell'espletamento delle piccole attività.

4. Il gruppo appartamento oltre i requisiti di cui all'art. 10 deve prevedere:

a) un locale adibito a soggiorno;

b) un locale adibito alla cucina e al pranzo;

c) camere da letto singole o doppie;

d) servizio igienico accessibile ai sensi del d.p.r. 503/1996.

5. Nel gruppo appartamento deve essere prevista la presenza minima di almeno un operatore di base di cui all'art. 38, comma 3 della legge regionale 26/2009 per almeno tre ore al giorno, nonché la sua immediata reperibilità per l'intero arco della giornata compresa la notte.

6. Il gruppo appartamento può ospitare anche massimo una persona adulta, di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficiente ma che necessita di supporto socio-assistenziale.

7. Il gruppo appartamento ha una capacità ricettiva massima di sei persone. La capacità ricettiva comunque deve essere legata alle dimensioni della struttura e a quanto previsto dai regolamenti edilizi comunali.

Nel gruppo appartamento devono essere previsti, inoltre due posti per far fronte alla pronta accoglienza.

## Art. 6.

*Residenza servita*

1. La residenza servita è un servizio a carattere residenziale che si configura come unità strutturale a valenza residenziale, organizzata in moduli che possono ricomprendere più soluzioni abitative, articolate in:

a) camere singole e/o doppie;

b) monolocali o mini-appartamenti destinati ad anziani singoli o in coppia;

c) gruppo appartamento.

2. La residenza servita soddisfa le seguenti finalità nei confronti della persona anziana autosufficiente:

a) sostenere una dimensione di vita autonoma;

b) garantire protezione e favorisce lo scambio sociale e umano, anche attraverso occasioni di vita comunitaria;

c) promuovere l'integrazione sociale nella comunità di riferimento.

3. La residenza servita, al fine del raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, garantisce alla persona anziana autosufficiente:

a) le prestazioni e i servizi strumentali, quali la preparazione e la somministrazione dei pasti, la lavanderia e i trasporti;

b) l'aiuto nelle attività quotidiane;

c) il supporto nello svolgimento delle attività afferenti alla cura di sé e all'igiene personale;

d) l'attività a sostegno della autonomia individuale e sociale attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;

e) il sostegno nell'espletamento delle piccole attività.

4. La residenza servita articolata nelle soluzioni abitative di cui al comma 1 oltre ai requisiti di cui all'art. 10 deve prevedere:

a) per la soluzione abitativa camera singola e/o doppia:

1) camere singole o doppie arredate in maniera confortevole con superficie utile minima di metri quadrati nove per le camere singole e quattordici per le camere doppie, esclusi i servizi igienici;

2) le camere devono essere dotate di un bagno;

3) i posti letto devono essere dotati di campanelli di chiamata;

b) per la soluzione abitativa monolocale la superficie utile minima deve essere di metri quadrati ventotto comprensiva di:

1) una zona pranzo;

2) una zona soggiorno;

3) una zona notte;

4) un bagno;

c) per la soluzione abitativa mini-appartamento la superficie utile minima deve essere di metri quadrati trentotto comprensiva di:

1) un locale soggiorno con una zona pranzo;

2) camera singola o doppia, arredata in maniera confortevole con superficie utile minima di metri quadrati nove per le camere singole e quattordici per le camere doppie, esclusi i servizi igienici;

3) un bagno;

d) per la soluzione abitativa gruppi appartamento:

1) un locale adibito a soggiorno;

2) un locale adibito alla cucina e al pranzo;

3) camere da letto singole o doppie;

4) servizio igienico attrezzato ai sensi del d.p.r. 503/1996.

5. Oltre ai requisiti previsti al comma 4 la residenza servita deve prevedere spazi comuni consistenti in:

a) una cucina attrezzata per la preparazione e/o la somministrazione dei pasti nel rispetto del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);

b) almeno una zona soggiorno;

c) una sala da pranzo;

d) almeno un servizio igienico collegato agli spazi comuni attrezzato ai sensi del d.p.r. 503/1996;

e) un ascensore nel caso la struttura si trovi su più piani;

f) un locale lavanderia e guardaroba;

g) un locale per il deposito della biancheria sporca.

6. Nella residenza servita deve essere prevista la seguente dotazione di personale:

a) personale addetto ai servizi di pulizia e alla preparazione e/o somministrazione dei pasti;

b) operatori di base di cui all'art. 38, comma 3 della legge regionale 26/2009 in relazione al numero degli ospiti presenti nel rapporto di uno ogni quindici ospiti per l'orario diurno;

c) figure professionali idonee alle attività previste nel progetto di servizio di cui all'art. 12;

d) un operatore di base di cui all'art. 38, comma 3 della legge regionale 26/2009 sempre presente nell'orario notturno.

7. La residenza servita può ospitare anche massimo due persone adulte, di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficienti ma che necessitano di supporto socio-assistenziale.

8. La residenza servita ha una capacità ricettiva massima di trenta persone.

9. Nella residenza servita devono essere previsti inoltre due posti per far fronte alla pronta accoglienza.

10. Ogni modulo, che ricomprende le soluzioni abitative di cui al comma 1, può ospitare fino a sei persone; all'interno della residenza servita sono previsti un massimo di cinque moduli.

11. Ogni modulo della residenza servita, articolata nella soluzione abitativa di cui al comma 1, lettera a), deve disporre di uno spazio polifunzionale destinato a soddisfare i bisogni strumentali e relazionali delle persone.



12. All'interno della residenza servita può essere previsto un servizio a carattere semiresidenziale di cui all'art. 4 a supporto delle esigenze della comunità di riferimento.

#### Art. 7.

##### *Gestore della struttura*

1. Il gestore è la persona fisica o giuridica, società o associazione che richiede l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio assistenziale.

2. Il gestore deve garantire:

a) la dotazione organica della struttura come previsto dal presente regolamento;

b) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la struttura e per il personale;

c) l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi.

3. Il gestore deve, inoltre, pianificare annualmente la formazione e l'aggiornamento professionale del personale e del coordinatore di cui all'art. 8.

4. Il gestore deve comunicare all'ATI competente per territorio l'eventuale sostituzione del coordinatore di cui all'art. 8.

#### Art. 8.

##### *Coordinatore della struttura socio-assistenziale*

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione in ogni struttura socio-assistenziale deve essere previsto un coordinatore.

2. Il coordinatore della residenza servita di cui all'art. 6 deve possedere il diploma di laurea triennale attinente ai compiti di assistenza alla persona o almeno cinque anni di comprovata esperienza nella gestione dei servizi rivolti alle persone anziane.

3. Il coordinatore, in particolare, deve:

a) predisporre la relazione di cui all'art. 15, comma 2, lettera d);

b) coordinare gli interventi socio-assistenziali favorendo metodi di lavoro improntati alla collaborazione del personale;

c) attivare tempestivamente il medico di medicina generale per le eventuali prestazioni sanitarie erogabili nella forma di assistenza a domicilio;

d) avviare il procedimento di attivazione dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione (UMV), di cui al successivo comma.

4. Il coordinatore, qualora riscontri che la persona anziana autosufficiente inserita nella struttura socioassistenziale, presenti una compromissione di autonomia attiva il medico di medicina generale al fine di avviare il procedimento di attivazione dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione (UMV) operante presso il distretto socio sanitario competente, la quale, monitorando l'andamento della riduzione di autonomia, accerta la condizione di non autosufficienza e definisce il percorso assistenziale più appropriato.

5. Accertata la condizione di non autosufficienza la persona anziana è iscritta nelle liste per l'inserimento nella residenza protetta di cui alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale). Il periodo di permanenza della persona anziana nella struttura socio-assistenziale di cui al presente regolamento non può superare i novanta giorni dall'accertamento della condizione di non autosufficienza.

La maggiore intensità assistenziale socio-sanitaria della persona anziana nei novanta è garantita dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio attraverso la presa in carico con un programma di assistenza domiciliare integrata.

#### Art. 9.

##### *Determinazione della retta*

1. Il gestore nel determinare la retta per l'erogazione del servizio di cui al presente regolamento deve includere le spese per:

a) il vitto o l'approvvigionamento alimentare;

b) la biancheria piana;

c) la vita di relazione;

d) i trasporti su rete urbana;

e) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la struttura e per il personale;

f) le spese da sostenere per il personale comprensive di assicurazione e formazione;

g) la manutenzione dei locali e le utenze.

2. La retta deve essere, in ogni caso, proporzionata alla tipologia della struttura e alle prestazioni effettivamente erogate.

3. La retta è dovuta per i giorni di permanenza dell'ospite nella struttura.

4. Nel caso di assenza dell'ospite per un periodo superiore a dieci giorni mensili e per un massimo di cinquanta giorni annui, per cause non imputabili alla sua volontà, la retta giornaliera dovuta è pari all'ottanta per cento a partire dal terzo giorno di assenza a condizione che la struttura risulti funzionante, fatta salva la possibilità di eventuali accordi tra le parti.

5. Nel caso di ricovero in ospedale dell'ospite, la retta si riduce del cinquanta per cento per il periodo di degenza in ospedale.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

#### Art. 10.

##### *Requisiti delle strutture socio-assistenziali*

1. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, al fine del rilascio dell'autorizzazione, devono essere:

a) ubicate nel contesto urbano per consentire la partecipazione delle persone alla vita sociale e per garantire la facile fruibilità dei servizi e dei mezzi pubblici;

b) accessibili ai mezzi di trasporto;

c) dotate di un sistema di riscaldamento invernale e di un sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda;

d) dotate di spazi interni adeguati alle esigenze degli anziani autosufficienti, in particolare:

1) spazi destinati a garantire la riservatezza e il soddisfacimento delle esigenze personali;

2) spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione;

e) dotate di corpi illuminanti che consentano sia una illuminazione diffusa nell'ambiente sia concentrata per le esigenze individuali;

f) dotate di impianto di illuminazione notturna;

g) dotate di impianto di luci di sicurezza;

h) dotate di almeno un telefono pubblico collocato negli spazi comuni;

i) dotate di arredi e di attrezzature idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale devono inoltre possedere i requisiti necessari per ogni singolo servizio di cui al Titolo II, fermo restando le norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

#### Art. 11.

##### *Volontariato*

1. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale possono avvalersi dell'apporto del volontariato che assume carattere integrativo e non sostitutivo del personale.

2. Il volontario deve essere supportato da una azione formativa propeedeutica e continua.

3. Qualora la struttura sia sede accreditata di attuazione di progetti di servizio civile nazionale ai sensi della normativa vigente in materia, il gestore deve garantire la presentazione del progetto, il rispetto dei successivi adempimenti, se lo stesso è stato finanziato, ed il rispetto di quanto previsto al comma 1.



## Art. 12.

*Progetto del servizio*

1. Ogni servizio deve dotarsi di un progetto nel quale sono definiti, in coerenza con le finalità del servizio stesso, gli obiettivi, i percorsi e le attività per la sua realizzazione.

2. Il progetto del servizio è definito ed aggiornato periodicamente dal gestore.

## Art. 13.

*Regolamento interno*

1. Ogni struttura deve dotarsi di un regolamento interno che deve essere consegnato alle persone ospiti e ai loro familiari al momento del loro inserimento nella struttura e, in particolare, deve definire:

- a) le modalità di determinazione della retta;
- b) le attività e i servizi ricompresi nella retta;
- c) le attività ed i servizi garantiti a richiesta e non ricompresi nella retta, con l'indicazione delle relative tariffe;
- d) le modalità e gli orari di accesso dei soggetti esterni alla struttura;
- e) gli orari di presenza nella struttura del personale;
- f) le modalità con cui vengono effettuati gli inserimenti e le dimissioni;
- g) le modalità di monitoraggio e valutazione del servizio.

2. Il regolamento interno prevede altresì incontri periodici con gli ospiti, i loro familiari e le rappresentanze sociali al fine di migliorare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate nella struttura.

## Art. 14.

*Registro degli ospiti*

1. Ogni struttura deve dotarsi di un registro degli ospiti predisposto al fine di contenere i dati e le informazioni concernenti gli ospiti stessi. Il registro deve essere costantemente aggiornato, anche in relazione allo stato dell'autosufficienza degli ospiti e mostrato, su richiesta, ai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo di cui all'art. 18.

## TITOLO IV

## AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

## Art. 15.

*Domanda di autorizzazione*

1. Il gestore ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 26/2009 presenta la domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale a carattere residenziale e semiresidenziale all'Ambito territoriale integrato (ATI) nel cui territorio è ubicata la struttura utilizzando il modello Allegato A) al presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) il progetto del servizio di cui all'art. 12;
- b) il regolamento interno del servizio di cui all'art. 13;
- c) il registro degli ospiti di cui all'art. 12;
- d) la relazione descrittiva, predisposta dal coordinatore, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a), contenente le caratteristiche strutturali dell'edificio con particolare riferimento alla superficie e alle modalità di utilizzo di ogni singolo vano, degli spazi esterni e delle pertinenze con le relative planimetrie;
- e) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le persone giuridiche, società o associazioni.

3. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente, in particolare:

- a) le generalità del richiedente;
- b) il rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, antisismica prevenzione incendi, igiene e sicurezza;

c) la dotazione del personale in servizio nella struttura con l'indicazione della tipologia del contratto, la durata, la qualifica professionale e il numero delle ore settimanali di servizio previste;

d) l'apporto del volontariato e del servizio civile;

e) il nominativo del coordinatore.

## Art. 16.

*Modalità per il rilascio dell'autorizzazione*

1. L'ATI, accertata la regolarità formale della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia alla Conferenza di zona di cui all'art. 19 della legge regionale 26/2009 competente per territorio che nei successivi quindici giorni verifica la congruenza tra la programmazione sociale di territorio e la necessità di strutture socio-assistenziali nello stesso. A tal fine la Conferenza di zona può sottoporre la domanda al Tavolo zonale di concertazione di cui al medesimo art. 19 della legge regionale 26/2009.

2. L'ATI, acquisito il parere positivo della Conferenza di zona, deve avvalersi del supporto della Commissione tecnica di cui all'art. 17 per la verifica del possesso dei requisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'ATI rilascia l'autorizzazione, come da modello Allegato B), al gestore della struttura, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda in attuazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e ne trasmette copia alla Conferenza di zona di cui all'art. 19 della l.r. 26/2009, alla Commissione tecnica competente di cui all'art. 17, al comune capofila di Zona sociale, al comune in cui ha sede la struttura e alla Regione.

4. L'autorizzazione contiene:

- a) il nominativo e le generalità o la denominazione e la natura giuridica del gestore;
- b) la tipologia del servizio;
- c) la denominazione della struttura e la sua ubicazione;
- d) la capacità ricettiva;
- e) le generalità del coordinatore;
- f) la data del rilascio dell'autorizzazione.

5. Ogni modifica alla struttura, all'erogazione del servizio, al progetto di servizio, al personale, al regolamento interno della struttura, che non comporta la perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento deve essere comunicata e approvata dall'ATI che ha rilasciato l'autorizzazione.

## Art. 17.

*Commissione tecnica*

1. Per ogni Zona sociale è costituita una commissione tecnica di cui l'ATI si avvale per il rilascio dell'autorizzazione e per l'attività di vigilanza e controllo.

2. La commissione tecnica è nominata dal Sindaco del comune capofila di Zona sociale ed è composta da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Conferenza di zona di cui all'art. 19 della legge regionale 26/2009 tra il personale con competenze in materia di organizzazione e gestione dei servizi sociali, di igiene e sanità pubblica e di edilizia dei comuni della Zona sociale e della Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio. La commissione dura in carica cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato amministrativo del Sindaco.

3. La commissione tecnica, in particolare:

- a) verifica il possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali dandone comunicazione all'ATI;
- b) effettua sopralluoghi almeno annuali presso le strutture socio-assistenziali e redige apposita relazione sugli esiti degli stessi che trasmette all'ATI;
- c) valuta il funzionamento delle strutture e dei servizi in relazione alle condizioni strutturali, alle modalità organizzative e gestionali, con particolare riferimento ai contenuti assistenziali comunicando all'ATI le relative risultanze;



d) verifica la permanenza dei requisiti annualmente o in caso di modifiche intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione all'ATI;

e) effettua controlli per il rispetto di cui all'articolo 9, comma 2.

4. La Commissione tecnica esprime parere in ordine alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione qualora accerti la perdita dei requisiti o gravi irregolarità.

#### TITOLO V

##### VIGILANZA E CONTROLLO

#### Art. 18.

##### *Attività di vigilanza e controllo*

1. L'ATI ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 26/2009, avvalendosi della commissione tecnica, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture che erogano servizi socio-assistenziali. Tali funzioni possono essere disposte anche qualora il comune in cui è ubicata la struttura, il comune capofila della Zona sociale, la Regione ne rilevano la necessità.

2. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1 si riscontrano la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi l'ATI provvede, ai sensi dell'art. 34, comma 4 della l.r. 26/2009, alla revoca dell'autorizzazione stessa.

3. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1 emergano irregolarità sanabili della struttura o dei servizi erogati, l'ATI sospende l'autorizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 4 della legge regionale 26/2009 e diffida il gestore a provvedere a sanarle entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Decorso inutilmente tale termine l'ATI procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 4 della legge regionale 26/2009.

#### Art. 19.

##### *Attività di monitoraggio*

1. La Regione ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 26/2009 effettua il monitoraggio costante sul processo di autorizzazione delle strutture e sui servizi erogati attraverso sistematica e periodica rilevazione degli stessi.

2. Per le attività di monitoraggio di cui al comma 1 l'ATI fornisce alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni necessarie riferite all'anno precedente.

3. La Regione istituisce l'anagrafe regionale delle strutture e dei servizi socio-assistenziali per le persone anziane autosufficienti contenente le informazioni delle strutture autorizzate.

#### TITOLO VI

##### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 20.

##### *Autorizzazione all'esercizio di strutture socio-assistenziali già operanti*

1. Le strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro trenta giorni dalla comunicazione del servizio regionale competente devono presentare domanda di autorizzazione all'ATI utilizzando il modello Allegato A), con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

2. Qualora nel termine dei trenta giorni, di cui al comma 1, le strutture non presentano la domanda di autorizzazione, le stesse sono invitate dall'ATI competente per territorio a provvedere a quanto previsto dal comma 1 nei trenta giorni successivi e, decorsi i quali, se il gestore non provvede l'ATI revoca l'autorizzazione precedentemente rilasciata.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata ai sensi dell'art. 16 senza la verifica di congruenza da parte della Conferenza di zona.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il requisito previsto all'art. 10 comma 1, lettera a) viene considerato soddisfatto se in base al progetto di servizio, di cui all'art. 12, si garantisce la partecipazione delle persone alla vita sociale e la facile fruibilità dei servizi e dei mezzi pubblici.

5. Qualora la struttura socio-assistenziale non possieda i requisiti previsti dal presente regolamento il gestore della stessa presenta all'ATI territorialmente competente, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del servizio regionale competente di cui al comma 1, un piano di adeguamento in merito alla struttura, alla gestione e al funzionamento da realizzare nei seguenti termini:

a) un anno per adeguamenti relativi alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento come previsto dal presente regolamento, in ragione della tipologia del servizio;

b) tre anni per adeguamenti relativi ai requisiti strutturali come previsto dal presente regolamento.

6. L'ATI approva il piano di adeguamento presentato da parte delle strutture di cui al comma 4 e rilascia una autorizzazione provvisoria per il periodo necessario per l'adeguamento.

7. Il gestore, effettuati gli adeguamenti di cui al comma 5, deve presentare entro trenta giorni la domanda di autorizzazione utilizzando il modello Allegato A) al presente regolamento. Anche per tale autorizzazione si applica il comma 3 e 4.

8. L'ATI revoca l'autorizzazione precedentemente rilasciata qualora il gestore non provveda agli adeguamenti di cui al comma 5.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 7 novembre 2012

MARINI

(Omissis).

12R0749

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 17.

#### **Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 46 del 24 ottobre 2012)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.


##### *Oggetto e finalità*

1. In armonia con gli obiettivi delle politiche regionali di sviluppo economico e turistico, la Regione, attraverso l'istituzione di appositi itinerari, promuove la valorizzazione delle produzioni di cashmere locali, a rilievo artistico, tradizionale o innovativo, in quanto attività di particolare interesse economico e distintivo. Promuove altresì la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni del cashmere, nonché da altre produzioni di filati pregiati ai sensi della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato).

2. Ai fini della presente legge sono definite produzioni di cashmere locali quelle caratterizzate dalla lavorazione, nel territorio regionale, della fibra tessile ricavata dal pelo della capra hircus, in varie percentuali, finalizzata alla creazione di prodotti di elevato valore estetico e qualitativo.

3. La Regione favorisce altresì lo sviluppo delle produzioni di eccellenza nel settore del cashmere e, a tal fine:

a) valorizza e diffonde l'immagine delle imprese umbre operanti nel settore del cashmere e dei territori ad alta vocazione, anche al fine di garantire il miglior raccordo con i soggetti operanti lungo l'intera filiera produttiva;



b) promuove lo studio e la diffusione delle tecniche di lavorazione del cashmere e della loro evoluzione, nonché la diffusione delle opportunità di mercato nazionali ed estere, anche mediante la creazione di appositi laboratori e banche dati;

c) favorisce la realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse anche culturale e turistico;

d) promuove il rinnovo e la capitalizzazione delle competenze distinte del settore;

e) favorisce il raccordo tra fornitori e committenti, nonché la partecipazione degli addetti del settore a fiere e rassegne fieristiche specializzate nel settore del tessile-abbigliamento;

f) realizza percorsi formativi per gli operatori, anche al fine di favorire la diffusione delle pratiche di lavorazione del cashmere.

4. Gli itinerari di cui al comma 1 assumono la denominazione di "percorsi del cashmere in Umbria", di seguito indicati come "percorsi".

#### Art. 2.

##### *Definizione dei percorsi del cashmere in Umbria*

1. I percorsi sono costituiti da itinerari segnalati e promossi con finalità economiche, turistiche e culturali, funzionali alla valorizzazione e alla visibilità dei prodotti in cashmere e dei luoghi dell'Umbria caratterizzati dalla presenza di imprese operanti nel settore, compresi eventuali luoghi di allevamento.

2. I percorsi di cui al comma 1 mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di promozione turistica, culturale ed economica predisposto dal Comitato promotore di cui all'articolo 3, i luoghi di produzione e di commercializzazione del cashmere, con valorizzazione dei centri storici interessati dai percorsi, i luoghi di formazione degli operatori, i luoghi di esposizione permanente o temporanea e i luoghi dove le capre da cashmere vengono allevate.

3. Fanno parte del percorso anche infrastrutture di servizio, con particolare riguardo a quelle di carattere informativo, esercizi commerciali, attività economiche ed altri punti di interesse, funzionali o complementari al processo di valorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1.

#### Art. 3.

##### *Comitato promotore e riconoscimento del percorso*

1. L'istituzione di ciascun percorso avviene per iniziativa di un Comitato promotore che si costituisce secondo quanto disposto dal comma 2, e presenta alla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati dal regolamento di cui all'articolo 10, apposita istanza di riconoscimento del percorso medesimo.

2. Il Comitato promotore può essere costituito da:

a) comuni, in forma singola o associata;

b) associazioni di categoria e operatori economici nella produzione, nella lavorazione e nel commercio del cashmere, costituiti anche in forma associativa;

c) associazioni riconosciute o organizzazioni associative operanti nella valorizzazione e nella promozione del cashmere, dei territori interessati dalla produzione dello stesso e dei luoghi di allevamento della capra da cashmere;

d) organismi pubblici o privati con finalità di formazione professionale accreditati dalla Regione;

e) centri di documentazione, archivi specializzati, o comunque istituti collegati alla lavorazione e commercializzazione del cashmere;

f) Università e Camere di commercio operanti nel territorio interessato dal percorso.

3. L'istanza di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che al Comitato promotore aderisca una percentuale non inferiore al 51 per cento delle imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento del percorso per la produzione e la commercializzazione del cashmere. La stessa inoltre deve contenere almeno:

a) l'indicazione della zona di produzione e di commercializzazione, il nome del percorso, che può essere diverso ovvero aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 1, comma 4, e relativo logo identificativo, scelti dal Comitato promotore e caratterizzanti la realtà territoriale, produttiva e culturale interessata;

b) l'atto costitutivo del Comitato promotore;

c) l'indicazione del rappresentante legale del Comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso del percorso degli standard minimi di qualità indicati dal regolamento di cui all'articolo 10, oppure l'impegno da parte dei soggetti aderenti al Comitato promotore di adeguarsi a tali standard.

4. All'istanza di cui al comma 1 è allegato il progetto previsto dall'articolo 2, comma 2, contenente il disciplinare per la realizzazione e la gestione del percorso secondo le modalità e i requisiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 10. Il progetto è finalizzato anche alla valorizzazione dei centri storici interessati dal percorso.

5. La Giunta regionale riconosce ciascun percorso, previa verifica della rispondenza del progetto proposto ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'articolo 10.

6. In presenza di istanze di riconoscimento presentate da più Comitati con riferimento allo stesso percorso, la Giunta regionale può proporre l'unificazione ovvero dare priorità ad uno solo dei Comitati richiedenti, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 10.

#### Art. 4.

##### *Gestione del percorso*

1. Dopo il riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5, si costituisce l'Associazione per la gestione del percorso del cashmere, aperta anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), non facenti parte del Comitato promotore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

2. L'Associazione di cui al comma 1 si costituisce secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 10 e nel rispetto dei seguenti requisiti, quali condizione necessaria per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 7:

a) assenza di fine di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono essere distribuiti tra gli associati, anche in forme indirette;

b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

c) obbligo di devoluzione ai Comuni interessati dal percorso del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, per finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

3. L'Associazione, in particolare:

a) procede alla realizzazione del percorso e alla sua gestione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera c), e in coerenza con il contenuto del progetto di cui all'articolo 3, comma 4;

b) diffonde, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, la conoscenza del percorso;

c) promuove l'inserimento del percorso nei vari strumenti di promozione economica;

d) vigila sul buon funzionamento del percorso;

e) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni;

f) riceve le nuove adesioni da parte dei soggetti interessati ovvero procede all'integrazione del percorso già riconosciuto;

g) presenta la domanda di contributo ai fini di cui all'articolo 7;

h) trasmette annualmente alla Giunta regionale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, una rendicontazione sulla destinazione e utilizzazione delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettera f), l'Associazione per la gestione del percorso del cashmere presenta alla Giunta regionale una nuova proposta di progetto che individui, in particolare, l'inserimento nell'Associazione dei nuovi soggetti, ovvero i nuovi prodotti prescelti e gli itinerari aggiuntivi collegati al percorso preesistente, secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 10.

5. Nei casi di cui al comma 4, il percorso può acquisire una denominazione diversa ovvero aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). La Giunta regionale procede con le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 5.



## Art. 5.

*Meeting dei fornitori e degli operatori del settore*

1. La Giunta regionale, in raccordo con l'Associazione per la gestione del percorso del cashmere di cui all'articolo 4, con le Camere di Commercio e le organizzazioni di categoria, promuove e organizza annualmente il "Meeting dei fornitori e degli operatori del settore", secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 10. Gli stessi soggetti possono promuovere e organizzare anche appositi appuntamenti espositivi.

2. Il Meeting di cui al comma 1 coinvolge i soggetti economici del settore, italiani ed esteri, nell'approfondimento di temi caratteristici, attraverso appositi incontri e la raccolta delle testimonianze delle imprese committenti e fornitrici. Il Meeting, in particolare:

a) favorisce il raccordo tra gli imprenditori umbri, italiani ed esteri operanti nei settori della maglieria, dell'abbigliamento e delle confezioni, al fine di potenziare l'esportazione e lo sviluppo dei rapporti di collaborazione e di partenariato;

b) promuove lo scambio di informazioni e di proposte in merito alle maggiori problematiche del settore, anche attraverso un confronto aperto con esperti riuniti in appositi gruppi di lavoro;

c) promuove la diffusione e la conoscenza dei risultati degli incontri, soprattutto nei confronti dei soggetti preposti alla definizione delle politiche a supporto del settore, nonché degli organismi associativi e privati che forniscono i servizi alle imprese.

## Art. 6.

*Programmazione e modalità di accesso ai contributi*

1. Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge ed anche in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo, la Giunta regionale adotta il Piano triennale per i percorsi del cashmere e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il Piano triennale determina, in particolare, gli obiettivi generali e programmatici da conseguire e l'entità delle risorse da destinare nel triennio alle finalità previste dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei parametri indicati nel Piano triennale, entro il 31 marzo di ogni anno approva il Programma annuale, contenente anche la ripartizione delle risorse.

## Art. 7.

*Contributi finanziari*

1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione eroga contributi a ciascuna Associazione per la gestione del percorso del cashmere, costituita secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, per i seguenti interventi, valutati con priorità decrescente:

a) realizzazione e, previa intesa con gli enti territoriali competenti, messa in opera e manutenzione della segnaletica del percorso e delle relative componenti caratterizzanti, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 10;

b) realizzazione e diffusione del materiale informativo sul percorso, sia su supporto multimediale che cartaceo;

c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale e progetti di comunicazione e promozione del percorso, in sinergia, in particolare, con la Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppoumbria S.p.a.);

d) azioni di promozione economica e turistica delle imprese che aderiscono al percorso;

e) processi di formazione professionale e culturale per gli operatori e gli addetti del settore.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, i soggetti ammessi al finanziamento non possono beneficiare di altri contributi comunitari, statali o regionali erogati allo stesso titolo.

3. Le modalità di accesso ai contributi da parte delle Associazioni per la gestione dei percorsi del cashmere, i criteri di erogazione e l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis").

## Art. 8.

*Revoca dei contributi*

1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 sono revocati in tutto o in parte, e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 10 in caso di omessa rendicontazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera h), ovvero nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;

b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste o irregolarità delle spese.

## Art. 9.

*Ulteriori interventi di sostegno finanziario*

1. Le Associazioni per la gestione dei percorsi del cashmere costituite ai sensi della presente legge possono accedere anche ai benefici previsti dagli atti regionali di programmazione settoriale per:

a) attività di promozione economica;

b) attività di sostegno al turismo ed alle attività economiche;

c) attività di sostegno allo sviluppo locale sostenibile.

## Art. 10.

*Regolamenti di attuazione e norme di prima applicazione*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

a) criteri, modalità e termini della procedura per il riconoscimento del percorso;

b) caratteristiche e standard qualitativi dei prodotti interessati dal percorso necessari per l'istanza di riconoscimento;

c) criteri e modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1;

d) standard minimi di qualità e caratteristiche del percorso di cui si chiede il riconoscimento, come previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera c);

e) requisiti e contenuto dei progetti di cui all'articolo 3, comma 4;

f) definizione dei criteri di priorità di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta successivo regolamento di attuazione della presente legge. Lo stesso disciplina, in particolare:

a) modalità di costituzione e di funzionamento delle Associazioni per la gestione dei percorsi del cashmere di cui all'articolo 4, comma 2;

b) criteri e modalità di rendicontazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera h);


c) criteri e modalità di presentazione della nuova proposta di progetto di cui all'articolo 4, comma 4;

d) modalità di organizzazione annuale del "Meeting dei fornitori e degli operatori del settore" di cui all'articolo 5, comma 1;

e) modalità di accesso ai contributi, criteri di erogazione degli stessi e modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 7, comma 3;

f) criteri di revoca e modalità di recupero dei contributi revocati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il primo Piano triennale per i percorsi del cashmere di cui all'articolo 6, comma 1, e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro i successivi sessanta giorni.



5. Entro novanta giorni dall'approvazione del Piano triennale di cui al comma 4, la Giunta regionale approva il Programma annuale di cui all'articolo 6, comma 2.

6. La Giunta regionale riconosce ciascun percorso ai sensi dell'articolo 3, comma 5, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1.

7. Ogni Associazione per la gestione del percorso del cashmere, a pena di decadenza del riconoscimento, si costituisce come previsto dall'articolo 4, comma 1, entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5.

#### Art. 11.

##### *Monitoraggio e valutazione*

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima dell'approvazione del Programma annuale di cui all'articolo 6, comma 2, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'anno precedente, con particolare riferimento al quadro dei contributi assegnati e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ammessi ai benefici.

#### Art. 12.

##### *Norma finanziaria*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a) e lettera c) della presente legge è autorizzata per l'anno 2012, la spesa di euro 15.000,00 da iscriverne nella unità previsionale di base 08.2.041 (n.i.) denominata "Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria spese di investimento" (cap. 9778 n.i.).

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 7, comma 1, lettera b), lettera d) e lettera e) è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di euro 5.000,00 da iscriverne nella unità previsionale di base 08.1.008 (n.i.) denominata "Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria spese di parte corrente" (cap. 5517 n.i.).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base denominata "Iniziativa per la promozione dell'artigianato" - 08.1.010 (cap. 5505) - relativa agli interventi di cui alla legge regionale 12.3.1990, n. 5.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base denominata "Iniziativa per la promozione dell'artigianato" - 08.1.010 (cap. 5505) - relativa agli interventi di cui alla legge regionale 12.3.1990, n. 5.

5. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 ottobre 2012

MARINI

(Omissis)

12R0743

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2012, n. 55.

**Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione  
Abruzzo n. 62 del 21 novembre 2012)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifica all'art. 25 della l.r. n. 44 del 2007*

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) è abrogato.

#### Art. 2.

*Modifica all'art. 28 della l.r. n. 44 del 2007*

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. n. 44 del 2007 è sostituito dal seguente:

«1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica compresa:

a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25 gli perviene entro il 31 gennaio;

b) tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25 gli perviene entro il 31 luglio.»

#### Art. 3.

*Modifica all'art. 30 della l.r. n. 44 del 2007*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. n. 44 del 2007 è aggiunto il seguente.

«3-bis. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3».

#### Art. 4.

*Norma transitoria*

1. La presente legge trova applicazione anche nei confronti delle proposte di referendum consultivo presentate e dichiarate ammissibili alla data della sua entrata in vigore.

#### Art. 5.

*Abrogazioni*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni;

a) legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 (Partecipazione popolare all'attività normativa regionale);



b) legge regionale 21 marzo 1989, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 86);

c) legge regionale 21 marzo 1989, n. 22 (Integrazione alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 86, in tema di iniziativa popolare degli enti locali; *referendum* abrogativo e consultivo).

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 novembre 2012

CHIODI

12R0775

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2012, n. 56.

**Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 62 del 21 novembre 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Parto fisiologico indolore*

1. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e sullo svolgimento del parto, considerato che detta pratica è garantita dai Livelli Essenziali di Assistenza, così come stabilito nell'accordo Stato Regione n. 137/CU del 16 dicembre 2010, recepito dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2011, n. 897 (Recepimento Accordo Stato - Regioni n. 137/CU del 16/12/2010 "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" Istituzione del comitato percorso nascita regionale (C.P.N.R.) ed ulteriori disposizioni), la Regione Abruzzo favorisce il parto fisiologico, promuove l'appropriatezza degli interventi, anche al fine di ridurre in modo consistente il ricorso al taglio cesareo, e riconosce ad ogni donna in stato di gravidanza il diritto ad un parto fisiologico che le eviti o le riduca la sofferenza usufruendo gratuitamente di tecniche antalgiche efficaci e sicure ed in particolare della partoanalgesia epidurale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è, altresì, promossa la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie, anche al fine dell'apprendimento e dell'uso delle modalità farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore nel travaglio-parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesi ed analgesie locali e di tipo epidurale.

3. L'effettuazione delle tecniche antalgiche di cui al comma 1 avviene, in assenza di accertate controindicazioni cliniche, su espressa richiesta della donna che può in ogni momento chiederne la sospensione, essendo il consenso alla partoanalgesia libero, consapevole e sempre revocabile.

4. Le aziende unità locali sanitarie, anche attraverso il personale addetto ai consultori familiari, assicurano l'informazione sulle possibilità, sui limiti e sui rischi delle tecniche antalgiche nel parto in modo chiaro, preciso e completo nonché sulle strutture dove le stesse sono effettuate.

Art. 2.

*Modalità di attuazione*

1. La partoanalgesia epidurale in ogni caso, e le altre tecniche antalgiche, ove effettuate, sono offerte almeno dalle ore otto alle ore venti di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere, pubbliche e private presso le quali è garantita l'assistenza al parto.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce, sulla base dei parametri relativi alla popolazione, al territorio, ai trasporti e alle comunicazioni viarie nonché del numero dei parti annui, le strutture ospedaliere che garantiscono per tutto il giorno l'effettuazione della partoanalgesia epidurale, individuando, in ogni caso, tutte quelle che registrano, annualmente, almeno 500 nascite.

3. Le aziende ASL predispongono l'offerta di partoanalgesia secondo criteri di sicurezza per la madre e per il nascituro.

Art. 3.

*Personale e formazione*

1. La Regione promuove la formazione del personale di anestesia e di quello addetto alle sale parto per una corretta e sicura pratica della partoanalgesia; a tal fine, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua criteri, modalità e costi per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi specifici di formazione.

Art. 4.

*Accordi con le altre Regioni*

1. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di accordi con le altre Regioni per regolare gli aspetti economici della partoanalgesia epidurale e delle altre tecniche antalgiche per le donne non residenti nel territorio regionale.

Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 novembre 2012

CHIODI

12R0774



## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2012, n. 25.

### Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 28 del 16 novembre 2012)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Definizione di autoservizio pubblico non di linea

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e con veicolo a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente ed autovettura, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale.

#### Art. 2.

##### Servizio di taxi

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 21/1992, il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. All'interno del suddetto territorio la prestazione del servizio è obbligatoria.

2. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per le esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

#### Art. 3.

##### Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Esso è svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni. Esso è esercitato al fine di realizzare una integrazione del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

#### Art. 4.

##### Istituzione del ruolo conducenti

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 21/1992, è istituito il "ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 avviene previo esame sostenuto presso la Commissione regionale costituita ai sensi dell'articolo 7, finalizzato all'accertamento dei requisiti di idoneità personali e professionali.

3. Il ruolo è pubblico.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a proprie spese agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo di cui al comma 1.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni finalizzate all'esercizio di attività di servizio pubblico di trasporto non di linea di cui all'articolo 1 della legge n. 21/1992. Essa è altresì necessaria per prestare l'attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o per un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato.

#### Art. 5.

##### Articolazione del ruolo

1. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovettura;
- b) conducenti di motocarozzetta;
- c) conducenti di veicoli a trazione animale;
- d) conducenti di natanti.

2. È consentita l'iscrizione in più sezioni dello stesso ruolo provinciale.

#### Art. 6.

##### Requisiti per l'iscrizione nel ruolo

1. I soggetti che intendono iscriversi nel ruolo di cui all'articolo 4 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio;
- b) essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale;
- c) avere assolto gli obblighi scolastici;
- d) aver compiuto l'età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;
- e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di conducente;
- f) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarozzette;
- g) essere in possesso della patente nautica per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;
- h) salvi i casi in cui è ammessa l'iscrizione di diritto di cui all'articolo 11, aver sostenuto con esito favorevole l'esame di cui all'articolo 10;
- i) disporre di propria sede e di apposita rimessa o di pontile di attracco nel territorio del Comune a cui si intende chiedere rilascio della licenza, o che ha rilasciato il titolo in caso di iscrizione di diritto ai sensi dell'articolo 11;



l) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale non risultando:

1) condannato con sentenza definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 581, 582, 589, comma 2, 609-bis, quater, quinquies, octies, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro la sfruttamento della prostituzione altrui) e successive modificazioni; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e successive modificazioni; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni; per il delitto di omicidio volontario, per fatti che, in qualità di datore di lavoro, costituiscono violazione degli obblighi in materia previdenziale e assistenziale e per ogni altro reato non colposo per il quale sia stata comminata la pena detentiva superiore a due anni anche se convertita in pena pecuniaria, salvo che sia intervenuta la riabilitazione e salvi gli effetti delle disposizioni che prevedono l'estinzione del reato. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

2) dichiarato fallito;

3) dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

#### Art. 7.

##### *Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli*

1. È istituita la Commissione regionale per la formazione e conservazione dei ruoli, di seguito denominata "Commissione", presso il Servizio della Giunta regionale competente in materia di trasporti. Essa è composta dal direttore del Servizio, o da un suo delegato, che la presiede, da due dipendenti dello stesso Servizio e da un esperto del settore nautico, designato dalla Giunta regionale, per l'accertamento dei requisiti di idoneità professionale all'esercizio del servizio con natanti.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

3. Il provvedimento di nomina attribuisce altresì le funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a dipendenti del Servizio competente in materia di trasporti.

4. Per la validità degli esami di cui all'articolo 10, comma 1, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

5. Almeno sessanta giorni prima della scadenza della Commissione, il presidente della Commissione ne attiva le procedure di rinnovo.

#### Art. 8.

##### *Funzionamento della Commissione*

1. La Commissione di cui all'articolo 7:

a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione di diritto nel ruolo e procede all'accertamento dei requisiti prescritti dall'articolo 11;

b) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6;

c) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio di taxi, di trasporto con natanti e di noleggio con conducente;

d) accerta mediante esame l'idoneità professionale dei richiedenti;

e) vigila sulla permanenza negli iscritti dei requisiti di cui all'articolo 6 e verifica, alla scadenza di ciascun quinquennio, decorrente il primo dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'articolo 6, comma 1, lett. l).

2. L'accertamento della perdita anche di uno dei requisiti di iscrizione previsti dall'articolo 6 determina la cancellazione dal ruolo.

3. Il provvedimento di cancellazione dal ruolo è adottato dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio su proposta della Commissione ed è notificato all'interessato secondo le modalità previste per la notifica degli atti amministrativi di natura sanzionatoria.

4. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della commissione, entro trenta giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al precedente comma, alle competenti Camere di commercio.

#### Art. 9.

##### *Domanda di iscrizione nel ruolo*

1. La domanda per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti è presentata alla Commissione specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede l'iscrizione, allegando l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria. La Giunta regionale determina l'importo dei diritti di segreteria, gli eventuali aggiornamenti e le modalità di versamento.

2. La domanda è redatta su modulo predisposto dalla Commissione. In essa l'aspirante dichiara le generalità, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione. L'aspirante inoltre dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

#### Art. 10.

##### *Disciplina dell'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea*

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 21/1992, l'iscrizione nel ruolo avviene per esame sostenuto dinanzi alla Commissione regionale prevista dall'articolo 7.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con provvedimento da pubblicare nel *Bollettino ufficiale*, le materie d'esame per ciascuna sezione del ruolo e le modalità di accesso e di svolgimento dello stesso.

3. L'esame di cui al comma 1 accerta il livello di conoscenza dei candidati nei settori specifici in cui si svolge il servizio di trasporto pubblico ed in particolare nelle seguenti materie:

a) normativa in materia di circolazione stradale, sicurezza, prevenzione degli incidenti nonché le misure da prendere in caso di incidenti;

b) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente;

c) principi generali in materia di assicurazione, contabilità commerciale, geografia stradale;

d) elementi di diritto sui contratti di trasporto;

e) conoscenza geografica e toponomastica del territorio provinciale.

4. Gli esami, pubblici e distinti per sezione di ruolo, si svolgono con frequenza almeno semestrale.

5. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame, comunica ai candidati ammessi la data ed il luogo dell'esame con lettera raccomandata A.R. Con la stessa procedura vengono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.

6. Il candidato che non abbia superato l'esame può essere ammesso a ripetere la prova trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento della prima prova. In tal caso, e per una sola volta, non è richiesto un ulteriore pagamento dei diritti di segreteria.



## Art. 11.

*Requisiti per l'iscrizione di diritto nel ruolo e disciplina dei poteri sostitutivi regionali*

1. In conformità all'articolo 6, comma 7, della legge n. 21/1992, coloro che al momento dell'istituzione del ruolo siano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente o al servizio di trasporto con natanti sono iscritti di diritto nel ruolo, previa presentazione della domanda di cui al comma 6 e verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Quando la titolarità dell'autorizzazione per il servizio di noleggio risulti in capo a società comunque costituite, entro sei mesi dall'istituzione del ruolo possono essere iscritti di diritto, su istanza dell'interessato:

a) i legali rappresentanti ovvero i soci delle stesse, purché rivestano tale qualità alla data dell'istituzione del ruolo;

b) i dipendenti e i collaboratori aziendali delle società purché in possesso della qualifica di autista con mansione specifica.

3. Quando la titolarità dell'autorizzazione per il servizio di noleggio risulti in capo a ditte individuali, possono essere iscritti di diritto, su istanza dell'interessato, entro sei mesi dall'istituzione del ruolo, i collaboratori familiari dell'imprenditore purché muniti di certificato di abilitazione professionale.

4. I comuni sono tenuti, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a modificare la titolarità delle licenze o delle autorizzazioni rilasciate a società, comunque costituite, intestando le stesse esclusivamente alle persone fisiche di cui al comma 2.

5. Decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 4, il Presidente della Giunta regionale sollecita il comune per i dovuti provvedimenti. La persistente inerzia consentirà al Presidente della Giunta regionale di procedere alla nomina di un commissario ad acta. Gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale nonché quelli derivanti da contenzioso sono a carico dell'ente sostituito.

6. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, sono tenuti a presentare domanda alla Commissione regionale, redatta su apposito modulo dalla stessa predisposto, provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria.

## Art. 12.

*Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge n. 21/1992.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 novembre 2012

IORIO

12R0722

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2013-GUG-001) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 1 0 5 \*

€ 3,00

